
Sperling & Kupfer Editori s.p.a.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni**

Rev. n. 3 del 14 marzo 2011

SOMMARIO

DEFINIZIONI.....	3
STRUTTURA DEL DOCUMENTO	7
SEZIONE I – IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	8
1.0 I contenuti del Decreto.....	8
2.0 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell’Ente.....	10
3.0 I modelli di Organizzazione, di Gestione e di Controllo.....	13
SEZIONE II – IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI SPERLING & KUPFER EDITORI S.P.A.	14
4.0 Adozione del Modello Organizzativo.....	14
5.0 Descrizione del Modello Organizzativo di Sperling & Kupfer Editori s.p.a.	14
6.0 Individuazione dei processi a rischio	17
6.1 Criteri	17
6.2 Processi regolamentati.....	18
7.0 Modalità di Gestione delle Risorse Finanziarie.....	20
8.0 Destinatari.....	21
9.0 Diffusione, Comunicazione e Formazione	21
10.0 Organismo di Vigilanza e di Controllo.....	22
10.1 Esercizio dei poteri di controllo.....	24
10.2 Segnalazioni di violazione del Modello Organizzativo	25
10.3 Verifica dell’efficacia e dell’adeguamento costante del Modello Organizzativo.....	25
10.4 Informazioni dell’OVC agli organi sociali	26
10.5 Flussi informativi all’OVC.....	26
SEZIONE III – DISPOSIZIONI SANZIONATORIE.....	29
11.0 Criteri Generali di irrogazione delle sanzioni.....	29
11.1 Quadri e Impiegati.....	29
11.2 Dirigenti.....	32
11.3 Vertice aziendale.....	33
11.4 Collaboratori e Consulenti ed altri Soggetti Terzi.....	34
SEZIONE IV - PROTOCOLLI.....	36

ALLEGATI**Allegato 1****Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi (Catalogo dei Reati)**

DEFINIZIONI

Decreto:

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la Legge 146/2006 che all’art. 10 ne richiama l’applicazione.

Destinatari:

Soggetti a cui è rivolto il Modello Organizzativo, più precisamente Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti di Sperling & Kupfer Editori s.p.a., nei limiti di quanto indicato nell’art. 5 del Decreto. Nel Modello Organizzativo le funzioni della Capogruppo sono individuate in *corsivo sottolineato*.

Ente:

Persona giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica.
Nel presente Modello Organizzativo: Sperling & Kupfer Editori s.p.a. (Società)

Gruppo:

Tutte le Società controllate di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. (Capogruppo) ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.

Illeciti Amministrativi:

Illeciti previsti dalla Legge n. 62 del 18 aprile 2005 a cui si applica, per quanto compatibile, il Decreto.

Incaricato di pubblico servizio:

Si intende un soggetto che svolge un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione [*i.e., da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi*], ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima [*i.e. formazione e manifestazione della volontà della PA e/o poteri autoritativi e certificativi*], con esclusione di attività meramente materiali. A titolo meramente esemplificativo, e

sempre alla luce della casistica giurisprudenziale, rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio i seguenti soggetti: il dipendente di un Ente o di una società, anche privata, concessionari di opere pubbliche, che abbia la disponibilità del denaro vincolato al conseguimento di scopi pubblici, il dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, l'addetto al servizio di raccolta del risparmio nell'ambito delle Poste s.p.a., gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della RAI, i dipendenti del Poligrafico dello Stato, il tecnico della Telecom addetto all'ufficio competente per la gestione del controllo del traffico telefonico.

Istituzioni pubbliche:

Si intende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le amministrazioni dello Stato (Amministrazione Finanziaria, Autorità garanti e di Vigilanza, Autorità Giudiziarie, ecc.), le aziende ed amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale. Funzione pubblica viene rivestita anche dai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle comunità europee, dei funzionari e degli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee.

Linee di Condotta del Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo

Documento di sintesi destinato a collaboratori, fornitori, consulenti ed in generale a soggetti Terzi che operano per Sperling & Kupfer Editori s.p.a., che esplicita i principi comportamentali previsti nei Protocolli del Modello Organizzativo, ed ai quali devono attenersi quando operano con e per la stessa.

Modello Organizzativo:

Complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi compiti e responsabilità idoneo a prevenire i reati e gli illeciti amministrativi, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto, ad integrazione degli strumenti Organizzativi e di Controllo vigenti in Sperling & Kupfer Editori s.p.a. (Codice Etico, Disposizioni Operative, Ordini di Servizio, Organigrammi,

Procure, Deleghe, Manuali Operativi). Il Modello Organizzativo prevede, inoltre, l'individuazione dell'Organismo di Vigilanza e di Controllo e la definizione del sistema sanzionatorio.

Organismo di Vigilanza e di Controllo (OVC):

Organo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

Processi a rischio:

Attività aziendali o fasi delle stesse il cui svolgimento potrebbe dare occasione ai comportamenti illeciti (reati o illeciti amministrativi) di cui al Decreto.

Protocollo:

Specifica procedura per la prevenzione (principi di comportamento, modalità operative, flussi informativi, ecc.) dei reati e degli illeciti amministrativi e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi aziendali.

Pubblica Amministrazione:

Si intendono le istituzioni pubbliche, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.

Pubblico ufficiale:

Si intende un soggetto, pubblico dipendente o privato, che concorre a formare o forma la volontà dell'Ente Pubblico ovvero lo rappresenta all'esterno; un soggetto munito di poteri autorizzativi e di certificazione. A titolo meramente esemplificativo, tenuto conto della casistica giurisprudenziale, sono considerati pubblici ufficiali: il responsabile del procedimento amministrativo, il funzionario della camera di commercio, il giudice, il cancelliere, il custode giudiziario, l'ufficiale giudiziario, il consulente tecnico del giudice, l'esattore di aziende municipalizzate, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i dipendenti dello stato degli Enti territoriali e di altri Enti pubblici, l'ufficiale sanitario, il notaio.

Quote:

Quantificazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità del fatto. Il

valore unitario della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente. La sanzione non può essere inferiore a cento e superiore a mille quote.

Reati:

Reati a cui si applica il Decreto.

Sistema Disciplinare:

Insieme delle misure sanzionatorie nei confronti dei Destinatari che non osservano il Modello Organizzativo.

Sistema dei Poteri:

Archivio delle deleghe e delle procure dal quale desumere il sistema dei poteri vigente in Sperling & Kupfer Editori s.p.a..

Sistema Sicurezza:

Complesso organico di disposizioni (misure di tutela - deleghe di funzioni - attribuzioni di responsabilità e rappresentanza - sistemi di qualificazione e valutazione - modalità di gestione - servizi e compiti di prevenzione e protezione - attività di formazione, informazione e addestramento - compiti di sorveglianza - procedure d'emergenza - obblighi di documentazione - ecc.) adottato da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Vertice aziendale (c.d. Soggetti Apicali):

Presidente, Amministratore Delegato e gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione di Sperling & Kupfer Editori s.p.a. e per gli aspetti relativi alla sicurezza il Datore di Lavoro.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il presente documento ha l'obiettivo di illustrare gli elementi costitutivi del Modello di Organizzazione, di Gestione e di Controllo di Sperling & Kupfer Editori s.p.a. .

Esso si compone di quattro sezioni i cui contenuti sono di seguito sintetizzati.

La **Sezione I**, a carattere generale, è volta ad illustrare i contenuti del Decreto e delle successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire a tutti i Destinatari del documento un quadro d'insieme del sistema normativo all'interno del quale si inserisce il Modello Organizzativo della Società.

La **Sezione II** descrive l'articolazione del Modello Organizzativo e ne definisce i contenuti: adozione, individuazione delle attività a rischio, modalità di gestione dei flussi finanziari all'interno della Società, definizione dei protocolli, caratteristiche e funzionamento dell'OVC, flussi informativi, attività di formazione e di informazione e modalità di aggiornamento del Modello Organizzativo stesso.

La **Sezione III** riporta il sistema disciplinare da attivare nei confronti dei Destinatari che non osservano i Protocolli contenuti nel Modello Organizzativo.

La **Sezione IV** contiene i Protocolli adottati da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. in relazione ai processi a rischio emersi dall'analisi dei rischi effettuata.

SEZIONE I – Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.0 I contenuti del Decreto

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, dal titolo “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema di responsabilità amministrativa degli “Enti”.

L’emanazione del Decreto si inserisce in un contesto legislativo nazionale di attuazione di obblighi internazionali.

La responsabilità dell’Ente – analoga alla responsabilità penale - sorge in relazione alla commissione, da parte di un soggetto legato da un rapporto funzionale con l’Ente stesso, di uno dei reati o degli illeciti amministrativi specificamente previsti dal Decreto.

La responsabilità dell’Ente può sussistere qualora il reato o l’illecito amministrativo sia commesso *nel suo interesse o a suo vantaggio*, mentre non è configurabile nel caso in cui l’autore degli stessi abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il rapporto funzionale che lega l’autore del reato o dell’illecito amministrativo alla persona giuridica può essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti previsti dal Decreto.

Qualora l’autore del reato o dell’illecito amministrativo sia una persona fisica che riveste *funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di controllo* dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’Ente, a carico di quest’ultimo è stabilita una *presunzione di responsabilità*. Ciò in considerazione del fatto che la persona fisica esprime, rappresenta e realizza la politica gestionale dell’Ente.

Non c’è presunzione di responsabilità a carico dell’Ente qualora l’autore del reato o dell’illecito amministrativo sia una *persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza* di uno dei soggetti di cui al periodo precedente, sicché, in tal caso il fatto del sottoposto comporta la responsabilità dell’Ente solo se risulta che la sua realizzazione è stata resa possibile dall’*inosservanza degli obblighi* di direzione e vigilanza.

La responsabilità (amministrativa) dell'Ente è aggiuntiva alla responsabilità (penale e amministrativa) della persona fisica e non sostitutiva della stessa.

Il Decreto chiarisce come, quello in capo all'Ente, sia un titolo autonomo di responsabilità, anche se presuppone comunque la commissione di un reato.

La configurazione della responsabilità dell'Ente come illecito amministrativo comporta, infatti, che l'illecito commesso dalla persona fisica sia concettualmente distinto dall'illecito amministrativo dell'Ente, tant'è che la responsabilità dell'Ente resta ferma anche nel caso in cui l'illecito commesso dalla persona fisica sussiste, ma ricorre una causa di estinzione dello stesso o non sia stato identificato l'autore del reato.

Il Legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che si caratterizza per l'applicazione alla persona giuridica di una sanzione, di norma, pecuniaria.

Unitamente alla *sanzione pecuniaria*, possono essere applicate, in alcuni casi, anche *sanzioni interdittive*, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del reato, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Alle suddette sanzioni, pecuniaria ed interdittiva, si aggiungono la *confisca* (sempre disposta con la sentenza di condanna) del prezzo o del profitto del reato (anche "per equivalente") e, in determinati casi, la *pubblicazione della sentenza di condanna*.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive - qualora sussistano gravi indizi di responsabilità dell'Ente e vi siano fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo di un'eventuale commissione di illeciti della stessa indole - possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, anche in via cautelare, già nella fase delle indagini.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, in sede di applicazione di una sanzione interdittiva che determinerebbe l'interruzione dell'attività dell'Ente, ha la facoltà di nominare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata.

Sono sottoposte a tale disciplina anche le società estere che operano in Italia, indipendentemente dall'esistenza o meno nel paese di appartenenza di norme che regolino in modo analogo la medesima materia.

2.0 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente

I reati in relazione ai quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente sono espressamente indicati nella Sezione III del Decreto.

Il testo originario, riferito ad una serie di reati commessi nei confronti della pubblica amministrazione, è stato integrato da successivi provvedimenti legislativi che hanno ampliato il novero degli illeciti la cui commissione può comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente. Inoltre, la legge 16 marzo 2006, n. 146 (di seguito, la "**Legge 146/2006**"), recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001*" prevede la responsabilità dell'Ente in caso di commissione di determinati reati (c.d. Reati Transnazionali).

Sono, pertanto, ricompresi:

- a) **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) **reati in materia di criminalità informatica** (art. 24-*bis* del Decreto introdotto dalla L. 48/08);
- c) **reati in materia di criminalità organizzata** (art. 24-*ter* del Decreto inseriti dalla c.d. Legge Sicurezza, Legge 15 luglio 2009, n. 99);
- d) **reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-*bis* del Decreto introdotto dalla L. 409/01 e recentemente integrato ad opera dell'art. 15, comma 7, Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- e) **reati contro l'industria e il commercio** (art. 25-*bis*.1 del Decreto introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- f) **reati in materia societaria** (art. 25-*ter* del Decreto introdotto dal D. Lgs 61/02 e in parte modificato dalla Legge 262/05); il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*":
 - con l'articolo 37, comma 34 abroga l'articolo 2624 del codice civile (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), contemplato dall'articolo 25-*ter*, comma 1, lettere f) e g), del Decreto introducendo, nel contempo, all'articolo 27, la fattispecie criminosa di

falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale;

- con l'articolo 37, comma 35 modifica l'articolo 2625, primo comma, del codice civile (escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori) contemplato dall'articolo 25-ter, comma 1, lettera h), del Decreto introducendo, nel contempo, all'articolo 29, le fattispecie dell'illecito (amministrativo e penale) di impedito controllo.

Nonostante la formale abrogazione e modifica degli artt. 2624 e 2625 c.c. si preferisce - a titolo cautelativo e in attesa di un orientamento giurisprudenziale consolidato¹ - mantenerli nell'analisi dei rischi effettuata per la Società;

- g) **reati in tema di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (art. 25-*quater* del Decreto introdotto dalla Legge 7/03);
- h) **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-*quater*¹ del Decreto introdotto dalla Legge 7/06);
- i) **reati contro la personalità individuale** (art. 25-*quinquies* del Decreto introdotto dalla Legge 228/03 e in parte modificato dalla Legge 38/06);
- j) **market abuse** (art. 25-*sexies* del Decreto introdotto dalla Legge 62/05);
- k) **reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute del lavoro** (art. 25-*septies* del Decreto introdotto dalla Legge 123/07 e successivamente sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 81/08);
- l) **reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-*octies* del Decreto introdotto dal D.Lgs 231/07);
- m) **reati in materia di violazione del diritto d'autore** (art. 25-*novies* del Decreto introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99);
- n) **reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-*novies*² del Decreto introdotto dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99).

¹ Sul punto, preme peraltro segnalare che, con sentenza del 3 novembre 2010, il G.u.p. di Milano ha affermato che l'ordinamento non prevede più la responsabilità amministrativa degli enti in relazione a condotte di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, in quanto il d.lgs. 39/2010 ha abrogato la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2624 comma 2 c.c., contemplata nel catalogo dei 'reati presupposto' all'art. 25-ter lett. g) del d.lgs. 231/2001, senza contestualmente inserire nel suddetto catalogo la fattispecie introdotta dall'art. 27 del medesimo d.lgs. 39/2010 in sostituzione di quella abrogata

² Trattasi di un refuso numerico che dovrà essere corretto dal Legislatore.

o) **reati transnazionali**, richiamati dall'art. 10 della legge 146/2006.

La legge in esame, ha previsto la responsabilità degli Enti anche per talune fattispecie criminose denotate dal carattere di transnazionalità, prevedendo per esse sanzioni sia di natura pecuniaria che interdittiva.

Preliminarmente, si precisa che, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge, un reato viene considerato "*transnazionale*" quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore, nel massimo, a quattro anni;

b) nella commissione dell'illecito sia coinvolto un gruppo criminale organizzato;

c) il fatto illecito:

- sia commesso in più di uno Stato;

ovvero

- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

ovvero

- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

ovvero

- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

In applicazione del criterio generale dell'art. 4 del Decreto, gli Enti aventi la sede principale nel nostro Paese rispondono, a talune condizioni, anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);³

- Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73);

³ I reati di associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) sono riportati sia in ambito transnazionale che in ambito nazionale.

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 286/98);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La descrizione delle singole condotte rilevanti ai fini della legge penale viene rinviata all'**Allegato 1 - Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi**.

3.0 I modelli di Organizzazione, di Gestione e di Controllo

Il Decreto prevede per l'Ente una forma specifica di *esonero dalla responsabilità* se:

- a) l'organo dirigente ha *adottato ed efficacemente attuato* "modelli di organizzazione, di gestione e di controllo" (di seguito «Modello Organizzativo») idonei a prevenire i reati;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un *organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo*;
- c) le persone che hanno commesso il reato o l'illecito amministrativo hanno agito *eludendo fraudolentemente* i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- d) non vi è stata *omessa o insufficiente vigilanza* da parte dell'organismo di cui alla lettera b) che precede.

Il Modello Organizzativo è l'insieme di regole di carattere comportamentale ed operative il cui rispetto - nello svolgimento di attività nell'ambito dei Processi a Rischio - consente di prevenire comportamenti illeciti, scorretti, irregolari.

Il mancato rispetto da parte dei Destinatari dei Protocolli è sanzionabile⁴. A tal fine, il Modello Organizzativo si compone anche di un sistema disciplinare.

⁴ Si veda a riguardo la sezione III del presente documento.

SEZIONE II – Il Modello Organizzativo di Sperling & Kupfer Editori s.p.a.

4.0 Adozione del Modello Organizzativo

Sperling & Kupfer Editori s.p.a. – nell’ambito del sistema di controllo già esistente – ha posto in essere le attività necessarie per l’adeguamento di tale sistema di controllo a quanto previsto dal Decreto, anche con la predisposizione del presente documento.

Nell’elaborazione dello stesso, si è tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria, così come successivamente aggiornate, nonché delle specifiche iniziative già attuate da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. in materia sia di controllo che di “corporate governance”.

In particolare il Consiglio di Amministrazione con delibera del 21/03/2005, ha adottato la prima versione del Modello Organizzativo.

Successivamente, a seguito delle modifiche ed integrazioni del Decreto Legislativo, che hanno esteso l’applicazione dello stesso ad altri Reati ed Illeciti Amministrativi, il Consiglio di Amministrazione ha aggiornato il Modello Organizzativo in data 21/03/2007 e in data 26/02/2009 anche alla luce della giurisprudenza formatasi in materia e dell’esperienza acquisita.

Infine, con delibera del 14/03/2011, Sperling & Kupfer Editori s.p.a. ha adottato la presente versione del Modello Organizzativo, rivista nella struttura complessiva attraverso l’eliminazione delle Appendici e l’inserimento dei Principi di Comportamento nei Protocolli.

Le **successive modifiche e/o integrazioni** del testo eventualmente necessarie, aventi **carattere sostanziale**, sono di esclusiva **competenza del Consiglio di Amministrazione**.

5.0 Descrizione del Modello Organizzativo di Sperling & Kupfer Editori s.p.a.

Sperling & Kupfer Editori s.p.a. con l’adozione del Modello Organizzativo si è posta l’obiettivo di dotarsi di un **complesso di Protocolli** che, ad integrazione del

sistema di attribuzione di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interni, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto, sia in fase di prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi, che di controllo dell'attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

Tra le finalità del Modello Organizzativo vi è anche quella di sviluppare la consapevolezza nei Destinatari che operano nei processi a rischio di poter incorrere in illeciti che comportano delle sanzioni sia a carico degli stessi sia a carico di Sperling & Kupfer Editori s.p.a.

In particolare, Sperling & Kupfer Editori s.p.a. intende **comunicare ai Destinatari il complesso dei doveri e dei comportamenti a cui gli stessi sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito dei processi esposti a rischio.**

Come accennato, il Modello Organizzativo integra gli strumenti organizzativi e di controllo già operanti quali:

- **Codice Etico:** (approvato dal Consiglio d'Amministrazione il 11/03/2003) elenca i principi rappresentativi della filosofia aziendale ispiratrice delle scelte e delle condotte di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto e nell'interesse di Sperling & Kupfer Editori s.p.a., ai quali questi devono attenersi, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la Società opera, e garantisce il regolare svolgimento delle attività, l'affidabilità della gestione e assicura un'elevata immagine;
- **Analisi dei rischi aziendali** (anche «*Risk Assessment*») delle attività ritenute a rischio di commissione di reati, svolta mediante colloqui con i Responsabili di Area;
- **Sistema dei Poteri** che dal Consiglio d'Amministrazione consente di calare verso il Presidente, l'Amministratore Delegato ed i vari Procuratori, i poteri necessari al funzionamento aziendale. Il Sistema consente, inoltre, di realizzare la coincidenza tra organizzazione formale e organizzazione sostanziale.

Il Sistema dei Poteri è articolato in:

- **deleghe:** attribuzione di poteri *internamente* all'organizzazione aziendale che definisce le competenze ed i limiti di firma attribuiti ai vari responsabili aziendali per autorizzare specifiche operazioni;
 - **procure:** poteri rilasciati mediante *atti notarili* per legittimare i responsabili aziendali delegati ad impegnare formalmente l'Ente nei confronti di Terzi. Le procure, **a firma singola e/o abbinata**, identificano, per tipologia di operazioni, limiti d'importo ed arco temporale, i Procuratori in possesso dei relativi poteri;
- **Ordini di Servizio** che, opportunamente protocollati, costituiscono l'asse portante dell'organizzazione aziendale. Con essi si adeguano (costituzione, modifica o soppressione) le unità organizzative aziendali per assicurare un'ordinata ed efficiente gestione delle attività, nel rispetto delle strategie e delle linee guida impartite dal Vertice Aziendale.
- L'Ordine di Servizio individua l'Unità Organizzativa interessata, la colloca (dipendenza da altre unità) o la enuclea dalla Struttura Organizzativa, individua il Responsabile e ne definisce/modifica compiti, responsabilità e poteri interni;
- **Struttura Organizzativa:** è la rappresentazione grafica degli Ordini di Servizio. Evidenzia le diverse Unità aziendali (Funzioni/Società) in cui si articola il Gruppo, la loro collocazione gerarchico/funzionale con l'indicazione del nome dei relativi Responsabili;
- **Disposizioni Operative:** regolamentano i processi aziendali.
- Ogni Disposizione Operativa, datata, protocollata ed a firma dell'Amministratore Delegato, indica le Aree aziendali di applicazione, individua le varie macro fasi del Processo, impartisce le opportune disposizioni ai diversi attori coinvolti, richiama tutti al sostanziale rispetto delle norme ivi contenute;
- **Manuali Operativi:** prodotti per soddisfare le esigenze degli Utenti di sistemi informatici complessi, rappresentano uno strumento organizzativo di notevole portata. Gli Utenti sono in grado di gestire consapevolmente i propri dati, di

ottenere e/o fornire ad altre Unità Aziendali informazioni, nel rigoroso rispetto delle condizioni di sicurezza e riservatezza;

L'insieme delle Disposizioni Operative, limitatamente ai Processi regolamentati, congiuntamente con gli Ordini di Servizio ed il sistema di deleghe e procure consente la ricostruzione delle modalità operative, delle unità interessate e delle responsabilità vigenti alla data.

6.0 Individuazione dei processi a rischio

6.1 Criteri

L'art. 6, comma II, lett. a) del Decreto prevede che il Modello Organizzativo debba "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati". A tale proposito Sperling & Kupfer Editori s.p.a. ha provveduto ad analizzare le attività aziendali, i processi di formazione e attuazione delle decisioni all'interno delle singole aree aziendali, nonché i sistemi di controllo interno.

Tale analisi è stata condotta, avvalendosi anche di società di consulenza e di professionisti esterni, attraverso l'esame della documentazione aziendale (attività svolta, processi principali, organigrammi, procure, disposizioni organizzative, ecc.) ed una serie di interviste con i responsabili delle attività aziendali ritenute maggiormente a rischio di commissione dei reati.

Il lavoro di analisi e di realizzazione del Modello Organizzativo si è sviluppato in diverse fasi e consente la ricostruzione dell'attività realizzata.

Tale attività è stata svolta nella fase iniziale di prima elaborazione del Modello Organizzativo e viene svolta ogniqualvolta si proceda all'aggiornamento dello stesso a seguito di integrazioni del Decreto.

Nell'ambito della verifica di cui sopra, Sperling & Kupfer Editori s.p.a. provvede:

- a) ad individuare le attività aziendali nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati e gli illeciti amministrativi;
- b) ad individuare i soggetti e le funzioni aziendali interessati;
- c) ad analizzare i rischi potenziali nonché le eventuali modalità di

- commissione degli stessi;
- d) a definire e, all'occorrenza, ad adeguare il sistema dei controlli interni;
- e) ad individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie.

6.2 Processi regolamentati

Nell'ambito di tale analisi sono state individuate le attività aziendali o le fasi delle stesse nel cui ambito possono essere commessi reati e/o illeciti amministrativi (definite anche nel presente Modello Organizzativo: Processi a Rischio).

Inclusioni

Sperling & Kupfer Editori s.p.a. ha ritenuto quindi di regolamentare i processi con riferimento alle tipologie specifiche di reati e illeciti amministrativi previste dai seguenti articoli del Decreto:

DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ
24 e 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione)	
Vendita di prodotti caratteristici	Vendita di libri ad Enti Pubblici
Ottenimento di concessioni e autorizzazioni inerenti alla gestione aziendale ed al suo patrimonio immobiliare	Inoltro delle richieste per l'ottenimento di licenze / autorizzazioni per il corretto esercizio della gestione aziendale e del patrimonio immobiliare Gestione dei rapporti con funzionari pubblici per la richiesta di informazioni e approfondimenti relativi all'ottenimento di concessioni e autorizzazioni inerenti alla gestione aziendale ed al suo patrimonio immobiliare
Rapporti con la Pubblica Amministrazione	Gestione delle comunicazioni e/o adempimenti fiscali o previdenziali per via telematica o utilizzando software pubblici Gestione dei rapporti con funzionari di Istituti Previdenziali e Assicurativi, Direzione Provinciale del Lavoro e Autorità Garante della Privacy, con i funzionari degli enti pubblici in relazione all'ambiente di lavoro e alla sicurezza (VVFF, ASL, ecc..) e in ambito fiscale
Gestione delle verifiche, ispezioni, controlli posti in essere dalla Pubblica Amministrazione	Gestione dei rapporti con funzionari di Istituti Previdenziali e Assicurativi, Direzione Provinciale del Lavoro e Autorità Garante della Privacy, con i funzionari degli enti pubblici in relazione all'ambiente di lavoro e alla sicurezza (VVFF, ASL, ecc..) e in ambito fiscale, in occasione di verifiche ispettive.
Ricorso alla finanza agevolata	Richiesta di contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici in favore della Società, e/o svolgimento di compiti di gestione amministrativo / contabile dei medesimi contributi e/o di rendicontazione nei confronti degli Enti concedenti, anche per quanto attiene programmi formativi finanziati

DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ
Attribuzione e gestione degli incarichi professionali a terzi	Selezione di professionisti, anche per lo svolgimento di attività che comportino rapporti con la Pubblica Amministrazione, quali, ad esempio: - richieste di licenze e autorizzazioni; - adempimenti in materia assicurativa e previdenziale; - adempimenti in materia fiscale; - adempimenti in materia di gestione della sicurezza e salute sul luogo di lavoro; - azioni giudiziali e stragiudiziali civili, penali ed amministrative
	Pagamento dei compensi a professionisti
Gestione delle risorse finanziarie	Gestione dei Rimborsi spese
	Gestione delle risorse finanziarie
Assunzione di personale	Gestione delle attività di selezione del personale
24 bis (criminalità informatica)	
Gestione del sistema informativo aziendale	Gestione delle autorizzazioni e degli accessi per l'utilizzo del sistema informatico
Comunicazione alla Pubblica Amministrazione di informazioni e dati aziendali	Gestione delle comunicazioni e/o adempimenti fiscali o previdenziali per via telematica o utilizzando software pubblici
24 ter (criminalità organizzata)	
Relazioni e rapporti commerciali, finanziari e societari con Soggetti Terzi	Attività con Soggetti Terzi stranieri o aventi sede all'estero
25 bis (reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)	
Gestione vendite congiunte	Commercializzazione di gadget in occasione di vendite congiunte
25 bis.1 (reati contro l'industria e il commercio)	
Gestione vendite congiunte	Commercializzazione di gadget in occasione di vendite congiunte
25 ter (reati societari)	
Predisposizione di dati economici, patrimoniali e finanziari per la successiva comunicazione nonché redazione dei bilanci e dei relativi allegati e/o situazioni patrimoniali	Valutazioni relative a poste di bilancio soggette a valutazione
Rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione	Rapporti con il Collegio Sindacale Rapporti con la Società di Revisione
Adempimenti Societari	Deliberazioni relative alla destinazione dell'utile Tenuta (intestazione, vidimazione ed aggiornamento) di libri obbligatori
25 sexies (abusi di mercato)	
Circolazione, monitoraggio e comunicazione delle informazioni privilegiate. Comunicazione di altre informazioni.	Circolazione monitoraggio e comunicazione di informazioni privilegiate riguardanti la Società e che possono avere un impatto sulla quotazione del titolo di Arnoldo Mondadori Editore
25 septies (reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro)	
Gestione del sistema di controllo volto a verificare gli adempimenti nella prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro ed, in generale, dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori	Gestione del sistema di controllo volto a verificare gli adempimenti nella prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro ed, in generale, dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
25 octies (reati di ricettazione, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	
Rapporti commerciali, finanziari e societari con Soggetti Terzi	Attività con soggetti terzi nei rapporti economici, finanziari o societari

DESCRIZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ
25 novies (reati in materia di violazione del diritto d'autore)	
Utilizzo del sistema informatico	Detenzione o utilizzo illecito di software
Gestione dei diritti	Produzione e vendita di libri sia in forma cartacea che elettronica
	Gestione del sito internet aziendale
	Comunicazione alla SIAE
25 novies (reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	
Rapporti con Soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari	Gestione di procedimenti giudiziari a carico della Società
10 della Legge n. 146 del 2006, per quanto attiene gli artt. 416, 416 bis, 377 bis e 378 (reati transnazionali)	
Relazioni e rapporti commerciali, finanziari e societari con Soggetti Terzi	Attività con Soggetti Terzi stranieri o aventi sede all'estero
Rapporti con Soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari	Gestione di procedimenti giudiziari a carico della Società

Esclusioni

Sperling & Kupfer Editori s.p.a. ha ritenuto superfluo svolgere analisi e verifiche dell'attività aziendale in relazione ai reati di seguito elencati, in quanto l'attività sociale svolta rende estremamente improbabile la commissione degli stessi:

- 25 quater (*delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*);
- 25 quater -1 (*pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*);
- 25 quinquies (*delitti contro la personalità individuale*);
- art. 10 Legge 146/2006 per quanto attiene:
 - o art. 291 quater D.P.R. 43/1973 (*associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri*);
 - o art. 74 D.P.R. 309/1990 (*associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*);
 - o art. 12, co. 3, 3 bis, 3 ter D.Lgs. 286/1998 (*traffico di migranti*).

7.0 Modalità di Gestione delle Risorse Finanziarie

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 lettera c del Decreto che richiede l'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati Sperling & Kupfer Editori s.p.a. **nonostante la relativa semplicità** della propria gestione finanziaria ha ritenuto opportuno aderire, come da delibera del Consiglio d'Amministrazione del 20/11/2002, alla

Tesoreria di Gruppo della società Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., che, dotata di strumenti informatici evoluti (cash management) e risorse qualificate, assicura la tracciabilità di tutte le transazioni finanziarie presso primari istituti di credito ed i collegamenti con il sistema amministrativo / contabile.

Tutte le attività di tesoreria sono regolate da apposita Procedura (“Processo Gestione Risorse Finanziarie”) che evidenzia, per ogni tipologia di transazione, le Funzioni coinvolte, i momenti autorizzativi ed i responsabili in coerenza con il sistema dei poteri vigente.

Eventuali futuri aggiornamenti della Procedura, che è stata valutata idonea ad impedire la commissione di reati, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell’OVC della Capogruppo al fine di garantirne la solidità nel tempo.

8.0 Destinatari⁵

Il presente Modello Organizzativo è destinato ai soggetti operanti per Sperling & Kupfer Editori s.p.a. nei limiti di quanto indicato nell’art. 5 del Decreto, quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e che:

- a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società;
- b) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

9.0 Diffusione, Comunicazione e Formazione

Il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, come di seguito indicate, provvede ad informare tutti i Destinatari dell’esistenza e del contenuto del Modello Organizzativo.

La Direzione Centrale Personale, Sistemi Informativi e Operations promuove, coordinandosi con le altre Funzioni aziendali interessate e con l’Organismo di Vigilanza e di Controllo, le iniziative per la diffusione e la conoscenza del Modello Organizzativo e per la conseguente formazione, anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive.

In particolare:

- il **Codice Etico** è stato consegnato a tutti i dipendenti neo assunti ed ai

⁵ Le Funzioni della Capogruppo sono individuate in corsivo sottolineato.

- collaboratori della Società;
- il **Modello Organizzativo** è stato consegnato individualmente ai quadri e dirigenti della Società ed esposto in bacheca;
 - i contratti di collaborazione, di fornitura e più in generale aventi ad oggetto le relazioni d'affari di Sperling & Kupfer Editori s.p.a. sono stati rivisti in modo da prevedere **l'esplicito riferimento al Codice Etico ed al Modello Organizzativo o alle «Linee di Condotta del Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo»**, l'inosservanza delle cui norme potrà costituire **inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte**;
 - gli **Ordini di Servizio** sono distribuiti a tutti gli interessati ed esposti in bacheca;
 - le **Disposizioni Operative** sono distribuite a tutti gli interessati ed esposte in bacheca.

L'attività di formazione - finalizzata a prevenire la commissione dei reati e degli illeciti amministrativi mediante la diffusione della conoscenza del Decreto e del Modello Organizzativo - è articolata in relazione alla qualifica dei destinatari, al livello di rischio dell'area in cui operano, all'aver o meno essi funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione di Sperling & Kupfer Editori s.p.a.

La partecipazione ai programmi formativi è documentata.

Ai collaboratori, ai fornitori, ai consulenti ed in generale ai soggetti Terzi che operano per la Società è distribuito il documento «*Linee di Condotta del Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo*».

10.0 Organismo di Vigilanza e di Controllo

Il **Consiglio di Amministrazione di Sperling & Kupfer Editori s.p.a.**, in attuazione di quanto previsto dal Decreto, con la stessa delibera con la quale ha adottato il Modello Organizzativo, ha individuato e nominato un **Organismo di Vigilanza e di Controllo** (di seguito anche «*OVC*»), dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento.

La nomina dell'OVC nonché l'eventuale revoca (per giusta causa) sono di

competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'OVC deve essere in possesso di requisiti di adeguata professionalità.

Per quanto concerne i requisiti di onorabilità, non possono essere nominati Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. «*Cause di ineleggibilità e di decadenza*».

Al fine di consentire la valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione in merito alla sussistenza o meno di motivi di incompatibilità con la funzione o di conflitto di interesse, l'OVC deve comunicare al momento della nomina:

- relazioni di parentela o coniugio (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) con componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché con soggetti apicali della Società;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società e le proprie Partecipate;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 2359 c.c. per la Società;
- funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi presso la Società o le proprie Partecipate;
- la pendenza, in Italia o all'estero, di un procedimento ovvero la condanna penale, anche non passata in giudicato, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cosiddetto «*patteggiamento*»).

Sarà cura dell'OVC comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dovesse intervenire nel corso del mandato.

L'OVC riferisce direttamente al Consiglio d'Amministrazione.

Nello svolgimento della propria funzione l'OVC, a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali specifici di volta in volta richiesti per l'espletamento di alcune attività di controllo, può avvalersi della collaborazione di risorse professionali anche esterne.

L'OVC può adottare proprie procedure utili allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo che provvederà a comunicare ai Destinatari e può istituire gruppi di lavoro su particolari tematiche.

L'OVC presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione il proprio piano d'intervento, individuando le attività che andrà a svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche delle attività dell'OVC,

attribuisce allo stesso un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività, in piena autonomia economica e gestionale.

Detto budget sarà di volta in volta aggiornato a seconda delle specifiche esigenze che si verranno a determinare.

Eventuali superamenti del budget determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall'OVC al Consiglio di Amministrazione.

In caso di temporaneo impedimento dell'OVC, di durata superiore a due mesi, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un supplente. Il supplente cessa dalla carica quando viene meno l'impedimento che ha determinato la sua nomina.

L'Organismo di Controllo e Vigilanza resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che l'ha nominato, ed è comunque rinnovabile.

10.1 Esercizio dei poteri di controllo

L'OVC può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di controllo e di verifica riguardo all'applicazione del Modello Organizzativo.

Nell'esercizio di tali poteri potrà richiedere di consultare la documentazione inerente l'attività svolta dai Destinatari preposti alle fasi dei processi a rischio oggetto di controllo e/o di ispezione, estraendone eventualmente copia, nonché effettuare interviste e richiedere, se del caso, relazioni scritte.

Nell'esecuzione di tali operazioni dovrà tenere costantemente informato e collaborare con il responsabile della funzione interessata.

In particolare sono previste:

- **verifiche su singoli atti:** a tal fine periodicamente procederà ad una verifica degli atti e dei contratti relativi ai processi a rischio, secondo modalità dallo stesso individuate;
- **verifiche dei Protocolli:** a tal fine procederà periodicamente ad una verifica dell'efficacia e dell'attuazione dei Protocolli del presente Modello Organizzativo;
- **verifica del livello di conoscenza del Modello Organizzativo:** a tal fine l'OVC verificherà il grado di conoscenza e analizzerà le richieste di

chiarimenti o le segnalazioni pervenute.

L'OVC, a seguito delle verifiche effettuate, può segnalare ai Destinatari eventuali osservazioni e/o suggerimenti.

L'attività svolta dall'OVC è documentata, anche in forma sintetica. La relativa documentazione deve essere custodita dallo stesso OVC in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza, anche nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nello svolgimento delle attività della Società all'OVC non competono, né possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale, organizzativo o disciplinare, limitandosi il compito dello stesso alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello Organizzativo.

10.2 Segnalazioni di violazione del Modello Organizzativo

Qualora l'OVC, nel corso della sua attività di verifica e controllo, rilevasse inosservanze o violazioni del Modello Organizzativo, ovvero inosservanze e violazioni venissero a lui segnalate da altre funzioni aziendali, deve darne tempestiva informazione al responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la violazione ed alla Direzione Centrale Personale, Sistemi Informativi e Operations segnalando le inosservanze e le violazioni rilevate, al fine di promuovere l'avvio del procedimento previsto dal Sistema Disciplinare nei confronti del soggetto responsabile della violazione.

Qualora la violazione sia di particolare gravità (per le conseguenze che potrebbero derivare alla società, per le implicazioni che potrebbe avere nel Processo a Rischio, per il ruolo del soggetto che l'ha posta in essere), l'OVC informa il Consiglio di Amministrazione.

10.3 Verifica dell'efficacia e dell'adeguamento costante del Modello Organizzativo

L'OVC, coordinandosi con i responsabili delle Funzioni interessate dal controllo,

deve verificare periodicamente l'efficacia e l'idoneità del Modello Organizzativo a prevenire la commissione degli illeciti.

L'OVC, a seguito delle verifiche effettuate, delle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché dell'eventuale insorgenza di nuovi processi a rischio, propone agli organi competenti gli adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo che ritiene opportuni.

10.4 Informazioni dell'OVC agli organi sociali

L'OVC riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e mantiene rapporti con il Collegio Sindacale in ordine alle tematiche inerenti il Modello Organizzativo.

L'OVC informa, anche per iscritto, il Consiglio di Amministrazione - e, ove richiesto o ritenuto opportuno, il Collegio Sindacale - in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello Organizzativo almeno semestralmente (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, nonché l'eventuale aggiornamento dei processi a rischio) o, in tempi diversi, con riferimento a specifiche e significative situazioni.

Il Consiglio di Amministrazione di Sperling & Kupfer Editori s.p.a. potrà chiedere all'OVC di riferire sulla propria attività ed, inoltre, di conferire con lo stesso.

L'OVC è competente a fornire i chiarimenti opportuni in presenza di problematiche interpretative o di quesiti relativi al Modello Organizzativo.

10.5 Flussi informativi all'OVC

Il Decreto contempla, tra i requisiti di idoneità del Modello Organizzativo, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'OVC.

Ai fini di cui sopra, l'OVC identifica in via generale o su base particolare le informazioni rilevanti ai fini della verifica dell'adeguatezza e dell'osservanza del Modello Organizzativo, che devono essergli trasmesse, nei tempi e nei modi definiti dall'OVC medesimo, da parte dei Destinatari del Modello Organizzativo.

Devono, pertanto, essere portati a conoscenza dell'OVC, con le modalità previste dai Protocolli, tutte le informazioni e tutti i documenti che attengono i Processi a Rischio.

Inoltre i Destinatari hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'OVC le seguenti informazioni:

- provvedimenti provenienti dalla Magistratura, da organi di Polizia Giudiziaria, o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie rilevanti ai sensi del Decreto riguardanti Sperling & Kupfer Editori s.p.a. e/o i Destinatari stessi;
- la commissione o il tentativo di commissione di condotte illecite previste dal Decreto;
- eventuali violazioni alle modalità comportamentali ed operative fissate nel Modello Organizzativo di cui siano direttamente o indirettamente venuti a conoscenza;
- in ogni caso, qualsiasi atto, fatto, evento od omissione rilevato od osservato nell'esercizio delle responsabilità e dei compiti assegnati, con profilo di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- osservazioni sull'adeguatezza del sistema di controllo, evidenziando le esigenze emergenti.

Gli obblighi di segnalazione di cui sopra devono essere espletati in forma non anonima e mediante comunicazione scritta, da inviare direttamente all'OVC a mezzo posta ovvero tramite inoltro di email all'indirizzo di posta elettronica odv.sperling@mondadori.it.

L'OVC garantisce l'assoluto anonimato agli autori delle segnalazioni. L'OVC a fronte di una segnalazione, sulla base di informazioni/conoscenze di cui dispone, può:

- non dar luogo ad ulteriori indagini e verifiche, eventualmente informando la persona segnalante;
- espletare tutte le attività di ispezione controllo per accertare la sussistenza del fatto segnalato.

A tal fine, ogni segnalazione/comunicazione inviata all'OVC è conservata dall'OVC medesimo in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003.

Oltre agli obblighi di segnalazione di cui sopra, il Vertice Aziendale è tenuto a comunicare all'OVC:

- a) ogni cambiamento avente ad oggetto sia il sistema delle deleghe che la struttura organizzativa di Sperling & Kupfer Editori s.p.a.;
- b) le operazioni societarie straordinarie di Sperling & Kupfer Editori s.p.a.;
- c) ogni nuova attività aziendale;
- d) ogni informazione rilevante per il rispetto, il funzionamento e l'adeguamento

del Modello Organizzativo.

Le modalità e le tempistiche del flusso informativo all'OVC potranno essere normate più in dettaglio dallo stesso OVC.

L'eventuale omessa o ritardata comunicazione all'OVC dei flussi informativi sopra elencati sarà considerata violazione del Modello Organizzativo e potrà essere sanzionata secondo quanto previsto dal Sistema Disciplinare di cui alla successiva sezione III.

SEZIONE III – Disposizioni sanzionatorie

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto del Modello Organizzativo coerentemente con quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) di categoria applicati al personale dipendente.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione del Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto.

11.0 Criteri Generali di irrogazione delle sanzioni

Nei singoli casi, il tipo e l'entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di seguito elencati:

- a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto;
- e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, potrà essere applicata la sanzione più grave.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall'eventuale instaurazione del procedimento e/o dall'esito dell'eventuale giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività.

11.1 Quadri e Impiegati

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto, ferma la

preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di cui sopra, nei confronti di quadri ed impiegati.

I Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto del Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli, in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OVC del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe;
- e) nella omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione del Modello Organizzativo.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

II Sanzioni

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari, in ragione della gravità delle inosservanze:

- a) biasimo verbale;
- b) biasimo scritto;
- c) multa nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria;
- d) sospensione dalla retribuzione e dal servizio nei limiti di quanto previsto dai rispettivi CCNL di categoria;
- e) licenziamento senza preavviso.

Ove i dipendenti sopra indicati siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione può comportare la revoca della procura stessa.

a) Biasimo verbale

La sanzione del biasimo verbale potrà essere comminata nei casi di lieve

violazione colposa del Modello Organizzativo o di errori procedurali dovuti a negligenza.

b) Biasimo scritto

La sanzione del biasimo scritto potrà essere comminata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui alla lettera a).

c) Multa

Oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del biasimo scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa compromettere, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del Modello Organizzativo.

d) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio

La sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio potrà essere comminata nei casi di gravi violazioni del Modello Organizzativo, tali da esporre la Società a responsabilità nei confronti dei terzi, nonché nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione della multa.

e) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata per mancanze così gravi da far venir meno il rapporto fiduciario con la società e non consentire, pertanto, la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. violazione del Modello Organizzativo avente rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta degli stessi, realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo rilevante ai sensi del Decreto;
- ii. violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OCV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dipendente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

11.2 Dirigenti

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del Decreto e nell'ambito delle vigenti norme di legge e di contratto, le sanzioni indicate nel presente punto potranno essere applicate, tenuto conto dei criteri generali di irrogazione, nei confronti dei dirigenti.

I Violazioni

Le sanzioni potranno essere applicate nel caso di violazioni consistenti:

- a) nel mancato rispetto del Modello Organizzativo;
- b) nella mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti relativi ai Protocolli in modo da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa;
- c) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OCV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- d) nell'inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di estrema necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al superiore gerarchico;
- e) nell'omessa supervisione, controllo e vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione dei Protocolli;
- f) nell'inosservanza dell'obbligo di informativa all'OVC e/o al diretto superiore gerarchico circa eventuali violazioni del Modello Organizzativo poste in essere da altri dipendenti, di cui si abbia prova diretta e certa;
- g) se di competenza, mancata formazione e/o mancato aggiornamento e/o omessa comunicazione al personale operante nell'ambito dei processi regolati dai Protocolli.

L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al precedente paragrafo, da parte dei dirigenti è sanzionata con i seguenti provvedimenti disciplinari in ragione della gravità delle inosservanze, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro:

- a) censura scritta;
- b) licenziamento senza preavviso.

Ove i dirigenti siano muniti di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della censura scritta potrà comportare anche la revoca della procura stessa.

a) Censura scritta

La sanzione della censura scritta potrà essere comminata nei casi di violazione colposa del Modello Organizzativo.

b) Licenziamento senza preavviso

La sanzione del licenziamento senza preavviso potrà essere comminata nei casi da cui derivi una lesione del rapporto di fiducia tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, quali a titolo esemplificativo e non tassativo:

- i. la violazione del Modello Organizzativo avente rilevanza esterna e/o l'elusione fraudolenta degli stessi realizzata con un comportamento diretto alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo rilevante ai sensi del Decreto;
- ii. la violazione e/o l'elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OVC del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione.

Qualora il dirigente sia incorso in una delle mancanze passibili di licenziamento, la Società potrà disporre la sospensione cautelare con effetto immediato.

Nel caso in cui la Società decida di procedere al licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

11.3 Vertice aziendale

Le sanzioni indicate nel presente punto, potranno essere applicate nei confronti del vertice aziendale, come sopra definito.

I Violazioni

Quanto previsto nel presente paragrafo potrà essere applicato nel caso di violazioni da parte dei soggetti suddetti, consistenti:

- a) nel mancato rispetto del Modello Organizzativo;
- b) nella violazione e/o nella elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione

- prevista dai Protocolli ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OVC del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) nella violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
 - d) nella violazione dell'obbligo di informativa all'OVC e/o all'eventuale soggetto sovraordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.
- L'elenco delle fattispecie è a titolo esemplificativo e non esaustivo.

II Misure di tutela

A seconda della gravità dell'infrazione e su conforme decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potranno essere applicate misure di tutela, nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, ivi compresa la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto.

Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà proporre all'assemblea di procedere anche alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della misura di tutela è fatta, comunque, salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

III Coesistenza di più rapporti in capo al medesimo soggetto

Nel caso di violazioni poste in essere da un soggetto di cui al presente paragrafo, che rivesta, altresì, la qualifica di lavoratore subordinato, verranno applicate le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili.

11.4 Collaboratori e Consulenti ed altri Soggetti Terzi

Potrà essere disposta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei confronti di collaboratori, di fornitori, di consulenti ed in generale dei Soggetti Terzi (più brevemente «Terzi»), che operano per la Società e sono sottoposti al coordinamento o vigilanza da parte della stessa che abbiano posto in essere le violazioni di quanto previsto nel documento «*Linee di Condotta del Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo*».

Resta salva, in ogni caso, l'eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti.

I Violazioni

In particolare la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ex art. 1456 c.c. potrà essere dichiarata da parte di Sperling & Kupfer Editori s.p.a. nel caso in cui i Terzi abbiano:

- a) violato le Linee di Condotta attinenti l'oggetto dell'incarico ovvero abbiano posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un illecito rilevante ai sensi del Decreto;
- b) violato e/o eluso il sistema di controllo di Sperling & Kupfer Editori s.p.a., anche attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione attinente l'incarico ovvero abbiano impedito ai soggetti preposti e all'OVC il controllo e/o l'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- c) omesso di fornire ad Sperling & Kupfer Editori s.p.a. e/o ai suoi organi di controllo la documentazione attestante l'attività svolta ovvero l'abbiano fornita incompleta o non veritiera impedendo così la trasparenza e verificabilità della stessa;
- d) violato, anche attraverso comportamenti omissivi, norme, regolamenti e/o altre disposizioni aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

SEZIONE IV - Protocolli

- **PT1** *“Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione”*
- **PT2** *“Gestione delle Visite Ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio”*
- **PT3** *“Ricorso alla finanza agevolata”*
- **PT4** *“Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate”*
- **PT5** *“Gestione delle informazioni riservate e privilegiate”*
- **PT6** *“Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza”*
- **PT7** *“Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali”*
- **PT8** *“Gestione dei diritti d'autore”*
- **PT9** *“Acquisto / produzione di beni per vendite congiunte”*

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 Sperling & Kupfer
Protocollo PT1 <i>"Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

PROTOCOLLO

Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT1 <i>"Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

INDICE

<i>1.0</i>	<i>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>2.0</i>	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	<i>3</i>
<i>3.0</i>	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i>	<i>4</i>
<i>4.0</i>	<i>MODALITÀ OPERATIVE</i>	<i>6</i>
<i>4.1</i>	<i>LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA</i>	<i>6</i>
<i>4.2</i>	<i>FLUSSO OPERATIVO</i>	<i>7</i>
<i>5.0</i>	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC</i>	<i>9</i>

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, le **modalità operative ed i flussi informativi verso l'OVC a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, **che intrattengano rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto o nell'interesse della Società** (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»).

Sono escluse dall'ambito di applicazione del Protocollo le attività di gestione:

- delle verifiche ispettive presso le sedi della Società, in quanto regolate dallo specifico Protocollo PT2 *Gestione delle visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio*, a cui si rimanda;
- delle operazioni di finanza agevolata, in quanto regolate dallo specifico Protocollo PT3 *Ricorso alla Finanza agevolata*, a cui si rimanda.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa **divieto** di:

- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno)¹;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, offerta di intrattenimento, ecc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli stessi;
- esibire documenti falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli enti eroganti in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- individuare all'interno della Pubblica Amministrazione il funzionario che, in ragione del proprio incarico specifico ovvero in quanto responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990, è il soggetto a cui rivolgersi;
- documentare i rapporti con il soggetto così individuato;
- riferire con tempestività e completezza al proprio responsabile gerarchico in merito agli

¹ ad esempio di "regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore": così, art. 3, D.M. 28.11.2000 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

avanzamenti delle singole fasi del procedimento;

- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi.
- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria;
- astenersi da qualsiasi comportamento che possa indurre un soggetto terzo a rilasciare false dichiarazioni o a non rilasciare dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarsi alle ricerche di questa;
- mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**².

Tuttavia, nell'ambito delle attività svolte dalla Società, sono state individuate le *Funzioni Responsabili* deputate a tenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione alle attività di seguito descritte.

In particolare:

- a) alla **Direzione Centrale Personale, Sistemi Informativi e Operations** competono:
 - i rapporti con gli enti previdenziali e assicurativi e gli adempimenti di legge in materia di lavoro e previdenza;
 - i rapporti conseguenti ad azioni giudiziali e stragiudiziali civili, penali ed amministrative, in materia giuslavorista;
 - i rapporti con il Garante della Privacy e con i Funzionari degli Enti Pubblici per gli adempimenti relativi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza (VVFF, ASL, ecc.);
- b) alla **Funzione Amministrazione e Bilancio di Gruppo – Affari Tributarî**, operante nell'ambito della **Direzione Centrale Finanza Amministrazione e Controllo**, competono:
 - i rapporti in materia fiscale e tributaria;
 - i rapporti conseguenti ad azioni giudiziali e stragiudiziali civili, penali ed amministrative, in materia fiscale e tributaria;
- c) alla **Direzione Affari Societari e Legali**, operante nell'ambito della **Direzione Centrale Finanza Amministrazione e Controllo**, competono:
 - i rapporti in materia di adempimenti e comunicazioni di natura societaria (Consob, Borsa Italiana, Banca d'Italia e U.I.C.);
 - i rapporti con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

² Le funzioni della Capogruppo sono individuate in corsivo sottolineato.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 Sperling & Kupfer
Protocollo PT1 "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione"	Rev. n. 3 del 14/03/2011

- i rapporti conseguenti ad azioni giudiziali e stragiudiziali civili, penali ed amministrative, ad eccezione di quelle in materia fiscale e tributaria di competenza della Funzione Amministrazione e Bilancio di Gruppo e di quelle in materia giuslavorista di competenza della Direzione Centrale Personale, Sistemi Informativi e Operations;
- d) all'**Ufficio Diritti** competono i rapporti con la SIAE in relazione alla gestione dei diritti d'autore;
- e) alla **Funzione Marketing** competono i rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione.

I Destinatari non appartenenti alle Funzioni Responsabili che, nell'espletamento delle proprie attività dovessero, per qualsiasi motivo, trovarsi ad avere rapporti con la Pubblica Amministrazione in una delle aree di attività sopra menzionate, dovranno attivare la Funzione Responsabile, collaborando e coordinandosi con la stessa al fine di garantire il rispetto del Protocollo.


Qualora non sia identificata la Funzione Responsabile, i Destinatari dovranno darne immediata comunicazione al proprio Responsabile Gerarchico ed all'Organismo di Vigilanza e di Controllo.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT1 <i>"Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

4.0 MODALITÀ OPERATIVE


E' di seguito indicato il flusso relativo alle modalità operative a cui le funzioni aziendali coinvolte dal processo sono tenute ad attenersi:

4.1 LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Unità Organizzativa interna
	Società / Ente esterno
	Attività
	Archivio cartaceo
	Scambio dati / operativo
	Documento
	Flusso informativo verso l'OVC

4.2 FLUSSO OPERATIVO

Rapporti Generali con la Pubblica Amministrazione



ISTRUZIONI

Le Funzioni Responsabili sono le sole deputate a comunicare (trasmettere informazioni e/o documentazione, fornire chiarimenti, delucidazioni e ulteriori dati) o instaurare trattative commerciali (sottoporre offerte, partecipare a gare, accettare ordini, ecc.) con la Pubblica Amministrazione.

Per la procedura riguardante le **trattative commerciali** con la Pubblica Amministrazione si rimanda allo specifico flusso "**Rapporti commerciali con la Pubblica Amministrazione**"

La Funzione Responsabile è tenuta a conservare un'evidenza documentale delle richieste ricevute, dei documenti forniti nonché delle informazioni e dei dati comunicati.

Rapporti Commerciali con la Pubblica Amministrazione

ISTRUZIONI



Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT1 "Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione"	Rev. n. 3 del 14/03/2011

5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC

In relazione al processo regolamentato nel Protocollo sono di seguito sintetizzati i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo:

- **Funzione Marketing con cadenza trimestrale:** elenco valorizzato dei contratti conclusi o in fase di attuazione con gli Enti della Pubblica Amministrazione, indicando le specifiche di aggiudicazione (gara/affidamento diretto);
- **Direzione Centrale Personale, Sistemi Informativi e Operations:** informativa in merito all'assunzione di un rappresentante della Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, o di parente e affine dello stesso, in relazione con la Società.
- **Tutti i Destinatari:**
 - eventuali tentativi di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui si dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza. In tale circostanza deve esserne data comunicazione anche al proprio Responsabile gerarchico;
 - criticità emerse nel corso dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 Sperling & Kupfer
Protocollo PT2 <i>"Gestione delle Visite Ispettive da parte Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

PROTOCOLLO

Gestione delle Visite Ispettive
da parte di Pubblici Ufficiali o
Incaricati di Pubblico Servizio

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT2 <i>"Gestione delle Visite Ispettive da parte Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

INDICE

<i>1.0</i>	<i>SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>2.0</i>	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	<i>3</i>
<i>3.0</i>	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i>	<i>4</i>
<i>4.0</i>	<i>MODALITÀ OPERATIVE</i>	<i>5</i>
<i>4.1</i>	<i>LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA</i>	<i>5</i>
<i>4.2</i>	<i>FLUSSO OPERATIVO</i>	<i>6</i>
<i>5.0</i>	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC</i>	<i>7</i>

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT2 "Gestione delle Visite Ispettive da parte Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio"	Rev. n. 3 del 14/03/2011

1.0 SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, le **modalità operative ed i flussi informativi verso l'OVC a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che **intrattengano rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio per conto o nell'interesse della Società, in occasione di verifiche, controlli e accertamenti sul rispetto degli adempimenti fiscali, legali, previdenziali, societari ed amministrativi in genere** (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»).

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa **divieto** di:

- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno)¹;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, offerta di intrattenimento, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- accettare regali, omaggi o altre utilità provenienti da Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio o da incaricati di un pubblico servizio, ovvero cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti dagli stessi;
- esibire documenti falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- riferire con tempestività e completezza al proprio responsabile gerarchico in merito agli avanzamenti delle singole fasi del procedimento;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico eventuali comportamenti posti in essere da persone operanti nell'ambito della controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi.
- evitare qualsiasi comportamento che abbia lo scopo, od anche solo l'effetto, di ostacolare l'esercizio delle funzioni dell'Autorità Giudiziaria;
- mantenere, nel rapporto con l'Autorità Giudiziaria, un contegno improntato a criteri di trasparenza e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutte le informazioni, i dati ed i documenti eventualmente richiesti.

¹ ad esempio di "regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore": così, art. 3, D.M. 28.11.2000 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT2 "Gestione delle Visite Ispettive da parte Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio"	Rev. n. 3 del 14/03/2011

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**².

Tuttavia, nell'ambito delle attività svolte dalla Società, sono state individuate le *Funzioni Responsabili* deputate a tenere i rapporti con la Pubblica Amministrazione in relazione alle attività di seguito descritte, coordinandosi in ogni caso con la **Direzione Affari Societari e Legali**.

In particolare:

- a) alla **Direzione Centrale Personale, Sistemi Informativi e Operations** competono:
 - gestione di verifiche, controlli e accertamenti in materia giuslavorista e previdenziale;
 - gestione di verifiche, controlli e accertamenti da parte del Garante della Privacy e con i Funzionari degli Enti Pubblici preposti alle verifiche presso gli immobili relative all'ambiente di lavoro e alla sicurezza (VVFF, ASL, ecc.);
- b) alla **Funzione Amministrazione e Bilancio di Gruppo – Affari Tributarî**, operante nell'ambito della **Direzione Centrale Finanza Amministrazione e Controllo**, competono:
 - gestione di verifiche, controlli e accertamenti in materia fiscale e tributaria;

Nel caso in cui la Funzione Responsabile sia la **Direzione Affari Societari e Legali**, sarà necessario il coinvolgimento del Responsabile della **Funzione Amministrazione e Bilancio di Gruppo – Affari Tributarî** al fine di garantire una maggiore trasparenza del processo.

I Destinatari non appartenenti alle Funzioni Responsabili che, nell'espletamento delle proprie attività dovessero, per qualsiasi motivo, trovarsi ad avere rapporti con la Pubblica Amministrazione, dovranno attivare la Funzione Responsabile, collaborando e coordinandosi con la stessa al fine di garantire il rispetto del Protocollo.

Qualora non sia identificata la Funzione Responsabile, i Destinatari dovranno darne immediata comunicazione al proprio Responsabile Gerarchico ed all'Organismo di Vigilanza e di Controllo.


² Le funzioni della Capogruppo sono individuate in corsivo sottolineato.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT2 <i>"Gestione delle Visite Ispettive da parte Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011


4.0 MODALITÀ OPERATIVE

E' di seguito indicato il flusso relativo alle modalità operative a cui le funzioni aziendali coinvolte dal processo sono tenute ad attenersi:

4.1 LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Unità Organizzativa interna
	Unità Organizzativa di Gruppo
	Società / Ente esterno
	Attività
	Scambio dati / operativo
	Documento
	Flusso informativo verso l'OVC

4.2 FLUSSO OPERATIVO



ISTRUZIONI

Nel caso di verifiche, controlli e accertamenti sul rispetto degli adempimenti fiscali, legali, previdenziali, societari ed amministrativi in genere, alle ispezioni, nelle fasi più qualificanti (quali ad esempio l'apertura dell'ispezione, la consegna di documenti, la firma dei verbali periodici, ecc.) devono partecipare **almeno due soggetti**: il Responsabile della Funzione interessata (anche "Funzione Responsabile") e la Direzione Affari Societari e Legali di Gruppo o loro delegati qualificati (se opportuno possono avvalersi di Professionisti esterni e/o profili professionali interni). Qualora la Funzione Responsabile sia il Legale deve essere assicurata la presenza del Responsabile della Funzione Amministrazione e Bilancio di Gruppo - Affari Tributari.

Le Funzioni Responsabili sono tenute a conservare le evidenze relative alle informazioni fornite, ai verbali e a qualunque documento inerente l'ispezione. In ogni caso, qualsiasi comunicazione, anche successiva all'ispezione, compreso il verbale interno predisposto sulla base dell'apposito modulo [*allegato I*], deve essere redatta dalla Funzione Responsabile, controfirmata dalla Funzione Legale di Gruppo o Amministrativa - qualora sia interessata la Direzione Affari Societari e Legali - ed inviata in copia all'Organismo di Vigilanza e di Controllo.

I verbali e le comunicazioni devono essere **sottoscritti** unicamente **dai soggetti muniti degli occorrenti poteri sulla base delle delibere consiliari / procure vigenti**.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT2 "Gestione delle Visite Ispettive da parte Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio"	Rev. n. 3 del 14/03/2011

5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC

In relazione al processo regolamentato nel Protocollo sono di seguito sintetizzati i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo:

- **Direzione Affari Societari e Legali**: copia di qualsiasi comunicazione, anche successiva all'ispezione, compreso il verbale interno predisposto sulla base dell'apposito modulo [*allegato 1*] controfirmato dalla Funzione Responsabile.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT2 <i>"Gestione delle Visite Ispettive da parte Pubblici Ufficiali o incaricati di pubblico servizio"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

Allegato 1 (esempio verbale in occasione di verifiche, controlli e accertamenti)

VERBALE (IN OCCASIONE DI VERIFICHE, CONTROLLI E ACCERTAMENTI)			
Luogo della verifica (località / unità operativa)	Data e ora inizio verifica		
	Data e ora fine verifica		
PRESENTI			
Nome	Ruolo		
OGGETTO DELLA VERIFICA			
CONCLUSIONI			
Funzione Responsabile		Legale / Amministrazione	
Data_____	Firma_____	Data_____	Firma_____

PROTOCOLLO

Ricorso alla finanza agevolata

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 Sperling & Kupfer
Protocollo PT3 <i>“Ricorso alla finanza agevolata”</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

INDICE

<i>1.0</i>	<i>SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>2.0</i>	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	<i>3</i>
<i>3.0</i>	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i>	<i>4</i>
<i>4.0</i>	<i>MODALITÀ OPERATIVE</i>	<i>5</i>
<i>4.1</i>	<i>LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA</i>	<i>5</i>
<i>4.2</i>	<i>FLUSSO OPERATIVO</i>	<i>6</i>
<i>5.0</i>	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC.....</i>	<i>9</i>

1.0 SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, le **modalità operative ed i flussi informativi verso l'OVC a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che **intrattengano rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio per conto o nell'interesse della Società, in occasione di operazioni di finanza agevolata¹** (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»).

I rapporti con i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio in occasione di ispezioni e/o verifiche attinenti ad operazioni di finanza agevolata sono regolati dallo specifico Protocollo PT2 Gestione delle visite ispettive da parte di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, a cui si rimanda.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità espone nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa **divieto** di:

- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno)²;
- ricorrere ad altre forme di aiuti o contribuzioni (sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, offerta di intrattenimento, etc.) che abbiano le stesse finalità vietate al punto precedente;
- esibire documenti falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre i funzionari della Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- laddove gli adempimenti vengano effettuati utilizzando il sistema informatico/telematico della Pubblica Amministrazione, alterare lo stesso ed i dati inseriti in qualsivoglia modo procurando un danno alla Pubblica Amministrazione stessa.

¹ Per **Finanza Agevolata** si intende qualsiasi, **contributo, sovvenzione o finanziamento che abbiano una finalità pubblica predefinita** (ed espressa nel provvedimento di concessione), che la Società abbia conseguito dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea.

In particolare, i **contributi** sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazione), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente Pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le **sovvenzioni** sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o “una tantum”. I **finanziamenti** sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o lungo termine e con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente Pubblico.

² ad esempio di “regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore”: così, art. 3, D.M. 28.11.2000 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

A tale fine occorre, in particolare, **mantenere opportune registrazioni di tutte le attività concernenti la pratica**, in particolare nei momenti di contatto con la Pubblica Amministrazione e/o Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**³.

Tuttavia, nell'ambito delle attività svolte dalla Società, la Funzione Responsabile principalmente deputata a tenere i rapporti con i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito delle operazioni di finanza agevolata è la **Direzione Finanza e Circolante di Gruppo** dipendente dalla Direzione Centrale Finanza Amministrazione e Controllo.

La **Direzione Centrale Personale, Sistemi Informativi e Operations** è, altresì, responsabile della gestione della pratica limitatamente a progetti riguardanti lo sviluppo delle Risorse Umane.



I Destinatari non appartenenti alle Funzioni Responsabili che, nell'espletamento delle proprie attività dovessero, per qualsiasi motivo, trovarsi ad avere rapporti con la Pubblica Amministrazione in una delle aree di attività sopra menzionate, dovranno attivare la Funzione Responsabile, collaborando e coordinandosi con la stessa al fine di garantire il rispetto del Protocollo.

³ Le funzioni della Capogruppo sono individuate in corsivo sottolineato.


4.0 MODALITÀ OPERATIVE

E' di seguito indicato il flusso relativo alle modalità operative a cui le funzioni aziendali coinvolte dal processo sono tenute ad attenersi:

4.1 LEGENDA SIMBOLOGIA UTILIZZATA

	Unità Organizzativa interna
	Unità Organizzativa di Gruppo
	Società / Ente esterno
	Attività
	Verifica / decisione
	Scambio dati / operativo
	Processo aziendale interessato dal Protocollo ma <u>non rilevante</u> ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001
	Documento
	Archivio Informatico
	Riferimento fine pagina
	Flusso informativo verso l'OVC

4.2 FLUSSO OPERATIVO



ISTRUZIONI

La Funzione Amministrazione interagisce con la Funzione Richiedente nella definizione (in termini di fattibilità Finanziaria relativamente al ricorso alla finanza agevolata) del Progetto ed in particolare, sulla base delle informazioni e dei dati raccolti, esamina la struttura (rischio di tasso e di cambio, garanzie, ecc.) della operazione finanziaria e ne valuta la reale convenienza economica, documentando in forma scritta le conclusioni raggiunte.

Il documento deve essere controfirmato dal Responsabile della Direzione Finanza e Circolante di Gruppo.

Completata la valutazione finanziaria la funzione Amministrazione deve inoltrare alla funzione Legale una richiesta scritta contenente:

- il riferimento al Progetto e il suo condizionamento all'ottenimento della agevolazione;
- l'entità della agevolazione richiesta ed i relativi vantaggi economici;
- i tempi di realizzazione.

La funzione Legale di Gruppo, in possesso del precedente documento, accerta la sussistenza dei presupposti legali per ottenere l'agevolazione.

L'esito dell'accertamento deve essere documentato in forma scritta e controfirmato dal Responsabile della funzione Legale di Gruppo.


L'Amministrazione provvede ad informare il Consiglio di Amministrazione sui contenuti dell'operazione con l'intento di ottenerne l'autorizzazione a procedere e di nominare l'eventuale Procuratore.

Superate positivamente le precedenti verifiche, l'Amministrazione, supportata dalla Funzione Finanza o Personale di Gruppo limitatamente a progetti riguardanti lo sviluppo delle Risorse Umane, istruisce la Pratica per l'ottenimento delle agevolazioni:

- protocolla la Pratica nello specifico sistema informativo (Quaderno Pratica);
- informa opportunamente l'OVC dell'avvio della Pratica;
- intrattiene, con il supporto della Funzione Richiedente e coinvolgendo / coordinando le altre funzioni interessate, i rapporti con i Funzionari Pubblici per la definizione degli aspetti burocratici;
- aggiorna la Pratica continuativamente secondo quanto previsto dal Quaderno Pratica (si veda lo schema allegato al presente protocollo).

La funzione Tesoreria o Personale di Gruppo al termine delle attività istruttorie predisponde, nella forma richiesta dalle vigenti disposizioni, la domanda di agevolazione (Pratica).

ISTRUZIONI




L'Amministrazione con l'ausilio della Funzione Personale di Gruppo per le pratiche riguardanti le Risorse Umane, al termine delle precedenti attività, predispone una sintetica nota informativa sulla Pratica. La nota deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- riferimenti al Progetto (finalità e tempi);
- esito dei pareri espressi dalle Funzioni Finanza e Legale di Gruppo;
- entità della agevolazione richiesta;
- impegni assunti.

L'Amministratore Delegato, vista la Nota Informativa e ricorrendo eventualmente ad ulteriori approfondimenti decide di approvare (controfirmandola) o di rinviare all'Amministrazione la Pratica.

La Funzione Tesoreria o Personale di Gruppo, opportunamente supportata dalla Funzione Richiedente e dalle altre funzioni aziendali e di Gruppo, resta a disposizione dell'Ente Pubblico per fornire chiarimenti, delucidazioni e ulteriori documenti eventualmente richiesti a supporto e/o complemento della Pratica. Tali attività, possibilmente formalizzate in forma scritta, devono essere annotate nel Quaderno Pratica.



5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC

In relazione al processo regolamentato nel Protocollo sono di seguito sintetizzati i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo:

- **Direzione Finanza e Circolante di Gruppo, con il supporto della Funzione Tesoreria o Direzione Centrale Personale, Sistemi Informativi e Operations:**
 - informano l'OVC dell'avvio della Pratica;
 - trasmettono la delibera della erogazione alle agevolazioni;
 - semestralmente trasmettono una sintesi riepilogativa delle pratiche in essere e in attesa di erogazione.
- **tutti i Destinatari:**
 - eventuali tentativi di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione di cui si dovesse essere destinatario o semplicemente a conoscenza. In tale circostanza deve essere comunicato anche al proprio Responsabile gerarchico;
 - anomalie o fatti straordinari nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

FAC - SIMILE QUADERNO PRATICA

PROGETTO (1)				NR. PROTOCOLLO (2)	
				DATA (3)	
FUNZIONE RICHIEDENTE (4)			CAPO PROGETTO (5)		
RIFERIMENTO LEGISLATIVO (6)			ESITO ESAME DIREZIONE FIN. E CIRC. DI GRUPPO (7)		
VANTAGGI ATTESI (8)			ESITO ESAME DIREZIONE AFFARI SOCIETARI E LEGALI (9)		
RESPONSABILE FUNZIONE (10)			SUB - RESPONSABILI (11)		
DATA PRESENTAZIONE DOMANDA		DATA DELIBERA DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE		DATA CHIUSURA PRATICA	
DATA (12)	ATTIVITA' (13)	INCARICATI AME (14)	CONTROPARTE PUBBLICA (15)	ESITO ATTIVITA'	RIF. (16)

NOTE ESPLICATIVE AL FAC - SIMILE QUADERNO PRATICA

- (1) Progetto di riferimento per cui viene avviata la Pratica di richiesta di finanza agevolata
- (2) N. progressivo univoco di riferimento della Pratica
- (3) Data di apertura del Quaderno Pratica riferito allo specifico Progetto
- (4) Unità Organizzativa interna responsabile del Progetto che prevede il ricorso ad una forma di finanza agevolata
- (5) Generalità del Responsabile
- (6) Norme di riferimento per la richiesta di finanza agevolata relativa alla Pratica
- (7) Sintesi della valutazione economica effettuata dalla Direzione Finanza e Circolante di Gruppo
- (8) Entità della agevolazione richiesta e relativi vantaggi economici
- (9) Sintesi dell'accertamento effettuato dalla Direzione Affari Societari e Legali di Gruppo in merito alla sussistenza dei presupposti legali per ottenere l'agevolazione
- (10) Responsabile della Funzione Amministrazione
- (11) Soggetti interni / collaboratori aventi rapporti diretti, nell'ambito della pratica, con la Pubblica Amministrazione
- (12) Data della attività oggetto di annotazione
- (13) Indicazione dell'attività nel cui svolgimento si sono intrattenuti rapporti con Funzionari Pubblici
- (14) Soggetti interni o di Gruppo / collaboratori che hanno intrattenuto rapporti diretti, nell'ambito della singola attività, con la Pubblica Amministrazione
- (15) Funzionario Pubblico controparte nello svolgimento della singola attività
- (16) Riferimento univoco a documenti di rilievo che devono essere conservati nell'archivio della Pratica

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 Sperling & Kupfer
Protocollo PT4 <i>"Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

PROTOCOLLO

Tenuta della contabilità,
predisposizione del bilancio e altre
attività correlate

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT4 <i>"Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

INDICE

<i>1.0</i>	<i>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>2.0</i>	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	<i>5</i>
<i>3.0</i>	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i>	<i>5</i>
<i>4.0</i>	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC</i>	<i>6</i>

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità ed i flussi informativi verso l'OVC a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, **nella gestione della contabilità, del bilancio, della fiscalità e delle attività correlate ivi compresi i rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di Revisione** (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»).

Con riferimento all'esistenza di modelli organizzativi idonei a prevenire le ipotesi di reato previste dall'art. 25 ter del Decreto, le attività societarie in genere di Sperling & Kupfer Editori s.p.a. e quelle relative alla formazione ed elaborazione di dati ed informazioni da inserire nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni sociali di legge dirette ai soci o al pubblico, sono soggette - sia per effetto di obblighi legislativi, sia in termini di autoregolamentazione nell'ambito del proprio sistema di corporate governance, sia nell'ambito della gestione delle prassi amministrative - ad una serie di attività di verifica e controllo da parte di organismi interni ed esterni e di specifiche procedure organizzative.

In particolare:

- a. **il bilancio di esercizio** è soggetto a verifica, da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo speciale tenuto dalla Consob, in merito a quanto segue e:
 - regolare tenuta della contabilità sociale e corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nel corso dell'esercizio;
 - corrispondenza del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato con le risultanze delle scritture contabili e con le risultanze degli accertamenti eseguiti;
 - conformità del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato con le norme che li disciplinano.
- b. **al Collegio Sindacale** sono attribuiti poteri e funzioni di vigilanza:
 - sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
 - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
 - sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi;
 - sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai sensi dell'articolo 114, comma 2.
- c. **nell'ambito del sistema di governance della Capogruppo, Sperling & Kupfer Editori s.p.a. è, inoltre, soggetta alle seguenti modalità di controllo:** nell'ambito del *Consiglio di Amministrazione* di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. è stato istituito un *Comitato per il Controllo Interno* con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione e di assistenza e supporto allo stesso nell'attività di verifica dell'adeguatezza del sistema di controllo interno, inteso come l'insieme dei processi

diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti e la salvaguardia dei beni aziendali.

In particolare sono stati attribuiti al Comitato gli incarichi di: (i) valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno; (ii) valutare il piano di lavoro predisposto dai Preposti al Controllo Interno e ricevere le relazioni periodiche degli stessi; (iii) valutare le proposte formulate dalla Società di Revisione per ottenere l'affidamento dell'incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti; (iv) riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e l'adeguatezza del sistema di controllo interno; (v) svolgere gli ulteriori compiti che gli vengano attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, in particolare in relazione ai rapporti con la Società di Revisione e con il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Preposto al Controllo Interno affidando allo stesso la responsabilità, con gli inerenti poteri, di impostare e gestire la revisione interna della società e delle sue controllate, verificare la conformità dell'attività sociale alle normative vigenti, alle direttive e alle procedure aziendali adottate al fine di garantire una sana ed efficiente gestione, nonché al fine di identificare, prevenire e gestire, per quanto possibile, rischi aziendali e frodi a danno della Società.

Il Preposto al Controllo Interno dipende gerarchicamente dall'Amministratore Delegato e riferisce a questi, al Comitato per il Controllo Interno, nonché al Collegio Sindacale.

Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. inoltre, in riferimento a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a. in merito al sistema di controllo interno, ha predisposto il documento «*Linee di indirizzo del sistema di controllo interno*». In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 154-bis del TUF e successive modifiche ed integrazioni il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. ha nominato il Direttore Centrale Finanza, Amministrazione e Controllo quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, provvedendo contestualmente ad assegnargli i poteri, anche di spesa necessari per lo svolgimento delle relative responsabilità.

Al fine di ottemperare alle prescrizioni normative il Dirigente Preposto ha adottato un modello universalmente riconosciuto - il CoSO Report, Internal Control Integrated Framework - per la valutazione del disegno e dell'efficacia del Sistema di Controllo Interno sull'informativa economico-finanziaria periodica.

Tale modello di riferimento consente di valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto a tre dimensioni di analisi (obiettivi, ambito e componenti), per ognuna delle quali sono stati selezionati gli aspetti rilevanti ai fini dell'applicazione nel Gruppo Mondadori.

La descrizione del Gruppo è finalizzata ad individuare le società che presentano elementi di complessità e di significatività tali da farle rientrare nel perimetro dell'analisi.

La descrizione dei settori di attività è finalizzata ad identificare i principali processi di business (secondo lo schema della "catena del valore"), mappandoli rispetto alle società del Gruppo ed a descrivere le principali aree di bilancio impattate da tali processi.

La descrizione delle aree di bilancio è finalizzata a valutarne la complessità dal punto di vista qualitativo a partire dal processo di business alimentante e dal punto di vista quantitativo rispetto alla materialità del saldo.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa **divieto** di:

- porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false sulla Società;
- utilizzare o comunicare ad altri, senza giustificato motivo, le informazioni riservate cui si ha accesso;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale o la Società di Revisione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro, beni in natura o altri benefici a membri del Collegio Sindacale o della Società di Revisione con la finalità di evitare indesiderate ripercussioni.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio dell'attività aziendale;
- tenere comportamenti che rispettino le norme di legge e regolamentari;
- attenersi alle disposizioni di legge poste a salvaguardia dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale, nonché delle riserve obbligatorie;
- mantenere, nei confronti dell'attività di controllo attribuita agli organi sociali, alla Società di Revisione e ai soci, un comportamento tale che permetta agli stessi l'espletamento della loro attività istituzionale;
- mantenere un comportamento che non impedisca o ostacoli l'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
- non condizionare, attraverso false dichiarazioni o attività simulate o altri artifici, il prezzo degli strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato;
- evitare in alcun modo di compromettere l'integrità, la reputazione e l'immagine di Sperling & Kupfer Editori s.p.a.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**¹.

Tuttavia, nell'ambito delle attività svolte dalla Società è stata individuata la Direzione

¹ Le funzioni della Capogruppo sono individuate in corsivo sottolineato.

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT4 <i>"Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

Centrale Finanza, Amministrazione e Controllo quale Funzione Responsabile.

I Destinatari non appartenenti alle Funzione Responsabili dovranno collaborare e coordinarsi con la Funzione Responsabile, al fine di garantire il rispetto del presente Protocollo.

4.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC

In relazione al processo regolamentato nel Protocollo sono di seguito sintetizzati i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo:

- Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari:
 - eventuali anomalie o eventi straordinari riscontrati nell'attività di verifica dei processi amministrativi.
- Direttore Centrale Finanza Amministrazione e Controllo:
 - eventuali osservazioni o rilievi del Collegio Sindacale o della Società di Revisione e/o eventuali anomalie nel rapporto con gli stessi.
- Tutti i Destinatari:
 - ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali previste nel Protocollo.

I Responsabili delle Funzioni aziendali coinvolte nell'ambito del processo, inoltre, garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'OVC – in un archivio ordinato – tutta la documentazione all'uopo necessaria.

PROTOCOLLO

Gestione delle informazioni
riservate e privilegiate

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 Sperling & Kupfer
Protocollo PT5 <i>"Gestione delle informazioni riservate e privilegiate"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

INDICE

<i>1.0</i>	<i>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>2.0</i>	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	<i>4</i>
<i>3.0</i>	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i>	<i>5</i>
<i>4.0</i>	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC</i>	<i>5</i>

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità ed i flussi informativi verso l'OVC a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, **nella gestione delle informazioni riservate e privilegiate** (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»).

Ai fini dell'applicazione del Protocollo si intende:

- per **informazione riservata**: qualunque notizia di carattere confidenziale inerente la **Capogruppo e le sue controllate** o altre società emittenti di cui si viene in possesso in ragione della propria funzione;
- per **informazione privilegiata**¹: "un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari², che, se resa pubblica, potrebbe influire in

¹ A maggiore precisazione della nozione di informazione privilegiata, riferita da un lato al reato di insider trading e dall'altro quando si manifesta l'esigenza di informare il pubblico, sono riportate le indicazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28.3.2006:

« ... Al riguardo si rileva che la direttiva comunitaria sugli abusi di mercato e, conseguentemente, la nuova formulazione del TUF utilizzano la medesima definizione di "informazione privilegiata" per indicare le informazioni sulla base delle quali, da un lato, può consumarsi il reato di insider trading e, dall'altro, si manifesta l'esigenza di informare il pubblico. Tuttavia, le due nozioni di informazione privilegiata - nonostante l'identità di contenuto - non sono pienamente coincidenti in termini di funzione perseguita nelle diverse fattispecie relative alla identificazione dell'abuso e all'adempimento di obblighi informativi. La disclosure imposta agli emittenti dall'art. 114 del TUF si limita, infatti, alle informazioni privilegiate "che riguardano direttamente detti emittenti", vale a dire che sono a essi giuridicamente riferibili, in decisione secondo le regole di governance di natura legale o organizzativa interna applicabili agli emittenti stessi, ovvero informazioni privilegiate che, riguardando direttamente gli emittenti stessi, sono ad essi comunicate da parte di terzi. Una simile restrizione non è prevista invece per la nozione rilevante ai fini della disciplina insider. L'art. 66 del RE, riproducendo testualmente quanto disposto dalla direttiva comunitaria di livello 2 (Direttiva 2003/124/CE), chiarisce inoltre che gli obblighi di disclosure si considerano ottemperati "quando, al verificarsi di un complesso di circostanze o di un evento, sebbene non ancora formalizzati, il pubblico sia stato informato senza indugio". Tale previsione considera condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'imposizione dell'obbligo di disclosure il concreto "verificarsi" degli eventi e circostanze, ancorché in assenza di formalizzazione; essa pertanto differisce dal disposto dell'art. 181 del TUF che definisce un'informazione di carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze o eventi verificatisi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno. Stante questa premessa l'aggiunta della dizione "non ancora formalizzati", ha l'obiettivo di chiarire che sono incluse nell'area oggetto della previsione anche gli eventi o i complessi di circostanze, comunque già nella sostanza verificatisi, in relazione ai quali tuttavia manchi la definitiva ufficializzazione. A titolo di mero esempio, può integrare una fattispecie non ancora formalizzata da comunicare, un'operazione di acquisizione o cessione, compiutamente definita nei contenuti, senza riserva di trattative ulteriori, benché sottoposta alla condizione sospensiva della ratifica da parte dell'organo societario competente dell'emittente quotato.».

² Per "strumenti finanziari", ex art. 1 co. 2 del T.U.F., s'intendono:

- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici;
- f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- g) i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici

modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari³” (art. 181 T.U.F.).

Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:

- “a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.”

Si precisa che un’informazione privilegiata è anche informazione riservata, mentre può non essere vero il contrario.

Se non diversamente specificato per **Informazioni** s’intenderanno di seguito sia le informazioni **riservate** che quelle **privilegiate**.

In relazione agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ed alla prevenzione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato, la **Capogruppo**, ha adottato il Codice di Internal Dealing e le seguenti disposizioni operative:

- **Disposizioni in materia di informativa societaria e di comunicazione all’esterno di documenti ed informazioni price sensitive**: illustra gli obblighi previsti a carico di Arnoldo Mondadori s.p.a. e delle controllate in merito alle informazioni concernenti l’ambito operativo fornite alla capogruppo e da questa comunicate al mercato;
- **Procedura in materia di circolazione interna e comunicazione al pubblico delle Informazioni privilegiate previste dall’art. 181 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58**: regola le modalità di monitoraggio, comunicazione interna ed al pubblico delle informazioni privilegiate;
- **Disposizioni operative per la gestione del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate di cui all’art. 115 bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)**: fornisce i criteri adottati nella tenuta del registro, su supporto cartaceo e/o informatico, e le modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti, la modalità di informativa ai Destinatari e le disposizioni relative agli stessi.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

azionari (equity swaps), anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

h) i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d’interesse, a valute, a merci e ai relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

i) i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d’interesse, su merci e sui relativi indici, anche quando l’esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;

j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

³ Si intende “un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento”.

Pertanto i rapporti con i Mercati Finanziari devono essere tenuti da ciascun Destinatario ispirandosi ai **principi di trasparenza ed integrità dei mercati stessi**, tenendo sempre in considerazione sia l'esigenza di riservatezza da un lato, sia del dovere di informazione e trasparenza verso il mercato dall'altro.

In particolare la Società fa **divieto** di:

- diffondere sia ad altro personale che all'esterno di Sperling & Kupfer Editori s.p.a., attraverso qualsiasi canale di comunicazione, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni false o fuorvianti in relazione a emittenti quotate;
- diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- osservare la più scrupolosa riservatezza nell'esercizio della attività avente ad oggetto strumenti finanziari;
- adottare, in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie funzioni, tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, instaurate da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. e dalla Capogruppo in adempimento alle predette normative;
- trattare tali informazioni, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale avvenga nel rispetto del presente Protocollo;
- comunicare a terzi le informazioni solamente per esigenze lavorative, adottando misure volte a garantire che le persone che hanno accesso alle Informazioni riconoscano i doveri giuridici, statutari e regolamentari che ne derivano;
- per quanto riguarda i **giornalisti** in merito alla diffusione delle informazioni nell'ambito della propria attività professionale, osservare le norme di autoregolamentazione fornite dall'ordine ("Carta dei doveri per l'informazione economica").

In merito agli elementi e alle circostanze da valutare per l'identificazione di comportamenti o di operazioni che siano idonee a costituire manipolazioni del mercato si rinvia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'*Allegato I* del Protocollo.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**⁴.

4.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC

In relazione al processo regolamentato nel Protocollo sono di seguito sintetizzati i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo:

- Tutti i Destinatari:
 - anomalie o fatti straordinari, in particolare in merito ad informazioni concernenti eventi rilevanti od operazioni di carattere straordinario quali, a titolo esemplificativo e non tassativo:

⁴ Le funzioni della Capogruppo sono individuate in corsivo sottolineato.

#	Evento / operazione	Funzione Interessata
1	Variazione del controllo	Amministratore Delegato
2	Variazioni rilevanti della struttura organizzativa interna della società	Funzione Personale
3	Partecipazione alla costituzione di società e ad accordi di joint venture in genere	Amministratore Delegato
4	Acquisto, vendita e dismissione di partecipazioni, aziende e rami di azienda	Amministratore Delegato
5	Avvio e stipula di accordi di collaborazione o di partecipazione con terzi aventi rilevanza strategica	Amministratore Delegato

Allegato 1**Elementi e circostanze da valutare per l'identificazione di comportamenti o di operazioni che siano idonee a costituire manipolazioni del mercato**

Ai fini della concreta individuazione delle condotte sanzionabili occorre tener presente che l'art. 1 della Direttiva 2003/6/CE (in tema di *market abuse*) riporta una serie di esempi di condotte le quali, (anche) ai sensi del comma 4 dell'art. 62 del Regolamento Mercati, sono idonee a configurare manipolazione del mercato (sia informativa che operativa).

In particolare, la Direttiva elenca:

- a) il comportamento di una persona o di più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sulla offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l'effetto di ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura;
- c) l'avvantaggiarsi di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso posizione su quello strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi.

Muovendo dalle esemplificazioni della Direttiva, inoltre, il CESR (*Committee of European Securities Regulators* - Comitato indipendente che riunisce gli enti di regolamentazione finanziaria europei), ha elaborato delle linee guida contenenti una serie di ipotesi pratiche rivelatrici di condotte di manipolazioni del mercato raggruppate in quattro categorie.

Si tratta di ipotesi, peraltro, che ai sensi dell'art. 62, comma 5 del Regolamento Mercati, possono servire agli operatori per l'identificazione di variabili importanti (c.d. "*diagnostic flags*" o "*signals*") nel monitoraggio della propria attività.

La prima categoria di esempi è rappresentata dalle operazioni simulate o fuorvianti (riferibili al comma 3, lett. a dell'art. 187-ter), ove figurano le compravendite di strumenti finanziari che non comportano una reale modifica della proprietà beneficiaria o del rischio di mercato (c.d. *wash trades*); le transazioni orchestrate al fine di dare l'impressione di fluttuazioni del prezzo di uno strumento finanziario (c.d. *painting the tape*); l'immissione contemporanea nel sistema di ordini di vendita e di acquisto (aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi) da parte di soggetti in collusione tra loro (c.d. *improper matched orders*); il piazzamento di ordini notevolmente superiori (o inferiori, a seconda del risultato desiderato) all'ultima offerta disponibile, che tuttavia vengono ritirati prima di essere eseguiti.

La seconda categoria riguarda le ipotesi di *price positioning*, ovvero quelle operazioni che consentono di fissare il prezzo di uno strumento finanziario ad un livello artificialmente differente da quello di mercato; si tratta, in particolari, delle seguenti ipotesi e riconducibili al comma 3, lett. b dell'art. 187-ter): *marking the close*, ovvero la vendita o l'acquisto di titoli al termine delle negoziazioni di mercato al fine di modificarne il prezzo di chiusura; colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico; *abusive squeeze*; *creation of a floor in the price market*; *excessive bid-ask spread*; operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 Sperling & Kupfer
Protocollo PT5 "Gestione delle informazioni riservate e privilegiate"	Rev. n. 3 del 14/03/2011

finanziario in un mercato correlato.

La terza categoria comprende quelle operazioni che fanno ricorso ad artifici o inganni (riferite al comma 3, lett. c, dell'art. 187-ter), ovverosia: gli acquisti finalizzati all'occultamento del reale proprietario di strumenti finanziari mediante una falsa *disclosure*; la diffusione di informazioni false o ingannevoli al fine di influenzare il prezzo di un titolo (ipotesi di c.d. *pump and dump* e *trash and cash*, ove le false informazioni mirano al rialzo od al ribasso del titolo che verrà poi venduto o acquistato); l'apertura di una posizione e la sua immediata chiusura dopo averla divulgata, sottolineando il carattere di lungo periodo della posizione (spiazzando, così, gli altri operatori).

L'ultima categoria è costituita dalla diffusione di informazioni false od ingannevoli non necessariamente accompagnate da transazioni finanziarie. Ne fanno parte le ipotesi in cui vengono diffuse informazioni, oppure poste in essere attività ingannevoli con riferimento a merci sottostanti a contratti derivati, che possono così influenzare l'andamento dei titoli negoziati.

In particolare, nella guida del CESR si fa riferimento all'inserimento di informazioni su Internet o la diffusione di un comunicato stampa che contengono affermazioni false o fuorvianti su una società emittente e a tutte le condotte progettate per fornire indicazioni false o fuorvianti tramite canali diversi dai mezzi di comunicazione di massa (ad esempio, il movimento fisico di merci che crea un'apparenza fuorviante sulla domanda o sull'offerta di una merce o sulla consegna per un contratto *future* su merci).

Adeguandosi alla Direttiva 2003/124/CE, la CONSOB ha poi provveduto (come già si è accennato poco sopra) alle necessarie modifiche del Regolamento Mercati (Delibera n. 15233 del 29 novembre 2005) elencando, all'art. 62, gli elementi e le circostanze da valutare per l'identificazione di manipolazioni operative di cui al comma 3, lett. a) e b) dell'art. 187-ter.

PROTOCOLLO

Gestione dei controlli e degli
adempimenti volti al rispetto delle
disposizioni contenute nel Sistema
Sicurezza

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT6 <i>"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

INDICE

1.0	<i>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	3
2.0	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	3
3.0	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i>	5
4.0	<i>SISTEMA AZIENDALE PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI GIURIDICI</i>	6
5.0	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC</i>	10

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT6 <i>"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, le **modalità di registrazione dei documenti ed i flussi informativi verso l'OVC a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, che vigilano sugli adempimenti in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni («TUS»), in relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto (*Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*), quali:

- l'esistenza di livelli autorizzativi definiti;
- la segregazione dei compiti conformemente al principio secondo cui "nessuno può gestire in autonomia un intero processo";
- l'attività di verifica e monitoraggio;
- la tracciabilità del processo decisionale.

Con riferimento a quanto indicato nella Parte Generale del Modello Organizzativo, le aree di attività considerate più specificatamente a rischio per Sperling & Kupfer Editori s.p.a. in relazione ai potenziali reati in materia di sicurezza e salute sul lavoro sono le seguenti:

- omesse periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
- inadeguatezza dei sistemi di tracciabilità (rilevazione/archiviazione) delle attività svolte;
- omessa applicazione del sistema disciplinare per il mancato rispetto delle disposizioni del Sistema Sicurezza;
- insufficiente controllo sull'attuazione del Sistema Sicurezza e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- mancato riesame ed eventuale modifica del Sistema Sicurezza in presenza di violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento dei compiti legati alla sicurezza nei luoghi in cui si sviluppa l'attività aziendale, devono attenersi a regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Sistema Sicurezza di Sperling & Kupfer Editori s.p.a., al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Ciascun Destinatario è tenuto ad esibire un comportamento in linea con quanto:

- previsto dalla normativa vigente;
- indicato nel Codice Etico,

e ad attenersi ai comportamenti definiti con i responsabili e per i quali hanno ricevuto adeguata informazione / formazione.

I Destinatari, in base all'assetto organizzativo e nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, devono:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal Datore di Lavoro o dai suoi delegati;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro o dai suoi delegati, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare correttamente i macchinari e le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro nonché i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione (anche «DPI»);
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o a suoi delegati le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due punti che precedono nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione o comunque compromettere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
- contribuire, insieme al Datore di Lavoro ed ai suoi delegati, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Inoltre è fatto espresso divieto a tutti i Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01);
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali, dei Protocolli e delle procedure aziendali.

In particolare, il Datore di Lavoro, i Preposti e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), il Medico Competente, gli addetti primo soccorso, gli addetti emergenze in caso d'incendio, devono garantire e ognuno nell'ambito di propria competenza:

- il proprio contributo al mantenimento degli standard di sicurezza stabiliti dalla Politica della Sicurezza aziendale e contribuire al miglioramento continuo;
- il proprio contributo alla realizzazione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori definiti da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. e l'identificazione continua dei rischi;
- la selezione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli strumenti, degli impianti, dei macchinari e, in generale, delle strutture aziendali ed il rispetto degli standard tecnico-

strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici anche attraverso un processo continuo di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli strumenti, degli impianti, dei macchinari e, in generale, delle strutture aziendali;

- un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sul sistema di gestione della sicurezza e salute definito da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite da Sperling & Kupfer Editori s.p.a.;
- la definizione e l'aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa di Sperling & Kupfer Editori s.p.a.) di procedure specifiche per la prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l'altro, disciplinate le modalità di gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo quali i "quasi incidenti";
- l'idoneità delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Sono in ogni caso fatte salve le procedure operative di maggiore tutela della materia previste nell'ambito di Sperling & Kupfer Editori s.p.a. per lo svolgimento delle attività in esame.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

Ferma restando la responsabilità di tutti i Destinatari coinvolti nel Sistema Sicurezza, l'applicazione del Protocollo è assegnata, in particolare, ai Soggetti di seguito individuati:

- Datore di Lavoro, responsabile, di provvedere all'attuazione di tutti gli obblighi fissati dal TUS. Gli obblighi non delegabili sono i seguenti:
 - o valutazione dei rischi;
 - o responsabilità della Redazione di un documento dal seguente contenuto: relazione sulla valutazione dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione e protezione, programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei periodici piani di miglioramento;
 - o designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
- Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).
- Medico Competente, responsabile di stabilire periodicamente l'idoneità dei dipendenti alle mansioni, di valutarne le condizioni di lavoro e, di concerto con il Responsabile del Servizio, valutarne le condizioni di salute rispetto all'attività lavorativa, predisponendo appositi ed eventualmente differenziati protocolli sanitari.
- Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), responsabili di partecipare all'attuazione del sistema di gestione della salute e sicurezza, in rappresentanza dei lavoratori.

Il Datore di Lavoro, incaricato di organizzare e dirigere le attività di cui all'art. 3 del TUS, secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferite, deve provvedere alla valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento, e alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente; inoltre deve designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT6 <i>"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza.

In particolare:

- i soggetti, a cui sono stati conferiti i suddetti poteri, devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal TUS, nonché da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili a Sperling & Kupfer Editori s.p.a.;
- il Datore di Lavoro adotta specifiche procedure per la definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza;
- il Datore di Lavoro comunica tempestivamente all'OVC i cambiamenti relativi al sistema della Sicurezza della Società.

4.0 SISTEMA AZIENDALE PER L'ADEMPIMENTO DI TUTTI GLI OBBLIGHI GIURIDICI

#	Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della Registrazione
a	<p><u>Rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici</u></p> <p>Devono essere adottate procedure specifiche finalizzate a garantire la sicurezza degli impianti, delle attrezzature e dei luoghi di lavoro.</p> <p>In particolare le procedure devono riguardare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la manutenzione, la pulitura ed il controllo periodico dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature di lavoro; - le norme generali di igiene nelle aree di lavoro e nelle aree operative; - le vie di circolazione e le uscite di emergenza; - i dispositivi antincendio - l'utilizzo e la manutenzione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). <p>La manutenzione e le attività di controllo devono essere registrate, documentate ed archiviate.</p> <p>Devono essere adottate procedure finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori con riferimento all'esposizione a specifici rischi tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - videoterminali - agenti fisici - agenti chimici, biologici e cancerogeni e atmosfere esplosive; - movimentazione manuale dei carichi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Documentazione delle attività di manutenzione e controllo degli impianti, attrezzature e luoghi di lavoro (es. verifiche di legge sulle apparecchiature, schede di registrazione dei presidi di sicurezza per gli strumenti, ...) - Documentazione delle attività finalizzate a garantire la sicurezza dei lavoratori all'esposizione di rischi specifici 	<ul style="list-style-type: none"> - ASPP / Preposti - RSPP / ASPP

#	Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della Registrazione
b	<p><u>Attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti</u> Il Datore di Lavoro deve provvedere, con il supporto del RSPP e delle Funzioni aziendali di competenza a:</p> <ul style="list-style-type: none"> definire, emettere e divulgare a tutti i lavoratori procedure operative finalizzate a garantire la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; attribuire ai soggetti delegati in materia di gestione della sicurezza e salute l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; valutare tutti i rischi associati all'attività ed elaborare e formalizzare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). <p>La valutazione dei rischi deve essere aggiornata costantemente in relazione ai mutamenti organizzativi o produttivi rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. Devono essere inoltre adottate appropriate misure di prevenzione e protezione idonee a presidiare i rischi individuali individuati nel DVR. Devono essere forniti ai lavoratori necessari ed idonei DPI; la consegna dei DPI deve essere adeguatamente formalizzata e registrata e gli stessi devono essere sottoposti a periodica manutenzione ovvero devono essere tempestivamente sostituiti laddove non siano più idonei a garantire adeguata protezione del lavoratore.</p>	<ul style="list-style-type: none"> DVR e relativi aggiornamenti Riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione Documentazione dell'attività svolta 	<ul style="list-style-type: none"> Datore di Lavoro RSPP / ASPP RSPP /ASPP

Protocollo PT6

"Gestione dei controlli e degli adempimenti volti al rispetto delle disposizioni contenute nel Sistema Sicurezza"

Rev. n. 3 del 14/03/2011

#	Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della Registrazione
c	<p><u>Attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza</u></p> <p>Devono essere adottate procedure idonee a garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le modalità di gestione delle situazioni d'emergenza e previsione di prove di emergenza periodiche; - la definizione delle responsabilità per l'attuazione di misure atte a mitigare le conseguenze a seguito di incidenti o non conformità, nonché per l'avvio e il completamento di misure correttive; - le modalità operative da seguire nell'appalto di lavori a terzi al fine di garantire adeguate condizioni di prevenzione e protezione secondo quanto previsto dalle norme vigenti; - la consultazione dei lavoratori per la sicurezza. <p>Deve essere verificata, secondo le modalità di legge, l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o somministrazione.</p> <p>Deve essere, inoltre, assicurata la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione di misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nonché dai rischi derivanti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.</p> <p>Devono, infine, essere individuati i piani di intervento in caso di situazioni di emergenza e di pericolo grave per i lavoratori (es. evacuazione, pronto soccorso, gestione incendi, zone di pericolo, etc.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione - Raccolta e conservazione della documentazione attestante l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici / lavoratori autonomi - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) 	<ul style="list-style-type: none"> - RSPP / ASPP - RSPP / ASPP - Datore di Lavoro
d	<p><u>Attività di sorveglianza sanitaria</u></p> <p>È responsabilità del Datore di Lavoro monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria effettuata da parte del Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per la registrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi di legge indicati di seguito.</p> <p>È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze.</p> <p>In particolare, il Medico Competente così come previsto dalla legge, deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettuare sia accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica, che periodici, volti a controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; • formalizzare e comunicare al lavoratore l'esito delle analisi svolte, contenente giudizi di idoneità o inidoneità, rilasciandone duplice copia (una al lavoratore e una al Datore di Lavoro per la 	<ul style="list-style-type: none"> - Nomina Medico Competente - Programma accertamenti periodici - Rilevazione e comunicazione infortuni 	<ul style="list-style-type: none"> - Datore di Lavoro - Medico Competente - RSPP / ASPP

#	Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della Registrazione
	relativa archiviazione).		
e	<p><u>Attività di informazione e formazione dei lavoratori</u> Il Datore di Lavoro deve provvedere, con il supporto del RSPP e delle Funzioni aziendali di competenza, a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizzare ed erogare programmi di formazione / addestramento ai lavoratori anche in fase di assunzione; • effettuare periodicamente verifiche scritte volte a verificare la consapevolezza in ambito di sicurezza dei lavoratori, formalizzando e archiviando i risultati, previa condivisione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); • organizzare ed erogare programmi di formazione specifici (es. corsi specifici per RSPP e RLS, corsi di aggiornamento sul pronto soccorso, etc.); • organizzare prove di simulazione di emergenza (es. prove di evacuazione) previa comunicazione agli enti di riferimento e ricevimento della relativa autorizzazione (Comune, Vigili del Fuoco, etc.); • provvedere, con il supporto delle Funzioni aziendali di competenza, a valutare, nel corso della selezione, la capacità dei fornitori di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera richiesta dalla Società; • verificare, con il supporto delle Funzioni aziendali di competenza, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare in appalto ed elaborare un unico documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminare le interferenze (art. 26 del TUS), da allegare al contratto di appalto o d'opera; • fornire ai fornitori e agli appaltatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nel sito della Società nonché le regole comportamentali e di controllo adottate dalla Società, definite nel presente Protocollo, dal Codice Etico e dalle procedure operative precedentemente indicate; • garantire la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle suddette attività, nonché l'archiviazione della documentazione relativa. 	- Documentazione dei corsi di formazione	- RSPP / Funzione Personale
f	<p><u>Attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori</u> Il Datore di Lavoro, attraverso i preposti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, deve effettuare attività di sorveglianza sull'applicazione, anche da parte dei dipendenti, della normativa e degli adempimenti previsti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Datore di Lavoro deve applicare, in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, gli adeguati provvedimenti disciplinari nel rispetto delle norme di legge in vigore e nell'ambito del CCNL.</p>	- Verbali delle verifiche effettuati - Provvedimenti disciplinari	- RSPP / ASPP - RSPP / Funzione Personale

#	Fase	Modalità di registrazione	Responsabile della Registrazione
g	<u>Acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge</u> La documentazione deve essere conservata e archiviata in modo adeguato.	- Libretti delle macchine - Certificati	- Preposti - RSPP / ASPP
h	<u>Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate</u> Il Datore di Lavoro deve garantire l'effettuazione di attività periodiche di verifica sul sistema di gestione della sicurezza, con il supporto di Funzioni interne alla Società o da soggetti esterni formalmente incaricati. In particolare, il Datore di Lavoro deve: <ul style="list-style-type: none"> • approvare il piano delle verifiche annuale che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione; • analizzare i verbali delle verifiche periodiche effettuate e, in particolare rilievi emersi (non conformità e/o osservazioni) e il relativo piano di azione (definito dall'area/reparto oggetto di verifica con il supporto del soggetto che ha effettuato le verifiche), in cui sono indicati gli interventi necessari per rimuovere le non conformità riscontrate, il soggetto responsabile della loro attuazione e le tempistiche; • approvare il piano di azione. <p>Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve verificare lo stato di avanzamento del piano di azione avvisando tempestivamente il Datore di Lavoro di eventuali scostamenti da quanto pianificato.</p>	- Piano delle verifiche - Verbali delle verifiche effettuate o delle riunioni periodiche	- RSPP / ASPP - RSPP / ASPP

5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC

La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo da parte dell'OVC, con specifico riferimento al Sistema Sicurezza, è garantita attraverso:

- la raccolta delle informazioni ricevute dai soggetti preposti allo svolgimento delle attività di gestione della sicurezza e salute;
- l'effettuazione di verifiche sulla base di piani di intervento definiti periodicamente e interventi non programmati.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto ad informare tempestivamente l'OVC in merito a:

- violazioni, da parte dei soggetti preposti (accertati internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro;
- inosservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro, da parte dei Destinatari e relativi ai provvedimenti adottati (in particolare sanzioni disciplinari comminate);
- stato di avanzamento della gestione delle eventuali non conformità rilevate in occasione delle verifiche periodiche;

- eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche ed accertamenti da parte delle autorità preposte in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro.

Inoltre, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), in supporto al Datore di Lavoro, provvede a mantenere aggiornata e a tenere a disposizione dell'OVC la documentazione concernente:

- le statistiche relative agli incidenti verificatisi sul luogo di lavoro, specificandone la causa, l'avvenuto riconoscimento di infortuni e la relativa gravità;
- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- i verbali in cui tra le altre cose sono evidenziate le criticità ed i rilievi emersi nel corso dell'attività di gestione e monitoraggio degli aspetti in materia antinfortunistica e, in generale, di salute e sicurezza dei lavoratori;
- criticità e rilievi emersi nel corso dell'attività di gestione e monitoraggio degli aspetti in materia antinfortunistica e, in generale, di salute e sicurezza dei lavoratori;
- il piano delle verifiche previste ed effettuate;
- l'elenco delle ispezioni (interne ed esterne) avviate e conclusesi nel periodo e relativo esito;
- l'elenco degli investimenti previsti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, integrato dall'elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in esame in situazioni di emergenza ed extra-budget;
- gli eventuali scostamenti tra budget degli investimenti in materia di antinfortunistica e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro e consuntivo;
- le eventuali sanzioni disciplinari comminate ai lavoratori in caso di inosservanza delle disposizioni di legge, nonché dei principi contenuti nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, con il supporto del RSPP e degli ASPP.

Infine, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) deve provvedere a comunicare all'OVC, con periodicità definita:

- la statistica delle segnalazioni di "quasi incidente" ricevute dai dipendenti nel periodo in esame;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle modalità esecutive disciplinate dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico.

E' compito dell'OVC di, valutare di volta in volta le comunicazioni e le segnalazioni descritte e intraprendere eventuali provvedimenti in merito.

L'OVC inoltre:

- ha libero accesso al Documento di Valutazione dei Rischi, fermo l'obbligo di segretezza di quanto dovesse venire a conoscenza in relazione ai processi lavorativi in essi decritti;
- può indire in ogni momento una riunione con il Datore di Lavoro, o i suoi delegati, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- può avere accesso al sistema delle deleghe in materia di sicurezza sul lavoro.

Ciascuno dei Destinatari potrà segnalare all'OVC eventi significativi in merito alle previsioni di cui al presente Protocollo.

PROTOCOLLO

Gestione ed utilizzo dei sistemi
informativi aziendali

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT7 <i>"Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

INDICE

1.0	<i>DEFINIZIONI</i>	3
2.0	<i>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	3
3.0	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	3
4.0	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i>	5
5.0	<i>PRINCIPALI ELEMENTI DI CONTROLLO</i>	5
5.1	<i>SICUREZZA FISICA E AMBIENTALE</i>	5
5.2	<i>PROTEZIONE CONTRO SOFTWARE DANNOSI E CODICI AUTOESEGUIBILI</i>	5
5.3	<i>SALVATAGGIO, CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DEI DATI</i>	5
5.4	<i>GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE</i>	6
5.5	<i>MONITORAGGIO</i>	6
5.6	<i>GESTIONE PROFILI UTENTI E PASSWORD</i>	6
5.7	<i>CASELLE DI POSTA ELETTRONICA</i>	6
5.8	<i>ACCESSI REMOTI</i>	6
5.9	<i>GESTIONE ACCOUNT E CREDENZIALI DI ACCESSO A SITI DI TERZE PARTI</i>	7
5.10	<i>SICUREZZA DEL SOFTWARE E GESTIONE DEI CAMBIAMENTI</i>	7
5.11	<i>DOCUMENTI CON FIRMA ELETTRONICA O DIGITALE CON FINALITÀ GIURIDICA AVENTI EFFICACIA PROBATORIA</i>	7
6.0	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC</i>	7

1.0 DEFINIZIONI

Sistema informatico (o «*sistema*»): qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, che consentono l'elaborazione automatica di dati.

Dato informatico (o «*dato*»): qualunque rappresentazione di fatti, informazioni o concetti, in forma idonea per l'elaborazione o la conservazione con un sistema informatico, incluso un programma atto a consentire ad un sistema informatico lo svolgimento di funzioni.

Gestione dei permessi o profilazione: definizione, da parte del Responsabile di funzione, delle modalità di accesso (scrittura, lettura, modifica e stampa) ai dati di competenza dell'Unità Organizzativa e indicazione del supporto sul quale le stesse debbano essere gestite e salvate.

Personale tecnico: Amministratori di sistema, Operatori di sistema, Sistemisti, Sviluppatori di software, tecnici che effettuano manutenzione Hardware e, in generale, tutti coloro che per esigenze di manutenzione, gestione, monitoraggio e implementazione, operano sul sistema informatico.

2.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. (di seguito anche «*Società*»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, i **principali elementi di controllo ed i flussi informativi verso l'OVC a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nella **gestione e nell'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali** (di seguito più brevemente anche solo «*Destinatari*»).

Il Protocollo si applica, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutti coloro che utilizzano (anche «*utenti*» o «*utilizzatori*»), gestiscono (anche «*personale tecnico*») o comunque abbiano accesso ai sistemi e/o ai dati informatici aziendali, ivi inclusi persone ed enti esterni o fornitori terzi.

In particolare, nei rapporti contrattuali con questi ultimi, sono formulate specifiche clausole di garanzia volte ad assicurare nello sviluppo, esercizio e manutenzione di sistemi informatici, l'aderenza ai principi ed alle modalità operative di seguito descritti.

La situazione relativa alla sicurezza (organizzativa, logica e fisica) dei dati gestiti con sistemi elettronici, è riportata nel Progetto Sicurezza di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. edito da Deloitte Financial Advisory Services s.p.a. in data 13 giugno 2006.

Per quanto non indicato nel Protocollo ed ad integrazione dello stesso si rimanda al **Documento Programmatico sulla Sicurezza** di Sperling & Kupfer Editori s.p.a. redatto ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» al fine di bilanciare con precisione i principi di controllo adottati con il diritto alla riservatezza degli utenti dei dati trattati, rispetto anche ai rapporti esterni che si tengono attraverso gli strumenti informatici.

3.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

Gli strumenti e i dati informatici aziendali devono essere utilizzati per fini e scopi attinenti l'attività lavorativa. A tale fine i dispositivi sono forniti in dotazione in condizioni adeguate e

congruenti con tali scopi.

Pertanto:

- a. **non è consentito**, salvo preventiva espressa autorizzazione del personale IT, modificare le caratteristiche impostate sul proprio PC né procedere ad installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (come ad esempio masterizzatori, modem, ...);
- b. **non è consentito** l'utilizzo dei privilegi amministrativi, anche qualora esistenti, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato e della *Direzione Centrale Personale, Sistemi Informativi e Operations* e la sottoscrizione, da parte dell'utente, di un'assunzione di responsabilità;
- c. **non è consentito** cedere a Terzi, anche solo temporaneamente, qualsivoglia apparecchiatura informatica o telematica aziendale, nonché i relativi software, credenziali di accesso, oppure di lasciare incustodite dette apparecchiature in luoghi accessibili a Terzi fuori dai locali aziendali. Gli utenti sono tenuti a denunciare immediatamente alla *Funzione Sistemi e Studi Organizzativi* l'eventuale smarrimento o furto di apparecchiature informatiche o telematiche aziendali;
- d. **non è consentito** l'utilizzo di software di tipo peer-to-peer;
- e. **non è consentito** collegarsi a siti che propongono software protetto da copyright e attività illecite in generale o l'utilizzo di link a siti di terzi contenente materiale protetto da diritto d'autore, senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità;
- f. **non è consentita** la copia non autorizzata di software e dati informatici aziendali per finalità estranee all'adempimento delle proprie mansioni;
- g. **non è consentito** installare, senza autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato e della *Funzione Sistemi e Studi Organizzativi*, programmi provenienti dall'esterno o non distribuiti ufficialmente dai fornitori aziendali;
- h. **non è consentito** l'accesso ai locali dei server a persone non autorizzate;
- i. **non è consentito** accedere alla rete aziendale, ai programmi ed alle banche dati, siano essi aziendali o di Terzi, con credenziali di autenticazione diverse da quelle assegnate;
- j. **non è consentito** danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico di Terzi, pubblici o privati, nonché diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare od interrompere un sistema informatico o telematico;
- k. **non è consentito** porre in essere qualunque attività abusiva di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- l. **non è consentito** porre in essere qualunque attività che possa determinare il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici di Terzi, siano essi pubblici o privati;
- m. **è consentito** l'accesso ad Internet, mediante il normale software di navigazione in rete in dotazione, solo se effettuato per scopi leciti e tali da non pregiudicare il patrimonio informativo aziendale;
- n. **è consentito** l'uso della posta elettronica per finalità lecite nel rispetto delle norme sul Diritto d'Autore;
- o. **è consentito** l'utilizzo di certificati elettronici, di firma digitale con chiave pubblica o di meccanismi di crittografia dei dati per comunicazioni critiche, unicamente secondo le modalità indicate dalla Società.

Inoltre i Destinatari devono:

- rispettare le policy interne in merito ai dispositivi antintrusione e antivirus;
- definire nel contratto con il fornitore, prima di affidare l'esecuzione di uno o più processi del sistema informatico (sviluppo software, esercizio applicazioni, manutenzioni, ecc.), i controlli e le contromisure necessarie per garantire la sicurezza del servizio.

Eventuali specifiche e motivate esigenze in deroga a quanto sopra, devono essere segnalate al Responsabile della Funzione Sistemi e Studi Organizzativi al fine di ottenere la necessaria autorizzazione.

4.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**¹.

La responsabilità della gestione dei sistemi informativi aziendali è assegnata alla Funzione Sistemi e Studi Organizzativi, con il supporto del Personale Tecnico.

La Funzione Sistemi e Studi Organizzativi è responsabile di effettuare un adeguato monitoraggio, anche sull'attività dei fornitori, per verificare il rispetto di tali obbligazioni.

5.0 PRINCIPALI ELEMENTI DI CONTROLLO

5.1 SICUREZZA FISICA E AMBIENTALE

I Centri di Elaborazione Dati e i Server ivi contenuti sono sottoposti a apposite misure di protezione fisica e logica, come previsto nel *Documento Tecnico redatto quale allegato al Documento Programmatico sulla Sicurezza*.

5.2 PROTEZIONE CONTRO SOFTWARE DANNOSI E CODICI AUTOESEGUIBILI

Tutti i computer e i server sono dotati di idonei programmi antivirus, costantemente aggiornati.

La Funzione Sistemi e Studi Organizzativi, con il supporto del Personale Tecnico, deve, inoltre, assicurarsi che i computer delle società esterne, qualora interagiscano con il sistema informativo aziendale, siano dotati di adeguate misure di protezione antivirus.

Per tutti i computer e i server è prevista l'attuazione di tutti gli aggiornamenti (patch) dei sistemi operativi e degli applicativi suggeriti dai produttori al fine di limitare i possibili rischi legati a vulnerabilità riscontrate negli stessi. L'installazione degli aggiornamenti segue un piano di diffusione progressiva, volto a prevenire e mitigare la possibilità di impatti negativi sulla stabilità dei sistemi di destinazione.

Il filtro antispam e antiphishing, utilizzato, prevede il controllo del flusso di posta elettronica, bloccando mail provenienti da server e domini interdetti, a livello internazionale, e filtra le e-mail identificate come Spam.

5.3 SALVATAGGIO, CONSERVAZIONE E RIPRISTINO DEI DATI

Gli archivi informatici dei server aziendali sono salvati giornalmente su supporti magnetici, secondo procedure atte ad assicurare che i dati possano essere recuperati a fronte di:

¹ Le funzioni della Capogruppo sono individuate in corsivo sottolineato.

- errori degli utenti o del personale tecnico;
- incidenti e guasti ai sistemi di memorizzazione;
- errori nelle procedure informatiche;
- errori conseguenti a messa in produzione di modifiche;
- altre possibili cause di alterazione dei dati (intrusioni, sabotaggio, ecc.).

Giornalmente si effettuano i controlli di buon esito di tali operazioni per tutti gli archivi.

I backup, per tutti i dati memorizzati sui server, sono effettuati quotidianamente in maniera incrementale e, mensilmente in modalità "full".

La distruzione dei supporti deve avvenire in modo controllato, assicurando l'impossibilità di lettura del loro contenuto da parte di terzi che possano venirne in possesso nel processo di rottamazione.

5.4 GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLA RETE

L'architettura di sicurezza prevede un firewall, in modo da assicurare la creazione di diversi strati di sicurezza perimetrale. Il controllo del firewall è effettuato bloccando ogni accesso dalla rete Internet verso la rete aziendale, salvo eccezioni puntuali dovute a specifiche esigenze (ad es. per accessi remoti).

L'efficacia dei sistemi firewall deve essere verificata prima del rilascio in esercizio degli stessi e costantemente aggiornata.

5.5 MONITORAGGIO

Il monitoraggio della rete è attuato tramite controlli manuali e automatici sui sistemi firewall per verificare eventuali violazioni o anomalie che possano comportare problematiche ai sistemi e alla loro sicurezza.

5.6 GESTIONE PROFILI UTENTI E PASSWORD

Gli accessi alla rete, alle applicazioni e ai dati aziendali avvengono in modo controllato con identificazione certa e univoca dell'utente mediante credenziali, nonché profilazione dello stesso atta a definire i diritti di accesso e le operazioni alle quali è abilitato. L'assegnazione delle utenze a dipendenti / collaboratori e la relativa profilazione deve essere basata su principi di necessità in modo da attribuire solo le autorizzazioni atte ad eseguire i compiti aziendali di competenza dell'utente in questione e solo per il tempo richiesto per svolgere l'attività concordata.

5.7 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA

Gli utenti della Società sono dotati di un account che permette l'accesso alla rete aziendale ed a specifiche applicazioni (per le quali è necessaria un'ulteriore profilazione dedicata). Nel caso in cui siano create mail di gruppo servizio non nominative, queste sono riconducibili agli utenti a cui è consentito l'accesso ed all'utilizzatore di ogni singola attività.

5.8 ACCESSI REMOTI

Il Responsabile di Funzione a fronte di specifiche esigenze e dietro motivata richiesta, può autorizzare l'accesso da remoto ai sistemi e ai dati informatici aziendali.

Le richieste dovranno essere formulate per iscritto ed archiviate a cura della Funzione Sistemi

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT7 "Gestione ed utilizzo dei sistemi informativi aziendali"	Rev. n. 3 del 14/03/2011

e *Studi Organizzativi*, restando in carico al Responsabile di Funzione, l'obbligo di comunicare con tempestività la cessazione dello stato di necessità o del rapporto di collaborazione.

5.9 GESTIONE ACCOUNT E CREDENZIALI DI ACCESSO A SITI DI TERZE PARTI

La gestione di account e credenziali per l'accesso a siti di terze parti necessita l'autorizzazione del Responsabile di Funzione, che valida l'abilitazione dell'account necessario e verifica che sia utilizzato in conformità con le direttive aziendali e le norme e regolamenti della terza parte che eroga il servizio.

5.10 SICUREZZA DEL SOFTWARE E GESTIONE DEI CAMBIAMENTI

I sistemi applicativi e le infrastrutture hardware in uso alla Società non possono essere manomessi o modificati autonomamente dall'utente finale. La gestione dei cambiamenti software si riferisce a nuove implementazioni o a modifiche di applicazioni informatiche che gestiscono le basi dati aziendali. La gestione dei cambiamenti hardware riguarda gli interventi sui server e sulle reti informatiche aziendali.

La *Funzione Sistemi e Studi Organizzativi*, con il supporto del *Personale Tecnico*, garantisce un costante aggiornamento dei software ed hardware in uso alla Società, al fine di preservare un livello di efficienza e sicurezza adeguato alle necessità operative.

Eventuali ulteriori e specifiche esigenze di modifica o aggiornamento, dovranno essere formulate dal Responsabile della Funzione interessata alla *Funzione Sistemi e Studi Organizzativi* che valuterà l'autorizzazione dell'attività, attivando per l'operatività il *Personale Tecnico*.

E' vietato il trasferimento di software aziendale su hardware non autorizzato, salvo i casi consentiti dalle licenze utilizzate.

5.11 DOCUMENTI CON FIRMA ELETTRONICA O DIGITALE CON FINALITÀ GIURIDICA AVENTI EFFICACIA PROBATORIA

La gestione di documenti con firma qualificata o digitale (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, Smart card, generatori di numeri pseudocasuali, posta elettronica certificata, ecc.) con finalità giuridica aventi efficacia probatoria è in carico ai Responsabili di Funzione, fermo restando l'obbligo di autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato), al possesso della firma stessa.

6.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC

In relazione al processo regolamentato nel Protocollo sono di seguito sintetizzati i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza e di Controllo:

- *Funzione Sistemi e Studi Organizzativi*: segnalazione preventiva delle variazioni che interesseranno in misura significativa il sistema di controllo interno riferito ai sistemi informativi;
- tutti i Destinatari: qualsiasi ingiustificata anomalia riscontrata nell'utilizzo dei sistemi informatici aziendali, nonché qualsiasi evento che potrebbe indurre a ritenere che possano essere esposti a rischio i dati e documenti informatici della Società indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

PROTOCOLLO

Gestione dei diritti d'autore

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	 Sperling & Kupfer
Protocollo PT8 <i>"Gestione dei diritti d'autore"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

INDICE

<i>1.0</i>	<i>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>2.0</i>	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	<i>3</i>
<i>3.0</i>	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i>	<i>4</i>
<i>4.0</i>	<i>PRINCIPALI ELEMENTI DI CONTROLLO</i>	<i>4</i>
<i>5.0</i>	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC</i>	<i>5</i>

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, i **principali elementi di controllo** ed i **flussi informativi verso l'OVC a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»), nella gestione (acquisizione/cessione) dei diritti d'autore.

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa **divieto** di:

- utilizzare in qualsiasi forma e/o modo e per qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti da diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui, a titolo esemplificativo, marchi, disegni e modelli, brevetti per invenzione e modelli di utilità, informazioni segrete), ivi compresi i diritti di immagine ed il diritto al nome, senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità.
- diffondere in pubblico senza avere la proprietà dei diritti attraverso il sito internet aziendale o in altro formato digitale, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno o opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali.

I Destinatari, inoltre, **devono**:

- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali la Società ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti, economici, finanziari e societari con Soggetti Terzi;
- conservare la documentazione a supporto, utilizzando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, adottate dalla Società;
- provvedere alle transazioni finanziarie avendo cura di verificare che dette operazioni siano effettuate da intermediari finanziari abilitati e nel rispetto delle disposizioni di cui al § 7.0 della Parte Generale del Modello Organizzativo (*Modalità di Gestione delle Risorse Finanziarie*) e di norme e regolamenti in vigore.

Per l'acquisto o cessione di diritti i Destinatari dovranno, inoltre, esaminare e prendere in considerazione, ai fini della valutazione del fornitore, gli elementi di seguito indicati:

- fornitori / acquirenti insediati in aree geografiche appartenenti a Paesi black-list (individuati dal decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e s.m.i.);
- richiesta di ricevere pagamenti di importo significativo in contanti o con titoli al portatore;
- richiesta di pagamenti a favore di soggetti non riconducibili al fornitore / acquirente;

- rifiuto o riluttanza a fornire le informazioni previste dal Protocollo, a dichiarare la proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere o dare quelle informazioni che, in circostanze normali sarebbero rese.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**.

La responsabilità della gestione dei diritti è assegnata alle seguenti Funzioni:

- **Direzione Editoriale**;
- **Ufficio Diritti** per l'acquisizione dei diritti.

4.0 PRINCIPALI ELEMENTI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo a presidio del processo oggetto del Protocollo si basa sui fattori qualificanti della chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, della definizione dei poteri autorizzativi nonché della tracciabilità degli atti a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono rappresentati da:

Livelli autorizzativi definiti

- Il contratto è firmato da un procuratore sulla base del sistema dei poteri in vigore.
- La cessione dei diritti è autorizzata dall'Amministratore Delegato.

Segregazione delle funzioni

Le diverse fasi ed attività del processo sono gestite da soggetti diversi a garanzia del principio secondo cui "nessuno può gestire in autonomia un intero processo" ed in particolare si rileva il coinvolgimento di:

- Editor Responsabile:
 - valuta le nuove proposte e seleziona quelle ritenute interessanti in base alla propria esperienza, alla rilevanza commerciale che l'autore o l'opera in questione possono avere sul mercato letterario e nel portafoglio autori detenuto dalla Società;
 - elabora, coordinandosi con le Unità Organizzative interessate, il conto economico da sottoporre per approvazione al Direttore Editoriale ed all'Amministratore Delegato.
- Ufficio Diritti:
 - provvede, collaborando con il Direttore Editoriale, alla formulazione di un'offerta economica da presentare all'autore;
 - provvede alla redazione del contratto da sottoporre all'autore inserendo le condizioni economiche riportate nella proposta economica ed immettendoli nel sistema di gestione diritti (MacS);
 - verifica la correttezza delle informazioni riepilogate nel sistema rispetto a quanto riportato nel contratto cartaceo;
 - verifica e valuta, se non già precedentemente acquisiti, se richiedere l'acquisto dei "diritti secondari" e il relativo corrispettivo sulla base dei proventi previsti dalla cessione a Terzi;
 - sulla base dell'offerta accettata dal cliente, formalizza il contratto di cessione dei diritti;

- identifica periodicamente eventuali opportunità commerciali inerenti la cessione di diritti d'autore;
- verifica che, all'interno del contratto in vigore con l'autore dell'opera richiesta dal potenziale cliente, sia specificata la cessione dei "diritti secondari";
- laddove rilevi la mancata cessione, da parte dell'autore, dei diritti secondari, formalizza richiesta di cessione degli stessi.

Controllo e monitoraggio

Verifica da parte dell'Ufficio Diritti della disponibilità dei diritti di utilizzo dell'opera.

Con cadenza mensile deve essere inviato dall'Ufficio Diritti al capo area responsabile di linea un aggiornamento sui contratti a portafoglio (contratti conclusi per opere da pubblicare) e sulle trattative in corso.

Tracciabilità della documentazione

Le Funzioni interessate garantiscono, infine, la tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle informazioni utilizzate.

L'Ufficio Diritti provvede all'archiviazione dei contratti.

5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC

In relazione al processo regolamentato dal Protocollo, tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza e di Controllo qualsiasi deroga, violazione o sospetto di violazione alle norme comportamentali e agli elementi di controllo di cui vengono a conoscenza.

PROTOCOLLO

Acquisto / produzione di beni per
vendite congiunte

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT9 "Acquisto / produzione di beni per vendite congiunte"	Rev. n. 3 del 14/03/2011

INDICE

<i>1.0</i>	<i>SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE</i>	<i>3</i>
<i>2.0</i>	<i>PRINCIPI DI COMPORTAMENTO</i>	<i>3</i>
<i>3.0</i>	<i>FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI</i>	<i>4</i>
<i>4.0</i>	<i>PRINCIPALI ELEMENTI DI CONTROLLO</i>	<i>4</i>
<i>5.0</i>	<i>FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC</i>	<i>5</i>

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Protocollo definisce, nell'ambito dell'attività svolta da Sperling & Kupfer Editori s.p.a. (di seguito anche «Società»), i **principi comportamentali**, le **responsabilità**, i **principali elementi di controllo** ed i **flussi informativi verso l'OVC a cui devono attenersi i Destinatari**, così come individuati nella Parte Generale del Modello Organizzativo, nell'acquisto / produzione di beni destinati alle vendite congiunte (di seguito più brevemente anche solo «Destinatari»).

2.0 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I Destinatari sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel Protocollo, le previsioni di legge esistenti in materia nonché i principi richiamati anche nel Codice Etico.

In particolare la Società si ispira a criteri di lealtà, trasparenza e correttezza e fa divieto di:

- contraffare, alterare marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali o fare uso di tali marchi e segni contraffatti ovvero introdurre nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati o atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto;
- utilizzare in qualsiasi forma e/o modo e per qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti da diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale (tra cui, a titolo esemplificativo, marchi, disegni e modelli, brevetti per invenzione e modelli di utilità, informazioni segrete), ivi compresi i diritti di immagine ed il diritto al nome, senza il consenso dei titolari dei diritti e/o di coloro che ne hanno la legittima disponibilità.

I Destinatari, inoltre, devono:

- verificare l'affidabilità della Controparte in merito alla tutela dei minori, anche in relazione ad attività produttive svolte all'estero richiedendo l'adesione a codici etici o modelli di comportamento o certificazioni (ad. es. SA 8000) e/o introducendo idonee clausole contrattuali di salvaguardia e richiamo alla responsabilità sociale in merito a:
 - o età dei lavoratori impiegati;
 - o retribuzione non inferiore a quella minima contrattuale prevista dalla normativa del paese dove è svolta la lavorazione;
 - o non detenzione dei lavoratori in condizioni di schiavitù;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner, prestando la massima attenzione nei confronti dei Soggetti Terzi con i quali Sperling & Kupfer Editori s.p.a. ha rapporti di natura economica, finanziaria o societaria che non forniscono sufficienti garanzie di trasparenza e professionalità;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti, economici, finanziari e societari con Soggetti Terzi;
- conservare la documentazione a supporto, utilizzando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, adottate da Sperling & Kupfer Editori s.p.a.;
- provvedere alle transazioni finanziarie avendo cura di verificare che dette operazioni siano effettuate da intermediari finanziari abilitati e nel rispetto delle disposizioni di cui al § 7.0 della Parte Generale del Modello Organizzativo (*Modalità di Gestione delle Risorse Finanziarie*) e di norme e regolamenti in vigore.

Per gli acquisti di beni i Destinatari dovranno, inoltre, esaminare e prendere in considerazione, ai fini della valutazione del fornitore, gli elementi di seguito indicati:

- fornitori insediati in aree geografiche appartenenti a Paesi black-list (individuati dal decreto ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 e s.m.i.);
- richiesta di ricevere pagamenti di importo significativo in contanti o con titoli al portatore;
- richiesta di pagamenti a favore di soggetti non riconducibili al fornitore/appaltatore;
- rifiuto o riluttanza a fornire le informazioni previste dal Protocollo, a dichiarare la proprie attività, a presentare documentazione contabile o di altro genere o dare quelle informazioni che, in circostanze normali sarebbero rese.

3.0 FUNZIONI AZIENDALI RESPONSABILI

L'applicazione del presente Protocollo è **obbligatoria per tutti i Destinatari**.

La responsabilità dell'acquisto / produzione di beni destinati alle vendite congiunte è assegnata alla Funzione **Marketing e Operations**.

4.0 PRINCIPALI ELEMENTI DI CONTROLLO

Il sistema di controllo a presidio del processo oggetto del Protocollo si basa sui fattori qualificanti della chiara attribuzione di ruoli e responsabilità, della definizione dei poteri autorizzativi nonché della tracciabilità degli atti a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate. In particolare, gli elementi specifici di controllo sono rappresentati da:

Livelli autorizzativi definiti

- Validazione del conto economico dell'iniziativa da parte della Funzione Marketing e dell'Amministratore Delegato.
- L'ordine di acquisto è firmato da un procuratore sulla base del sistema dei poteri in vigore.

Segregazione delle funzioni

Le diverse fasi ed attività del processo sono gestite da soggetti diversi a garanzia del principio secondo cui "nessuno può gestire in autonomia un intero processo" ed in particolare si rileva il coinvolgimento di:

- Marketing:
 - monitora il mercato e identifica potenziali opportunità di business aventi come oggetto l'acquisto di beni da vendere congiuntamente al libro;
 - sceglie, tra le opportunità individuate ed in accordo col la Funzione Editoriale, quella che più soddisfa le esigenze definite;
 - emette manualmente gli ordini d'acquisto (per il bene, gli eventuali servizi accessori diritti inclusi) sul sistema MAcS fornitori;
 - inserisce i DDT sul sistema MAcS fornitori abbinandoli con gli ordini di acquisto.
- Operatore di magazzino: verifica la corrispondenza tra il DDT ricevuto dal trasportatore rispetto alla merce effettivamente consegnata.

Controllo e monitoraggio

Espletamento di adeguata attività selettiva fra diversi offerenti e di obiettiva comparazione delle offerte sulla base di criteri oggettivi e documentabili.

Tracciabilità della documentazione

Le Funzioni interessate garantiscono, infine, la tracciabilità delle singole fasi del processo

Modello di Organizzazione di Gestione e di Controllo	
Protocollo PT9 <i>"Acquisto / produzione di beni per vendite congiunte"</i>	Rev. n. 3 del 14/03/2011

(documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte effettuate e delle informazioni utilizzate.

5.0 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'OVC

In relazione al processo regolamentato dal Protocollo, tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza e di Controllo qualsiasi deroga, violazione o sospetto di violazione alle norme comportamentali e agli elementi di controllo di cui vengono a conoscenza.

Sperling & Kupfer Editori s.p.a.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

**Ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231
e successive modifiche ed integrazioni**

Allegato 1
Catalogo dei Reati e degli Illeciti Amministrativi

Rev. n. 3 del 14 marzo 2011

Sommario

ART. 24 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	5
<i>Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico</i>	5
<i>Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee</i>	5
<i>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee</i>	6
<i>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</i>	6
<i>Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico</i>	7
ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	7
<i>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</i>	7
<i>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</i>	8
<i>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</i>	9
<i>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</i>	9
<i>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</i>	10
<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</i>	10
<i>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</i>	11
<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</i>	12
<i>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</i>	12
<i>Frode informatica del certificatore di firma elettronica</i>	13
<i>Documenti informatici</i>	13
ART. 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	14
<i>Associazione per delinquere</i>	14
<i>Associazione di tipo mafioso</i>	15
<i>Scambio elettorale politico-mafioso</i>	16
<i>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</i>	16
<i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</i>	17
<i>Associazione per delinquere</i>	18
<i>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo</i>	19
ART. 25 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	19
<i>Concussione</i>	19
<i>Corruzione per un atto d'ufficio</i>	20
<i>Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio</i>	20
<i>Circostanze aggravanti</i>	21
<i>Corruzione in atti giudiziari</i>	21
<i>Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio</i>	21
<i>Pene per il corruttore</i>	22
<i>Istigazione alla corruzione</i>	22
<i>Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione</i>	22
<i>di membri degli organi delle Comunità europee</i>	23
<i>e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i>	23
ART. 25 BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	24

<i>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.....</i>	<i>24</i>
<i>Alterazione di monete.....</i>	<i>24</i>
<i>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.....</i>	<i>24</i>
<i>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.....</i>	<i>25</i>
<i>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.....</i>	<i>25</i>
<i>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.....</i>	<i>25</i>
<i>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.....</i>	<i>25</i>
<i>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.....</i>	<i>26</i>
<i>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.....</i>	<i>26</i>
<i>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.....</i>	<i>27</i>
ART. 25 BIS.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	28
<i>Turbata libertà dell'industria o del commercio.....</i>	<i>28</i>
<i>Frode nell'esercizio del commercio.....</i>	<i>29</i>
<i>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.....</i>	<i>29</i>
<i>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.....</i>	<i>30</i>
<i>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.....</i>	<i>30</i>
<i>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.....</i>	<i>31</i>
<i>Illecita concorrenza con minaccia o violenza.....</i>	<i>32</i>
<i>Frodi contro le industrie nazionali.....</i>	<i>32</i>
ART. 25 TER - REATI SOCIETARI.....	32
<i>False comunicazioni sociali.....</i>	<i>32</i>
<i>False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori.....</i>	<i>33</i>
<i>Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.....</i>	<i>35</i>
<i>Impedito controllo.....</i>	<i>36</i>
<i>Indebita restituzione di conferimenti.....</i>	<i>36</i>
<i>Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.....</i>	<i>36</i>
<i>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.....</i>	<i>37</i>
<i>Operazioni in pregiudizio dei creditori.....</i>	<i>37</i>
<i>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi.....</i>	<i>37</i>
<i>Formazione fittizia del capitale.....</i>	<i>39</i>
<i>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.....</i>	<i>39</i>
<i>Illecita influenza sull'assemblea.....</i>	<i>39</i>
<i>Aggiotaggio.....</i>	<i>39</i>
<i>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.....</i>	<i>40</i>
<i>Estensione di qualifiche soggettive.....</i>	<i>41</i>
ART. 25 QUATER - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI.....	41
<i>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico.....</i>	<i>41</i>
<i>Assistenza agli associati.....</i>	<i>42</i>
<i>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale.....</i>	<i>42</i>
<i>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.....</i>	<i>42</i>
<i>Condotte con finalità di terrorismo.....</i>	<i>43</i>
<i>Attentato per finalità terroristiche o di eversione.....</i>	<i>43</i>
<i>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi.....</i>	<i>44</i>
<i>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione.....</i>	<i>45</i>

<i>Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo</i>	<i>45</i>
ART. 25 QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	46
<i>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</i>	<i>46</i>
ART. 25 QUINQUIES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....	46
<i>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.....</i>	<i>46</i>
<i>Prostituzione minorile.....</i>	<i>47</i>
<i>Pornografia minorile</i>	<i>47</i>
<i>Detenzione di materiale pornografico.....</i>	<i>48</i>
<i>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.....</i>	<i>48</i>
<i>Tratta di persone</i>	<i>48</i>
<i>Acquisto e alienazione di schiavi.....</i>	<i>49</i>
<i>Circostanze aggravanti</i>	<i>49</i>
ART. 25 SEXIES - REATI DI ABUSO DI MERCATO.....	49
<i>Abuso di informazioni privilegiate</i>	<i>49</i>
<i>Manipolazione del mercato.....</i>	<i>50</i>
<i>Abuso di informazioni privilegiate</i>	<i>51</i>
<i>Manipolazione del mercato.....</i>	<i>52</i>
ART. 25 SEPTIES - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO	54
<i>Omicidio colposo.....</i>	<i>54</i>
<i>Lesioni personali colpose.....</i>	<i>55</i>
ART. 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA.....	55
<i>Ricettazione</i>	<i>55</i>
<i>Riciclaggio.....</i>	<i>57</i>
<i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....</i>	<i>58</i>
ART. 25 NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	58
ART. 25 NOVIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	63
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	<i>63</i>
REATI TRANSNAZIONALI - LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ART. 10.....	63
<i>Associazione per delinquere</i>	<i>64</i>
<i>Associazione di tipo mafioso.....</i>	<i>64</i>
<i>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</i>	<i>65</i>
<i>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.....</i>	<i>66</i>
<i>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</i>	<i>67</i>
<i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	<i>68</i>
<i>Favoreggiamento personale</i>	<i>68</i>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
ART. 24 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
<p><i>MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO</i></p> <p>Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.</p>	Art. 316 bis c.p.	<p>Questo reato presuppone che l'Ente abbia precedentemente conseguito in modo regolare, dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi sovvenzioni o finanziamenti che abbiano una finalità pubblica predefinita (ed espressa nel provvedimento di concessione). Tutte queste erogazioni sono contraddistinte dall'essere concesse a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, fino all'assoluta gratuità. In particolare, i contributi sono dei concorsi in spese per attività e iniziative e possono essere in conto capitale (erogazioni a fondo perduto che vengono assegnati a chi si trova in determinate situazioni), e/o in conto interessi (lo Stato o l'Ente pubblico si accolla una parte o la totalità degli interessi dovuti per operazioni di credito). Le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto a carattere periodico o una tantum. I finanziamenti sono atti negoziali, con i quali vengono erogate ad un soggetto, a condizioni di favore, somme che devono essere restituite a medio e/o a lungo termine con pagamento degli interessi, in parte o totalmente, ad opera dello Stato o di altro Ente pubblico.</p> <p>Commette reato il beneficiario della sovvenzione che non "amministra" correttamente il denaro ricevuto, in quanto non realizza la finalità pubblica prevista nel provvedimento amministrativo che dispone l'erogazione. Anche la parziale distrazione delle somme ottenute comporta la commissione del reato, senza che rilevi che l'attività programmata sia stata comunque svolta.</p>
<p><i>INDEBITA PERCEZIONE DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI O ALTRE EROGAZIONI DA PARTE DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui</p>	Art. 316 ter c.p.	<p>Questa fattispecie accanto a quella analoga, più grave, prevista dall'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), costituisce uno strumento per colpire le frodi commesse nella fase propedeutica alla concessione delle erogazioni pubbliche.</p> <p>Lo schema di questo reato prevede che il contributo sia percepito a seguito dell'utilizzo oppure della presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o, ancora, a causa dell'omissione di informazioni dovute.</p> <p>Rispetto all'ipotesi prevista dall'art. 640 bis c.p. "l'indebita percezione di erogazioni" è svincolata, per la sua consumazione, sia dall'induzione in errore dell'ente erogatore sia dalla causazione di un evento dannoso al</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.</p>		<p>medesimo.</p> <p>Il legislatore ha inteso colpire con questo reato le semplici falsità o le omissioni informative che hanno consentito all'agente di ottenere il finanziamento.</p>
<p><i>TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELLE COMUNITÀ EUROPEE</i></p> <p>Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00: se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.</p>	Art. 640 c.p.	<p>Lo schema di questo reato è quello tradizionale della truffa (ovvero l'induzione in errore del soggetto attraverso una difforme rappresentazione della realtà, con l'ottenimento di un indebito beneficio per l'agente ed un danno altrui) e si caratterizza per la specificità del soggetto raggirato: lo Stato o un altro ente pubblico.</p>
<p><i>TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE</i></p> <p>La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p>	Art. 640 bis c.p.	<p>Questa fattispecie può ormai qualificarsi quale circostanza aggravante della truffa contemplata dall'art. 640 c.p., essendosi in tal senso pronunziate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Essa si contraddistingue per l'oggetto specifico dell'attività illecita: contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni di carattere pubblico.</p> <p>La condotta di cui all'art. 640 bis c.p. possiede un quid pluris rispetto alla tipicità descritta nell'art. 316 ter c.p. Il reato, infatti, si realizza</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		<p>allorquando i comportamenti falsi o reticenti, per le concrete modalità realizzative, per il contesto in cui avvengono o per le circostanze che li accompagnano, sono connotati da una particolare carica di artificiosità ed inganno nei confronti dell'ente erogatore.</p> <p>La fattispecie si considera compiuta nel momento e nel luogo in cui l'agente consegue la materiale disponibilità dell'erogazione.</p> <p>L'attività fraudolenta deve sfociare in una serie di eventi: l'induzione di altri in errore, il compimento di un atto di disposizione patrimoniale da parte dell'ingannato ed il conseguimento di un ingiusto profitto da parte dell'agente o di un terzo, con altrui danno.</p>
<p><i>FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO</i></p> <p>Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.</p>	Art. 640 ter c.p.	<p>L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico della truffa, è caratterizzato, ai fini del D.Lgs. 231/01, dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico.</p> <p>L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzione in errore, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.</p> <p>Tra le condotte previste dalla norma rientrano le alterazioni dei registri informatici della Pubblica Amministrazione per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse dell'azienda (es. modello 770) già trasmessi all'Amministrazione.</p>
ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI		
<p><i>ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO</i></p> <p>Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di</p>	Art. 615 ter c.p.	<p>La norma indicata punisce colui che viola la riservatezza delle comunicazioni o delle informazioni trasmesse attraverso sistemi informatici e con essa, secondo alcuni autori (che attribuiscono particolare rilevanza alla collocazione dell'art. 615-ter tra i delitti contro l'inviolabilità del domicilio), il legislatore avrebbe inteso tutelare il cosiddetto "domicilio informatico" (o telematico), ovvero</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).</p>		<p>“Un’espansione dell’area di rispetto pertinente al soggetto interessato, garantita dall’art. 14 della Costituzione e penalmente tutelata nei suoi aspetti più essenziali e tradizionali dagli art. 614 e 615 del codice penale” .</p> <p>Quanto all’elemento materiale, sono previste due diverse condotte:</p> <p>a. <u>introduzione abusiva</u> - quella di colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto. Più precisamente, l’introduzione nel sistema informatico deve realizzarsi mediante un accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi con “accesso” quello c.d. “logico”, ovvero l’inizio di un’interazione con il software della macchina che supporta il sistema cui abusivamente si accede;</p> <p>b. <u>mantenimento</u> - quella di colui che permane nel sistema informatico/telematico contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Si tratta di casi in cui l’introduzione nel sistema avviene originariamente in modo legittimo, ma diviene poi illecita in un secondo momento, a causa del superamento dei limiti di permanenza nel sistema.</p> <p>Per quel che concerne l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà dell’agente di entrare in un sistema informatico o telematico protetto, oppure di permanervi contro la volontà del titolare dello ius excludendi, nella consapevolezza dell’abusività di tale condotta.</p>
<p><i>DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI</i></p> <p>Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro</p>	<p>Art. 615 quater c.p.</p>	<p>Oggetto giuridico della tutela penale è la riservatezza delle chiavi di accesso (password) a programmi riservati.</p> <p>La condotta consiste nel:</p> <p>a. procurarsi abusivamente una delle predette chiavi, ove con il termine “procurarsi” si intende “adoperarsi per venire illegittimamente in possesso”;</p> <p>b. riprodurre una delle chiavi, nel senso di replicare abusivamente la stessa;</p> <p>c. diffondere, comunicare o consegnare i codici e le chiavi suddette;</p> <p>d. fornire indicazioni o istruzioni idonee al superamento delle barriere di accesso del sistema.</p> <p>In tal caso, è espressamente richiesto il dolo specifico, dovendo la condotta essere diretta a procurare un profitto a sé o ad altri, oppure ad arrecare un danno a terzi.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.</p>		<p>Quanto alle aggravanti, il riferimento ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater concerne le ipotesi in cui il fatto sia commesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; - da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.
<p style="text-align: center;"><i>DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMATICO</i></p> <p>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.</p>	<p>Art. 615 quinquies c.p.</p>	<p>Con tale norma, che prevedeva originariamente la sola diffusione, comunicazione o consegna di programmi diretti a danneggiare sistemi informatici o telematici, il legislatore ha inteso reprimere la diffusione dei cosiddetti "virus".</p> <p>Nel testo introdotto dalla L. 48/08, la condotta penalmente sanzionata è stata peraltro ampliata, risultando punito anche chi: "si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici".</p> <p>Per <u>sistema informatico</u>, ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Budapest, deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati.</p> <p>Con l'espressione <u>sistema telematico</u> si intende invece un insieme combinato di apparecchiature idoneo alla trasmissione a distanza di dati ed informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni.</p> <p>Quanto all'elemento soggettivo, è richiesto espressamente il dolo specifico, individuato dalla norma in esame nello "Scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento".</p>
<p style="text-align: center;"><i>INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE</i></p> <p>Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema</p>	<p>Art. 617 quater c.p.</p>	<p>Quanto alla condotta sanzionata, occorre precisare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per intercettazione, riferita alle comunicazioni indicate nella norma, deve intendersi la "presa di conoscenza", con o senza registrazione, in tutto o in parte, del contenuto di dette comunicazioni; - l'intercettazione deve essere poi fraudolenta, ossia attuata con mezzi o modalità che

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.</p>		<p>implicano frode ed inganno (alcuni autori ritengono che la fraudolenza possa ritenersi sussistente ogniqualvolta l'intercettazione avvenga in modo occulto, ovvero all'insaputa del soggetto che trasmette la comunicazione);</p> <ul style="list-style-type: none"> - la rivelazione comprende qualsiasi forma di divulgazione delle comunicazioni. La giurisprudenza, sul punto, ha precisato che la rivelazione sanzionata dalla norma in esame prescinde dal modo in cui l'agente sia venuto a conoscenza della comunicazione. Essa è configurabile, pertanto, anche nel caso in cui il contenuto delle comunicazioni sia entrato nella conoscenza dell'agente in modo fortuito, ad esempio per effetto di interferenze. <p>L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, consistente nella consapevolezza e nella volontà di intercettare con mezzi fraudolenti, impedire o interrompere una comunicazione diretta o proveniente da un sistema informatico od intercorrente tra più sistemi informatici, ovvero di rivelare, con un mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di una comunicazione informatica o telematica intercettata</p>
<p style="text-align: center;">INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERRUPTERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE</p> <p>Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo.</p>	Art. 617 quinquies c.p.	<p>La norma in esame, al pari dell'art. 617-bis, ha una funzione di anticipazione della tutela predisposta dal legislatore all'art. 617-quater. Con essa, infatti, non viene punita alcuna attività di intercettazione, interruzione o impedimento di comunicazioni informatiche o telematiche, bensì la predisposizione delle tecnologie idonee a tali scopi.</p> <p>La condotta sanzionata è quella della installazione, nel senso che il complesso delle apparecchiature deve essere posto in condizione di poter svolgere le funzioni richieste dalla norma (ovvero "intercettare, impedire o interrompere"). Non pare, quindi, che possano assumere rilevanza penale condotte limitate al "possesso" od alla "materiale disponibilità" di dette apparecchiature (salvo che non ricorrano altre ipotesi di reato, quale, ad esempio, quella di cui all'art. 615-quater).</p> <p>L'elemento soggettivo, anche in tal caso, è rappresentato dal dolo generico.</p>
<p style="text-align: center;">DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E</p>	Art. 635 bis c.p.	<p>La norma in esame punisce, a querela della persona offesa, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p><i>PROGRAMMI INFORMATICI</i></p> <p>Chiunque distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al secondo comma dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>		<p>programmi informatici”.</p> <p>L'elemento soggettivo è il dolo generico, in quanto sono sufficienti la mera coscienza e volontà di distruggere, deteriorare o rendere inservibile la cosa altrui, senza che rilevino in alcun modo i motivi dell'agente.</p> <p>Quanto alle aggravanti, il testo dell'art. 635-bis prevede un aggravio di pena e la perseguibilità d'ufficio nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - condotte commesse con violenza alle persone o con minaccia; - fatto commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. <p>Si pone il problema, quindi, di definire con esattezza il concetto di “operatore del sistema”, figura che, in assenza di univoche indicazioni giurisprudenziali, la dottrina ha affermato essere riferibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chi eserciti professionalmente, in via continuativa o quantomeno non occasionale, il ruolo di operatore, programmatore, sistemista o analista sull'hardware o sul software di un sistema informatico; - il soggetto che di fatto, in relazione alle funzioni svolte nell'ente pubblico o privato nel cui ambito viene utilizzato il sistema, si trova nella condizione di poter intervenire direttamente o per interposta persona, nell'esercizio e/o a causa delle sue funzioni, sui dati o sui programmi. <p>L'aggravante in esame non sarebbe invece applicabile all'operatore che abbia avuto accesso al sistema in modo del tutto svincolato dall'uso professionale o lavorativo sullo stesso (ad esempio quale tecnico informatico che, chiamato per effettuare una riparazione, abbia conosciuto le password di accesso e se ne sia poi avvalso per commettere il reato).</p> <p>Deve poi sempre aversi un “abuso della qualità”, cosa che si verifica anche quando l'operatore, pur legittimamente ammesso ad introdursi al sistema per compiersi degli interventi, approfitti di tale possibilità di accesso per introdursi (o mantenersi) in settori o dati del sistema diversi da quelli sui quali è stato chiamato ad operare.</p>
<p><i>DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ</i></p>	Art. 635 ter c.p.	<p>L'art. 635-ter punisce i danneggiamenti riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - atti, informazioni e programmi utilizzati dagli enti pubblici; - dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (quindi sia pubblici che privati, purché di pubblica utilità). <p>Il legislatore, quindi, ha inteso distinguere i casi</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>Salvo che il atto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.</p>		<p>di danneggiamento di dati con rilevanza meramente privatistica (che sono puniti, in modo meno grave ed a querela di parte, dall'art. 635-bis), da quelli di danneggiamento di dati pubblici o privati di pubblica utilità, che sono sanzionati in modo più grave dalla norma in esame.</p> <p>Resta il problema di verificare quando ci si trovi in presenza di un sistema di "pubblica utilità". Sul punto, deve ritenersi che con tale espressione si intendano tutte le strutture, apparecchiature e sistemi destinati, ed idonei, a soddisfare esigenze di pubblico interesse e, quindi, di utilità collettiva, ciò indipendentemente dal fatto che essi siano di proprietà pubblica o privata (es: reti di telecomunicazione; banche dati contenenti dati anagrafici, sanitari o pensionistici; sistemi informatici di provider, ecc.). Elemento soggettivo è il dolo generico.</p> <p>Quanto all'aggravante di cui al terzo comma, essa riproduce quella già analizzata in relazione al comma 2 dell'art. 635-bis.</p>
<p>DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI</p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p>	Art. 635 quater c.p.	<p>Questa norma introduce una tutela rafforzata rispetto all'ipotesi di cui all'art. 635-bis. Mentre, infatti, tal ultima disposizione prevede la punibilità a querela di parte per il danneggiamento di dati, informazioni o programmi informatici, la norma in esame prevede invece la procedibilità d'ufficio, e sanzioni più gravi per il caso il danneggiamento di sistemi informatici o telematici.</p> <p>Nella pratica, potrebbe risultare difficile distinguere tra il danneggiamento di dati e quello dell'intero sistema, ma, in via generale, si ritiene che sussista l'ipotesi più grave, ovvero quella sanzionata dall'art. 635-quater, allorché il danneggiamento di dati, informazioni o programmi sia tale da rendere inservibile il sistema, o tale da ostacolarne gravemente il funzionamento.</p> <p>Quanto all'elemento soggettivo, si ritiene sufficiente il dolo generico.</p> <p>Da ultimo, con riferimento alle aggravanti previste dal comma secondo, si tratta anche in tal caso delle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con violenza o minaccia, ovvero con abuso di qualità di operatore del sistema.</p>
<p>DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ</p> <p>Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere,</p>	Art. 635 quinquies c.p.	<p>L'art. 635-quater tutela i sistemi informatici di "Pubblica utilità", ciò indipendentemente dalla circostanza che ne sia titolare un soggetto pubblico o privato.</p> <p>L'elemento soggettivo è, anche in tal caso, il dolo generico.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena e` della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo e` reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena e` della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena e` aumentata.</p>		
<p><i>FRODE INFORMATICA DEL CERTIFICATORE DI FIRMA ELETTRONICA</i></p> <p>Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro</p>	Art. 640 quinquies c.p.	<p>Con questa norma è punita la condotta del soggetto, incaricato di prestare servizi di certificazione di firma elettronica, che violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato.</p> <p>Si tratta, pertanto, di un reato proprio che può essere commesso solo dal soggetto che presta servizi di certificazione di firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime.</p> <p>Resta ovviamente possibile il concorso dell'extraneus che abbia fornito un contributo efficiente rispetto alla realizzazione della condotta sanzionata (ad esempio: in caso di istigazione)</p>
<p><i>DOCUMENTI INFORMATICI</i></p> <p>Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private</p>	Art. 491 bis c.p.	<p>L'art. 491-bis punisce il falso nei documenti informatici pubblici o privati attraverso un rinvio alle norme generali in tema di reati di falsità in atti.</p> <p>Per la ricostruzione degli elementi costitutivi dei reati di falso in documento informatico, quindi, occorre fare riferimento a detta disciplina generale.</p> <p>Quanto all'elemento materiale, il legislatore distingue in genere tra:</p> <p>a. <u>falso materiale</u> - esclude la genuinità del documento e può presentarsi nelle due forme della "contraffazione", che si ha quando il documento è posto in essere da persona diversa da quella che appare esserne l'autore, e della "alterazione", che si ha quando al documento, redatto dall'effettivo autore, siano state apportate modificazioni di qualsiasi specie (aggiunte, cancellature, ecc.) successivamente alla redazione;</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		<p>b. <u>falso ideologico</u> - si ha nel caso in cui il documento, non contraffatto né alterato, contenga dichiarazioni menzognere (ossia una “falsa attestazione”).</p> <p>Quanto all’elemento soggettivo, la disciplina è diversa a seconda che si tratti di documenti informatici pubblici, per i quali è generalmente ritenuto sufficiente il dolo generico (ovvero la coscienza e volontà dell’alterazione del vero, indipendentemente dallo scopo che l’agente si sia posto) od invece di documenti informatici privati, per i quali è invece richiesto, quanto meno nell’ipotesi di cui all’art. 485 c.p., il dolo specifico, nel senso che la falsificazione deve essere determinata dalla volontà di procurare un vantaggio a sé o ad altri, oppure di arrecare un danno a terzi.</p> <p>La distinzione tra documenti informatici pubblici e privati rileva poi anche sotto l’ulteriore profilo della procedibilità, stante che per i primi è prevista la punibilità d’ufficio, mentre i secondi sono perseguibili solo a querela della persona offesa.</p> <p>Si pone, quindi, un delicato problema di esatta identificazione del concetto di “documento informatico pubblico”, visto che da ciò discendono tutte le conseguenze di cui si è detto. In tal senso, un’indicazione può desumersi dalla giurisprudenza formatasi in materia di falsità di documenti cartacei, secondo la quale non tutti i documenti provenienti dalla pubblica amministrazione sono “pubblici”, dovendosi ritenere tali solo quei documenti la cui redazione sia espressione di esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.</p> <p>Infine, quanto alla nozione di <u>efficacia probatoria</u> di cui al nuovo testo dell’art. 491-bis, non è dato rinvenire nella norma alcuna definizione che consenta di meglio comprenderne il contenuto. Sul punto, tuttavia, precisa l’art. 20 del Codice dell’amministrazione digitale che è attribuita rilevanza probatoria ai documenti informatici ove essi siano stati formati nel rispetto di regole tecniche che garantiscano l’identificabilità dell’autore e l’integrità del documento.</p>
ART. 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA		
<p style="text-align: center;">ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE</p> <p>Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone,</p>	<p>Art. 416, comma 6 c.p.</p>	<p>Perché possa configurarsi un’ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile, ma non anche una distribuzione gerarchica di funzioni.</p> <p>La stabilità postula la presenza di un’unione</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>		<p>permanente, che risulti idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale.</p> <p>L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi).</p> <p>L'elemento soggettivo previsto è il dolo specifico (la volontà di entrare a far parte di un'associazione con lo scopo di contribuire alla realizzazione del piano criminoso).</p> <p>Il delitto si consuma con la costituzione dell'associazione, indipendentemente dalla commissione dei cc.dd. "reati-fine" del programma illecito.</p> <p>Il semplice accordo tra tre o più persone diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti fermatosi allo stato embrionale di mero accordo viene ricompreso nell'ambito di operatività della diversa fattispecie di cui all'art. 115 c.p. ("Accordo per commettere un reato").</p>
<p>ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO</p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.</p> <p>Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.</p> <p>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</p> <p>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	Art. 416 bis c.p.	<p>Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice di cui all'art 416 c.p. Un'associazione può definirsi mafiosa ove sia caratterizzata dal c.d. "metodo mafioso", ovvero dalla forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati, nonché dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione per effetto dell'intimidazione da questa esercitata.</p> <p>La forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare nei consociati il terrore, tale da provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza psicologica.</p> <p>Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. E' sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.</p> <p>L'associazione armata rappresenta una circostanza aggravante del reato base e si caratterizza esclusivamente per l'elemento accessorio della disponibilità, da parte degli associati, di armi e materie esplodenti (anche se occultate o depositate in specifici luoghi).</p> <p>Ulteriore circostanza aggravante è rappresentata dal "riciclaggio".</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>		
<p><i>SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO</i></p> <p>La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro.</p>	Art. 416 ter c.p.	
<p><i>SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI RAPINA O DI ESTORSIONE</i></p> <p>Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che,</p>	Art. 630 c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.</p>		
<p><i>ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE</i></p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti</p>	Art. 74 DPR 309/90	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</p> <p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.</p>		
<p><u>Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo</u></p>	<p>Art. 7 Legge 203/91 di conversione del Decreto Legge 152/91</p>	
<p>ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE</p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano</p>	<p>Art. 416, escluso comma 6 c.p.</p>	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p>		
<p>ILLEGALE FABBRICAZIONE, INTRODUZIONE NELLO STATO, MESSA IN VENDITA, CESSIONE, DETENZIONE E PORTO IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO DI ARMI DA GUERRA O TIPO GUERRA O PARTI DI ESSE, DI ESPLOSIVI, DI ARMI CLANDESTINE NONCHÉ DI PIÙ ARMI COMUNI DA SPARO</p> <p><i>Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.</i></p>	<p>Art. 407, co. 2, lett.a), numero 5) c.p.p.</p>	
ART. 25 - REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE		
<p>CONCUSSIONE</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.</p>	<p>Art. 317 c.p.</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (ciò indipendentemente dalle sue competenze specifiche, ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito). Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la pubblica amministrazione ed il privato concusso. Il privato potrà partecipare alla commissione del</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		reato nel momento in cui, con la propria condotta, concorra materialmente con il pubblico ufficiale a coartare, con minacce o altri mezzi fraudolenti, la volontà del soggetto passivo per indurlo all'indebita promessa, ovvero concorra moralmente con il pubblico ufficiale mediante qualsiasi attività o atteggiamento che, agendo sulla volontà di quest'ultimo, faccia sorgere o rafforzi il proposito delittuoso.
<p><i>CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO</i></p> <p>Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno.</p>	Art. 318 c.p.	<p>Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal pubblico ufficiale, anche dall'incaricato di un pubblico servizio "qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato" (art. 320 c.p.).</p> <p>Rispetto alla concussione, la corruzione sia propria (art. 319 c.p.), che impropria (art. 318 c.p.), si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra i diversi soggetti.</p> <p>Questa fattispecie si caratterizza per il rapporto paritetico che intercorre tra il soggetto pubblico ed il privato corruttore. Nell'ipotesi ora esaminata (corruzione impropria), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio si accorda con il dipendente per compiere un atto del suo ufficio. Per tale, deve intendersi qualunque atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio di appartenenza del funzionario.</p> <p>La differenza tra questa ipotesi di corruzione (impropria) e quella successiva "per atto contrario ai doveri d'ufficio" di cui all'art. 319 c.p. (propria) si ravvisa nel fatto che, nel primo caso, si realizza (a seguito dell'accordo con il privato) da parte del pubblico ufficiale una violazione del principio di correttezza e del dovere di imparzialità, senza tuttavia che la parzialità si trasferisca nell'atto. Nel secondo caso, la parzialità colpisce invece l'atto, che non realizza la finalità pubblica ad esso sottesa e che viene compiuto ad uso privato.</p> <p>Secondo la giurisprudenza più recente, la mancata individuazione dell'atto dell'ufficio che il pubblico ufficiale ha compiuto, non fa venir meno il delitto in esame, ove venga comunque accertato che la consegna del denaro venne effettuata in ragione delle funzioni esercitate dal pubblico ufficiale e per retribuirci i favori.</p>
<p><i>CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO</i></p> <p>Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o</p>	Art. 319 c.p.	<p>Il privato corruttore nella corruzione "propria" si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del pubblico ufficiale che contrasta con i suoi doveri d'ufficio.</p> <p>Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</p>		<p>soltanto all'atto in sé (per verificarne la legittimità o l'illegittimità), ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un atto può essere di per sé non illegittimo, ma comunque contrario ai doveri d'ufficio. La verifica deve essere fatta non in relazione a singoli atti, ma tenendo presente l'insieme del servizio reso al privato.</p>
<p><i>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI</i></p> <p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>	Art. 319 bis c.p.	
<p><i>CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI</i></p> <p>Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.(omissis comma 2)</p>	Art. 319 ter c.1 c.p.	<p>L'art. 319 ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.</p> <p>Sebbene la rubrica della norma indichi espressamente il riferimento ad atti giudiziari, la giurisprudenza ritiene che ciò non costituisca elemento qualificante della fattispecie. Secondo l'orientamento della Suprema Corte, infatti, persino il corrispettivo versato dal privato ad un appartenente alla polizia giudiziaria per agevolare l'accoglimento di una istanza di dissequestro rientrerebbe "nella sfera di operatività" dell'incriminazione in oggetto.</p> <p>Ai fini della configurazione del reato, quindi, non è necessario che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice anche attività riconducibili a soggetti diversi dal giudice o dal pubblico ministero.</p>
<p><i>CORRUZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO</i></p> <p>Le disposizioni dell'articolo 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all'articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.</p>	Art. 320 c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.		
<i>PENE PER IL CORRUTTORE</i> Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.	Art. 321 c.p.	
<i>ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE</i> Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 318. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.	Art. 322 c.p.	Il delitto in esame si configura come reato di mera condotta. E' quindi sufficiente, per la configurazione del reato, la semplice offerta o promessa, purché sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.
<i>PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE</i>	Art. 322 bis c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p><i>ALLA CORRUZIONE</i></p> <p><i>DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE</i></p> <p><i>E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <p>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</p> <p>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</p> <p>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</p> <p>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;</p> <p>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</p> <p>Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o</p>		

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.		
ART. 25 BIS - FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO		
<p style="text-align: center;"><i>FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE</i></p> <p>È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</p>	Art. 453 c.p.	
<p style="text-align: center;"><i>ALTERAZIONE DI MONETE</i></p> <p>Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.</p>	Art. 454 c.p.	
<p style="text-align: center;"><i>SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, SENZA CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel</p>	Art. 455 c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.</p>		
<p><i>SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE</i></p> <p>Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.</p>	Art. 457 c.p.	
<p><i>FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI</i></p> <p>Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</p>	Art. 459 c.p.	
<p><i>CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO</i></p> <p>Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.</p>	Art. 460 c.p.	
<p><i>FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA</i></p>	Art. 461 c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p><i>FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA</i></p> <p>Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.</p>		
<p><i>USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI</i></p> <p>Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.</p> <p><u>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.</u></p>	Art. 464 c.p.	
<p><i>CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI SEGNI DISTINTIVI DI OPERE DELL'INGEGNO O DI PRODOTTI INDUSTRIALI E CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI</i></p> <p>Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.</p>	Art. 473 c.p.	<p>La norma tutela direttamente i marchi e gli altri segni distintivi, il brevetto, nonché i modelli e disegni.</p> <p>Con riferimento alle diverse tipologie di diritti di proprietà industriale considerati dalla norma in commento (ossia marchi, brevetti, disegni o modelli), le condotte previste e punite sono tre: la relativa contraffazione, alterazione e uso.</p> <p>La contraffazione consiste nella riproduzione abusiva, mentre l'alterazione nella falsificazione ottenuta mediante manomissione del titolo genuino.</p> <p>La norma richiede il dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere la contraffazione o l'alterazione di diritti di proprietà industriale.</p> <p>Occorre evidenziare che una preventiva verifica dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale è, in astratto, sempre possibile.</p> <p>Le disposizioni penali in commento devono, infatti, essere lette alla luce della normativa di cui al D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 (Codice della proprietà industriale – CPI) che disciplina i</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;</p>		<p>diritti di proprietà industriale. A livello civilistico, la conoscenza dei diritti cosiddetti “titolati” (ossia diritti che si costituiscono in forza di brevettazione o registrazione) è presunta.</p> <p>È, tuttavia, evidente che, da un punto di vista penalistico, la presunzione di conoscenza implica gravi rischi. La sussistenza del dolo dovrà, in linea di principio, essere intesa come effettiva coscienza e volontà di cagionare il reato.</p> <p>Parte della giurisprudenza afferma che per contraffazione debba intendersi l’integrale riproduzione di un marchio nella sua complessità, mentre l’alterazione è la riproduzione parziale, ma tale da potersi confondere con il segno originale. La dottrina invece afferma che il criterio di riferimento debba essere l’ordinaria attenzione del pubblico, cioè del consumatore medio che all’atto dell’acquisto non ha sotto mano il segno genuino col quale poter effettuare un raffronto, ma dispone solo di un ricordo di esso. Deve considerarsi poi il tipo di prodotto e la cerchia di consumatori cui è destinato.</p>
<p><i>INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall’articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</p> <p>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale»;</p>	Art. 474 c.p.	<p>Oggetto della condotta è l’opera dell’ingegno o il prodotto industriale recante marchi o altri segni contraffatti o alterati.</p> <p>La Cassazione ha puntualizzato che la norma non concerne beni che costituiscono una mera imitazione di prodotti privi di marchi o altri segni (C. 26/04/2001).</p> <p>Inoltre, la norma esige che la condotta alterativa o contraffattiva sia stata attuata da un soggetto diverso da chi detiene i beni ai fini di vendita o li metta un profitto; diversamente, troverà applicazione l’art. 473 c.p..</p> <p>La norma in commento richiede il dolo specifico, comprendente sia la coscienza e volontà di realizzare tutti gli elementi della fattispecie, sia la prefigurazione ed il perseguimento di un profitto personale a seguito della realizzazione della fattispecie.</p> <p>La condotta relativa alla “introduzione nel territorio dello Stato per farne commercio” si realizza nel momento in cui il prodotto ha attraversato la frontiera italiana. Il “detenere per vendere” si configura nello stoccaggio della merce in determinati luoghi; la “messa in vendita” si perfeziona nel momento in cui la merce diviene disponibile al pubblico; “la messa in circolazione” è, invece, integrata da ogni atto che possa determinare un contatto tra merce e consumatore e si realizza nel momento in cui la merce esce dalla sfera di controllo del detentore per entrare nel circuito del mercato.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		Trattandosi di reato di pericolo, la condotta di messa in vendita sussiste anche quando la vendita non si è effettivamente realizzata, ma le merci sono comunque disponibili per il pubblico.
ART. 25 BIS.1 - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO		
<p style="text-align: center;"><i>TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO</i></p> <p>Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.</p>	Art. 513 c.p.	<p>L'interesse tutelato è, in primo luogo, il libero esercizio e il normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riflette negativamente sulla pubblica economia.</p> <p>La norma sembrerebbe tesa a proteggere la libertà privata sotto il profilo del concreto esercizio dell'iniziativa economica, libero da indebiti condizionamenti esterni, nonostante la violenza incida direttamente sulle cose e non sulle persone.</p> <p>Presupposto di applicazione della norma in commento è che il fatto non costituisca un più grave reato, quale, ad esempio, aggraviamento, sabotaggio, violenza privata. Scopo della fattispecie appare, quindi, quello di perseguire quei comportamenti generici di offesa all'industria ed al commercio, nonché alla libertà del loro esercizio.</p> <p>La fattispecie costituisce un reato di pericolo: la condotta incriminata consiste nell'utilizzo della violenza sulle cose o nell'impiego di mezzi fraudolenti idonei allo scopo, indipendentemente dal concreto verificarsi del turbamento.</p> <p>La violenza deve consistere in una condotta che possa ostacolare materialmente l'altrui attività economica, mentre l'uso di mezzi fraudolenti sottintende l'impiego di mezzi ingannatori, aventi come destinatario non solo lo stesso esercente l'attività economica o commerciale, ma anche terzi soggetti il cui comportamento possa in qualche modo condizionare l'esercizio dell'impresa.</p> <p>La norma richiede il dolo specifico: coscienza e volontà di usare violenza sulle cose o mezzi fraudolenti accompagnati dalla consapevolezza di mettere in pericolo il normale esercizio di una attività economica o commerciale, unitamente all'intenzione di cagionare l'impedimento od il turbamento di tale esercizio.</p> <p>Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene usata violenza sulle cose. Non occorre che il turbamento si verifichi effettivamente (non è, infatti, configurabile il tentativo).</p> <p>La fattispecie concerne anche moderne modalità di turbativa o di impedimento di natura sovraindividuale, quali, ad esempio, l'ingenerare nel pubblico la fobia di acquistare prodotti</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p><i>FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO</i></p> <p>Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.</p> <p>Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.</p>	<p>Art. 515 c.p.</p>	<p>avvelenati o pericolosi, ancorché essi rimangano invenduti.</p> <p>La condotta tipica consiste nella consegna di una cosa diversa per quantità o qualità, per provenienza od origine, da quella oggetto del contratto o comunque pattuita, indipendentemente dall'impiego da parte dell'agente di mezzi o accorgimenti per indurre in inganno il pubblico.</p> <p>Il delitto presuppone un contratto od un qualsiasi negozio giuridico che comporti la consegna di una cosa mobile o di un documento che la rappresenti (si tende, pertanto, ad escludere dalla fattispecie la consegna di denaro contante, le prestazioni personali e quelle cosiddette meccaniche – quali, ad esempio, l'elaborazione meccanica di dati -).</p> <p>La cosa mobile consegnata deve essere diversa da quella dichiarata o pattuita, potendo tale diversità concernere il genere o la specie della cosa, la relativa origine (luogo di produzione) o provenienza, la qualità o la quantità (il peso, le misure o il numero non corrispondono a quelli richiesti).</p> <p>È sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e volontà dell'agente di consegnare una merce per un'altra, oppure una merce diversa da quella pattuita o dichiarata. Non appare, invece, necessario alcun movente specifico.</p> <p>Il reato si consuma con la consegna della diversa cosa mobile o del documento che la rappresenta. Quando la merce viene consegnata mediante spedizioniere o vettore, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, rileva il momento in cui la merce entra nella sfera di dominio del destinatario.</p> <p>Per la giurisprudenza non ha alcun rilievo la facile riconoscibilità della difformità tra il richiesto e il ricevuto, anche qualora il mancato riconoscimento sia ascrivibile ad una scarsa diligenza dell'acquirente. Né pare rilevare la consapevolezza del compratore in merito alla ricezione di una cosa diversa. A questa visione si oppone la dottrina prevalente che ritiene non sussistere il reato in commento, allorché l'acquirente sia consapevole della difformità.</p>
<p><i>VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE</i></p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine</p>	<p>Art. 516 c.p.</p>	<p>Con le espressioni “porre in vendita” o “mettere altrimenti in commercio” la norma fa riferimento a tutti gli atti che possono essere riferiti a un contratto a titolo oneroso. A tal riguardo è sufficiente che tali sostanze non genuine siano, ad esempio, offerte in vendita o esposte al</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.</p>		<p>pubblico. La mera detenzione di sostanze alimentari non genuine rileva solo finalizzata alla vendita. La condotta sanzionata concerne quelle sostanze alimentari che hanno subito una alterazione o una adulterazione nella loro essenza o nella loro normale composizione. La “genuinità” attribuibile al prodotto alimentare deve essere intesa sia sotto il profilo “naturale” che sotto quello “formale”. Con la prima di queste espressioni si fa riferimento a sostanze che non abbiano subito processi di alterazione della propria composizione biochimica, o che, comunque, pur avendo subito modifiche nutrizionali, abbiano mantenuto inalterata la loro essenza. In tal caso la non genuinità del prodotto può essere ravvisata anche nell’ipotesi in cui il prodotto abbia subito un depauperamento di principi nutritivi caratteristici attraverso l’uso abnorme o contrario a specifiche disposizioni di legge delle componenti naturali del prodotto stesso. Sul punto, a titolo meramente esemplificativo, è stata ritenuta non genuina la vendita come carne fresca di puro suino di un prodotto contenente anche carne bovina.</p>
<p><i>VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI</i></p> <p>Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.</p>	<p>Art. 517 c.p.</p>	<p>Trattandosi di un reato di pericolo, non occorre che il soggetto sia stato effettivamente ingannato, ma la valutazione della condotta riguarderà la relativa idoneità a conseguire l’effetto ingannatorio o di danno.</p>
<p><i>FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE</i></p> <p>Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di</p>	<p>Art. 517 ter c.p.</p>	<p>La suddetta fattispecie costituisce un’ipotesi di reato sussidiaria, che trova applicazione ove non risultino integrati gli elementi oggettivi previsti dalle fattispecie di cui agli articoli 473 e 474 c.p. L’applicazione della norma in commento dipende, inoltre, dalla relativa interpretazione: ove si interpretasse l’art. 517 ter c.p. in maniera prettamente letterale, si assisterebbe ad una applicazione estremamente diffusa del reato. L’espressione “potendo conoscere dell’esistenza</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</p> <p>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.</p>		<p>del titolo di proprietà industriale ...”, introdotto anche all'interno dell'art. 473 c.p., consentirebbe, in linea teorica, di assoggettare a sanzione il comportamento di chiunque fabbrica o, anche solo, impiega in ambito industriale beni realizzati, ovvero predisposti, da terzi soggetti, di cui sia possibile una preventiva forma di verifica riguardo all'esistenza di un titolo di privativa industriale.</p> <p>Tale forma di verifica è, in realtà, possibile nella maggior parte dei casi, ovvero quando si parla di diritti cosiddetti “titolati” (brevetti, disegni e modelli registrati, marchi registrati, ecc.). La normativa penale di cui si discute va, infatti, necessariamente collegata alle disposizioni del codice di proprietà industriale (D. Lgs. 30/205) che definisce i diritti di proprietà industriale. A livello civilistico, laddove esista un diritto di proprietà industriale brevettato o registrato, la responsabilità di chi usa tale diritto senza l'autorizzazione del titolare si basa su una presunzione di conoscenza.</p>
<p style="text-align: center;">CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI</p> <p>Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</p> <p>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma, che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.</p>	Art. 517 quater c.p.	<p>a. La condotta tipica della prima fattispecie è integrata dall'opera contraffattiva o dall'alterazione di indicazioni o denominazioni. Il bene tutelato è la pubblica fede derivante dalla legittima adozione di indicazioni o denominazioni di prodotti agroalimentari. La tutela si rivolge direttamente al titolo di proprietà industriale.</p> <p>b. La condotta tipica della seconda fattispecie consiste nell'importazione, nell'immagazzinamento, nell'offerta in vendita direttamente ai consumatori o nella messa in circolazione di prodotti agroalimentari, recanti indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatte od alterate.</p> <p>Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 474-bis, 414-ter, secondo comma e 517-bis, secondo comma.</p> <p>Ai fini dell'applicabilità della norma è richiesto che siano rispettate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p><i>ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA</i></p> <p>Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</p> <p>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.</p>	Art. 513 bis c.p.	La condotta di "concorrenza sleale" punita dalla norma si realizza quando la violenza o la minaccia sono esercitate contro il concorrente sia in modo diretto che in modo indiretto, agendo, ad esempio, nei confronti di terzi soggetti (clientela, collaboratori, ecc.).
<p><i>FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI</i></p> <p>Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516 .</p> <p>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.</p>	Art. 514 c.p.	<p>L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine economico garantito contro il danno derivante all'industria nazionale. La condotta sanzionata consiste nella vendita o nella messa in circolazione di prodotti recanti nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.</p> <p>Diversamente da quanto previsto dall'art. 474 c.p., la tutela di cui alla norma in commento è estesa anche ai "nomi", da intendersi quali firme, ditte, titoli, emblemi, insegne riferite a un prodotto per distinguerlo dagli altri, senza, tuttavia, far parte del marchio.</p> <p>Non si richiede che i marchi e i segni distintivi siano stati registrati o che siano state rispettate le norme nazionali o le convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, integrando ciò una circostanza aggravante.</p> <p>Si tratta di un reato cosiddetto di danno: la fattispecie si realizza allorché il prodotto sia immesso sul mercato nazionale o estero e ciò cagioni effettivamente un danno all'industria nazionale (quale, ad esempio, una diminuzione degli affari in Italia o all'estero, l'offuscamento del buon nome dell'industria nazionale o di un suo settore, ecc.).</p>
ART. 25 TER - REATI SOCIETARI		
<p><i>FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI</i></p> <p>Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni</p>	Art. 2621 c.c.	<p>A differenza della più grave fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622, non è qui richiesta una lesività specifica degli interessi patrimoniali di determinati soggetti (in particolare quelli dei soci).</p> <p>Soggetti attivi del reato possono essere gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.</p> <p>La condotta penalmente rilevante colpisce la falsa descrizione di fatti materiali, anche se oggetto di valutazioni (si pensi alle stime che caratterizzano molte voci di bilancio), nonché le</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p>		<p>omissioni di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. Le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza. Accanto al bilancio, costituiscono l'oggetto materiale del reato soltanto quelle comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico. Restano fuori da questo ambito le comunicazioni interorganiche (tra diversi organi della società) e quelle con unico destinatario, pubblico o privato (si pensi al caso di amministratori che falsificano la situazione patrimoniale della società allo scopo di ottenere da un istituto di credito un finanziamento). La fattispecie delle false comunicazioni sociali di cui al presente articolo è un'ipotesi contravvenzionale caratterizzata dall'assenza di danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, a cui è riservata un trattamento sanzionatorio più lieve rispetto all'articolo successivo. E' richiesta la consapevole volontà di ingannare, ossia di determinare in errore i soci o il pubblico in ordine alla effettiva situazione patrimoniale della società e di procurare, attraverso l'inganno, un ingiusto profitto all'agente o ad altri soggetti. □</p>
<p><i>FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DEI SOCI O DEI CREDITORI</i></p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei</p>	Art. 2622 c.c.	<p>La differenza tra questa fattispecie e quella di cui all'art. 2621 consiste nella circostanza che la falsità delle comunicazioni sociali determina un danno di natura patrimoniale per la società, i soci o i creditori. Questa ipotesi di reato, infatti, è costruita come</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.</p> <p>La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.</p> <p>Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino</p>		<p>reato di danno, in quanto si consuma quando le false comunicazioni cagionino un danno patrimoniale ad uno dei soggetti succitati.</p> <p>La conseguenza più evidente è che occorrerà accertare la sussistenza di un nesso causale tra la comunicazione falsa ed il danno patito dalla società, dai soci o dal pubblico.</p> <p>Lo schema della norma ricalca, per il resto, la struttura dell'articolo precedente.</p> <p>Essa si differenzia nel trattamento sanzionatorio e nella procedibilità, a seconda che la società sia o meno quotata in borsa. Nel caso di società quotata, infatti, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a quattro anni (da due a sei anni nel caso di "grave nocumento ai risparmiatori", ossia di un danno che abbia superato le soglie quantitative prestabilite in funzione del numero di risparmiatori coinvolti o della perdita di valore dei titoli).</p> <p>Nel secondo caso si procede, invece, a querela della persona offesa (socio o creditore o altro destinatario appartenente a quel "pubblico" cui è indirizzata la comunicazione sociale, in quanto concretamente danneggiati sul piano economico) e la pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni.</p> <p>La rinuncia alla procedibilità a querela nel caso di società quotate in borsa si spiega in quanto queste sono caratterizzate da una estrema frammentazione del capitale sociale, che si riflette sulla titolarità del diritto di querela, il quale si verrebbe a configurare in capo ad una moltitudine disparata di soggetti, molto spesso estranei alle vicissitudini della vita sociale.</p> <p>Nelle ipotesi in cui il fatto integri un delitto commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee è prevista comunque la procedibilità d'ufficio.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.</p> <p>In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.</p> <p>Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.</p>		
<p><i>FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE</i></p> <p>I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la</p>	Art. 2624 c.c.	<p><i><u>Abrogato dall'articolo 37, comma 34, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39</u></i></p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.</p> <p>Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</p>		
<p><i>IMPEDITO CONTROLLO</i></p> <p>Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.</p> <p>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</p> <p>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.</p>	Art. 2625 c.c.	<p>La fattispecie di impedito controllo contiene due distinte ipotesi di illecito, l'una sanzionata con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329, l'altra con la reclusione fino a 1 anno (e per la quale si procede a querela della persona offesa).</p> <p>Il soggetto attivo è sempre l'amministratore, il quale impedisce o in ogni modo ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo attribuite dalla legge ai soci e agli organi sociali.</p> <p>Nella seconda fattispecie, il presupposto per la sussistenza del reato è il danno patrimoniale che deriva ai soci dall'operato illecito degli amministratori. E' prevista la procedibilità a querela di parte.</p>
<p><i>INDEBITA RESTITUZIONE DI CONFERIMENTI</i></p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	Art. 2626 c.c.	
<p><i>ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE</i></p> <p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la</p>	Art. 2627 c.c.	<p>La norma prevede la clausola "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato", in quanto l'illegale ripartizione di utili o riserve da parte degli amministratori può integrare il più grave reato di cui all'art. 646 c.p. (Appropriazione indebita).</p> <p>L'illecito, di natura contravvenzionale, è posto a tutela dell'integrità del capitale e delle riserve obbligatorie per legge.</p> <p>I soggetti attivi sono i soli amministratori, la norma si preoccupa di tutelare le riserve obbligatorie per legge.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato		E' prevista l'estinzione del reato sia nel caso in cui gli utili siano restituiti, sia qualora le riserve siano ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.
<p><i>ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE</i></p> <p>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p>	Art. 2628 c.c.	<p>Il reato si configura qualora gli amministratori, attraverso l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali (o della società controllante), cagionino un'effettiva lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</p> <p>L'ultimo comma prevede una causa di estinzione del reato nel caso in cui il capitale sociale o le riserve vengono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.</p>
<p><i>OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI</i></p> <p>Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	Art. 2629 c.c.	<p>Il reato, procedibile a querela della persona offesa, è diretto a tutelare l'integrità del patrimonio sociale. Si tratta di un reato di danno. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.</p>
<p><i>OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO D'INTERESSI</i></p> <p>L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e</p>	Art. 2629 bis c.c.	<p>La condotta delittuosa consiste nell'omessa comunicazione, da parte dell'amministratore o del componente del consiglio di gestione, dei propri interessi personali nelle operazioni della società (deve trattarsi di società quotata). Tale comunicazione, ai sensi dell'art. 2391, 1° co. c.c., deve essere indirizzata agli altri amministratori ed al collegio sindacale, per una valutazione sulla convenienza dell'operazione per la società.</p> <p>L'ipotesi di reato è costruita come reato di danno,</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi. Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)</p> <p>L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore</p>		<p>in quanto si consuma quando, dalla mancata comunicazione, derivino danni alla società od ai terzi.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione. L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.		
<p>FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE</p> <p>Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</p>	Art. 2632 c.c.	<p>Questa disposizione, di natura delittuosa, procedibile d'ufficio, è posta a tutela della effettività ed integrità del capitale sociale. Sono colpite una serie di condotte poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, che assumono rilevanza nel momento della costituzione della società o dell'aumento del capitale.</p> <p>Le tre condotte rilevanti sono: l'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti, dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.</p> <p>Indipendentemente dal tipo di condotta concretizzatasi, è prevista la reclusione fino a un anno.</p>
<p>INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI</p> <p>I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.</p>	Art. 2633 c.c.	<p>La norma intende tutelare i creditori in sede di liquidazione.</p> <p>E' contemplata la previsione dell'evento di danno per i creditori. I liquidatori ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli e cagionano un danno agli stessi.</p> <p>Come per l'ipotesi prevista nell'art. 2629 "Operazioni in pregiudizio dei creditori", è prevista la procedibilità a querela. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio è causa di estinzione del reato.</p>
<p>ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA</p> <p>Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.</p>	Art. 2636 c.c.	<p>La condotta illecita, che può essere posta in essere da chiunque, si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, ciò attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti. E' necessario un concreto risultato lesivo, che sia strumentale al conseguimento della finalità espressa dal dolo specifico.</p>
<p>AGGIOTAGGIO</p> <p>Chiunque diffonde notizie false,</p>	Art. 2637 c.c.	<p>La legge 28 dicembre 2005 n. 262 ha modificato la precedente fattispecie di cui all'art. 2637 c.c., limitando l'applicazione della medesima agli</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</p>		<p>strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.</p> <p>La scelta del Legislatore nasce dal fatto di aver esso disciplinato la diversa fattispecie criminosa avente ad oggetto strumenti finanziari quotati, con la previsione dello specifico reato di manipolazione del mercato</p> <p>Il reato in esame si configura come fattispecie di pericolo concreto, in quanto è necessario che le notizie mendaci, o le operazioni simulate o gli altri artifici, siano concretamente idonee a provocare una effettiva lesione. Oggetto materiale del reato sono gli strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata richiesta di quotazione).</p>
<p><i>OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA</i></p> <p>Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad</p>	<p>Art. 2638 c.1-2 c.c.</p>	<p>L'articolo prevede fattispecie delittuose diverse per modalità di condotta e momento offensivo: la prima centrata sul falso commesso al fine di ostacolare le funzioni di vigilanza; la seconda sulla realizzazione intenzionale dell'evento di ostacolo attraverso una qualsiasi condotta (attiva od omissiva).</p> <p>Il Legislatore ha previsto la medesima pena per entrambe le ipotesi, pur non essendo equivalente il disvalore fra la più grave condotta di falso e le condotte meno gravi di ostacolo alle funzioni di vigilanza.</p> <p>In ultimo, è prevista una fattispecie contravvenzionale a carattere residuale, per l'ipotesi in cui l'ostacolo sia determinato non intenzionalmente, ma anche solo per colpa.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</p>		
<p><i>ESTENSIONE DI QUALIFICHE SOGGETTIVE</i></p> <p>Per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.</p> <p>Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.</p>	Art. 2639 c.c.	<p>Il primo comma della disposizione in esame tipizza la figura del c.d. "amministratore di fatto". L'equiparazione di codesta figura ai soggetti formalmente investiti delle qualifiche o titolari delle funzioni è però circoscritta, ai fini della responsabilità, ai casi di esercizio di fatto, ma con carattere di "continuità" e di "significatività", dei poteri tipici di quelle specifiche qualifiche o funzioni.</p> <p>Il secondo comma prevede espressamente, ed in via generale, che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applichino anche ai soggetti che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi.</p>
ART. 25 QUATER - REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI		
<p><i>ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO</i></p> <p>Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni</p>	Art. 270 bis c.p.	<p>Tali norme tendono a punire non solo fattispecie di costituzione di associazioni terroristiche e/o sovversive, ma anche qualsiasi ipotesi di fiancheggiamento o sostegno alle stesse attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie – sia mediante erogazioni liberali sia nell'ambito dello svolgimento dell'attività tipica – nonché di mezzi di comunicazione, trasporto, rifugi o sedi logistiche.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</p>		
<p><i>ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI</i></p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</p>	Art. 270 ter c.p.	
<p><i>ARRUOLAMENTO CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE</i></p> <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</p>	Art. 270 quater c.p.	
<p><i>ADDESTRAMENTO AD ATTIVITÀ CON FINALITÀ DI TERRORISMO ANCHE INTERNAZIONALE</i></p> <p>Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza</p>	Art. 270 quinquies c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.		
<i>CONDOTTE CON FINALITÀ DI TERRORISMO</i> Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.	Art. 270 sexies c.p.	
<i>ATTENTATO PER FINALITÀ TERRORISTICHE O DI EVERSIONE</i> Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni di ci otto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate	Art. 280 c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</p>		
<p><i>ATTO DI TERRORISMO CON ORDIGNI MICIDIALI O ESPLOSIVI</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette</p>	Art. 280 bis c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
aggravanti.		
<p><i>SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI TERRORISMO O DI EVERSIONE</i></p> <p>Chiunque per finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.</p>	Art. 289 bis c.p.	
<p><i>ISTIGAZIONE A COMMITTERE ALCUNO DEI DELITTI PREVEDUTI DAI CAPI PRIMO E SECONDO</i></p> <p>Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce</p>	Art. 302 c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
l'istigazione.		
ART. 25 QUATER.1 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI		
<p><i>PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI</i></p> <p>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità. La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.</p>	Art. 583 bis c.p.	
ART. 25 QUINQUES - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE		
<p><i>RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ</i></p> <p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o</p>	Art. 600 c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.		
<i>PROSTITUZIONE MINORILE</i> Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493,00 a € 154.937,00. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a € 5.164,00.	Art. 600 bis c.p.	
<i>PORNOGRAFIA MINORILE</i> Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 25.822,00 a € 258.228,00. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a	Art. 600 ter c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
cinque anni e con la multa da € 2.582,00 a € 51.645,00. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 1.549,00 a € 5.164,00.		
<i>DETTENZIONE DI MATERIALE PORNORAFICO</i> Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	Art. 600 quater c.p.	
<i>INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE</i> Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.	Art. 600 quinquies c.p.	
<i>TRATTA DI PERSONE</i> Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha	Art. 601 c.p.	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.		
<p>ACQUISTO E ALIENAZIONE DI SCHIAVI</p> <p>Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>	Art. 602 c.p.	
<p>CIRCOSTANZE AGGRAVANTI</p> <p>La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà: a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto; b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi; c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.</p>	Art. 602 – ter c.p.	
ART. 25 SEXIES - REATI DI ABUSO DI MERCATO		
<p>ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</p> <p>1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 3.000.000,00 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate</p>	Art. 184 T.U.F.	Il reato si perfeziona nei confronti di chi, in ragione del proprio rapporto funzionale, acquisisce o cede strumenti finanziari, dovendo ragionevolmente sapere che le informazioni detenute sono di natura privilegiata (sono esclusi coloro i quali ottengono occasionalmente o fortuitamente la conoscenza della notizia).

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a) 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1. 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p>		<p>La fattispecie ha natura di reato istantaneo, che prescinde – nei casi di cui alle lettere b) e c) – sia dall'accoglimento del suggerimento sia dal compimento dell'operazione e la cui idoneità concreta a violare gli interessi tutelati della trasparenza e del corretto funzionamento dei mercati finanziari deve essere valutata tenendo conto solo delle circostanze individuabili nel momento in cui l'operazione viene posta in essere.</p> <p>La condanna comporta l'applicazione delle pene accessorie previste dagli artt. 28 c.p. (interdizione dai pubblici uffici), 30 c.p. (interdizione da una professione o un'arte), 32 <i>bis</i> c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese) e 32 <i>ter</i> c.p. (incapacità di contrattare con la P.A.) per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale.</p>
<p>MANIPOLAZIONE DEL MERCATO</p> <p>1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 20.000,00 a € 5.000.000,00. 2. Il giudice può</p>	Art. 185 T.U.F.	<p>La fattispecie ipotizza un reato comune, che può quindi essere commesso da "chiunque", stante che la realizzazione della condotta acquista rilievo penale indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto attivo che la pone in essere.</p> <p>Sono diverse ed alternative le modalità in cui si articola la condotta. La prima, più generale, esclude le semplici voci, gli apprezzamenti e le opinioni rese come tali. Inoltre, l'esigenza della loro diffusione esclude la sussistenza del reato in</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</p>		<p>caso di comunicazioni ad una sola persona o ad una ristretta cerchia.</p> <p>La seconda modalità consiste nella realizzazione di operazioni simulate (azioni in apparenza diverse dalle operazioni effettivamente volute) o di altri artifici (atti o comportamenti dotati di capacità fraudolenta o di connotazione ingannatoria desumibili dalle modalità di realizzazione), con la consapevolezza della loro idoneità ad alterare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (dolo generico).</p> <p>E' ammesso il dolo eventuale che prevede la responsabilità per chiunque divulghi una notizia pur essendosi rappresentato la possibilità che essa sia falsa senza svolgere i possibili approfondimenti e rappresentandosi quindi un risultato potenzialmente ingiusto, che viene accettato.</p> <p>La condanna prevede l'applicazione delle medesime pene accessorie previste per l'art. 184.</p>
<p><i>ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE</i></p> <p>1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p> <p>b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;</p> <p>c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</p> <p>2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a</p>	<p>Art. 187 bis T.U.F.</p>	<p>L'abuso di informazioni privilegiate può integrare sia un illecito penale (art 184 T.U.F.), sia un illecito amministrativo (art 187 bis T.U.F.), per il quale è prevista una sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 100.000 e € 15.000.000.</p> <p>Con l'introduzione di queste nuove figure di illeciti amministrativi è stato previsto nel TUF un sistema a "doppio binario", in cui le ipotesi di reato, di competenza della magistratura penale, possono sommarsi alle ipotesi di illecito amministrativo accertate dalla CONSOB, a cui è demandata una competenza esclusiva.</p> <p>L'illecito amministrativo riprende nei tratti essenziali la definizione delineata nella rispettiva fattispecie penale, ma se ne distingue innanzitutto in quanto per il primo il tentativo è equiparato alla consumazione e, soprattutto, in quanto per l'illecito amministrativo è sufficiente, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa (non necessariamente il dolo).</p> <p>L'art 187 bis, infatti, punisce con l'illecito amministrativo per "abuso di informazioni privilegiate" anche chiunque ponga in essere la condotta ivi prevista "potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle informazioni?"; assumono pertanto rilevanza, a differenza di quanto statuito nella fattispecie penale, le ipotesi di illecito commesso da colui il quale (c.d. <i>insider</i> secondario), anche incidentalmente, venga in possesso di informazioni riservate (c.d. <i>tippee trading</i>).</p> <p>Da segnalare che, in ordine a tale illecito, si è ritenuto eccezionalmente rilevante il tentativo –</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.</p> <p>3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).</p> <p>4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.</p> <p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</p> <p>6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.</p>		<p>previsto dal codice penale solo in relazione ai delitti – che, a differenza della successiva ipotesi di cui all'art. 187 <i>ter</i>, è stato equiparato alla consumazione.</p>
<p><i>MANIPOLAZIONE DEL MERCATO</i></p> <p>1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.</p> <p>2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che</p>	<p>Art. 187 <i>ter</i> T.U.F.</p>	<p>L'art. 187 <i>ter</i> sanziona, con la pena pecuniaria da € 100.000 a € 25.000.000, chi diffonde informazioni o voci che “<i>siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari</i>”, mentre l'omonimo illecito penale <i>ex art.</i> 185 TUF richiede che le notizie debbano essere “concretamente idonee” ad alterare i prezzi.</p> <p>Ne consegue una più ampia portata applicativa degli illeciti amministrativi rispetto a quelli penali, che discende non solo dalla formulazione più ampia delle fattispecie considerate, ma anche dalla circostanza che il dolo non è richiesto come requisito soggettivo generale (è punibile la sola colpa).</p> <p>Sebbene la definizione prevista per l'illecito amministrativo risulti più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale sono, comunque, fatte salve specifiche ipotesi di non punibilità che escludono la perseguibilità di colui il quale dimostri di aver agito per motivi legittimi</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.</p> <p>3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:</p> <p>a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;</p> <p>b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;</p> <p>c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;</p> <p>d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.</p> <p>4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.</p> <p>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</p> <p>6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento,</p>		ed in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato (art. 187 <i>ter</i> , co. 4).

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.</p> <p>7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.</p>		
ART. 25 SEPTIES - REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO		
<p style="text-align: center;">OMICIDIO COLPOSO</p> <p>Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.</p> <p>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</p> <p>Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:</p> <p>1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;</p> <p>2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p> <p>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.</p>	<p>Art. 589 c.p.</p>	<p>L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti, un atto da cui deriva la morte di una persona.</p> <p>Elemento soggettivo è quindi la colpa e, con specifico al richiamo all'aggravante di cui all'art. 589, comma 2 c.p., la colpa del datore di lavoro in materia antinfortunistica.</p> <p>Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che essa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (<i>negligenza specifica</i>), sia in ipotesi di omissione dell'adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>LESIONI PERSONALI COLPOSE</p> <p>Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</p>	Art. 590 c.3 c.p.	<p>Si ha lesione colposa quando si cagiona una lesione personale in conseguenza di negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi o regolamenti.</p> <p>Le lesioni possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>lieve</u>: se da essa deriva una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni che non superi i quaranta giorni; - <u>grave</u>: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia od un'incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo o, ancora, se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto; - <u>gravissima</u>: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella. Ed ancora, nei casi in cui essa determini la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso o l'aborto della persona offesa.
ART. 25 OCTIES - RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA		
<p>RICETTAZIONE</p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato,</p>	Art. 648 c.p.	<p>Quanto all'elemento materiale del reato in esame, occorre precisare che:</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire un milione, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile</p>		<p>a) <u>delitto presupposto</u>: il delitto in esame sussiste in quanto, anteriormente ad esso, sia stato commesso un altro reato (c.d. reato presupposto, che deve consistere, però, in un delitto e non, quindi, in una semplice contravvenzione), al quale, però, il ricettatore non abbia partecipato in alcun modo. Nei casi dubbi, secondo la miglior dottrina, dovrebbe applicarsi il c.d. criterio cronologico, tale per cui la condotta è considerata quale concorso nel reato presupposto se tenuta prima della consumazione del medesimo, mentre costituisce ricettazione se posta in essere dopo tale momento. Per iniziare un procedimento penale per ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.</p> <p>b) <u>Soggetto attivo</u>: può essere chiunque, esclusi solo l'autore ed il compartecipe al reato presupposto.</p> <p>c) <u>condotta del reato</u>: il fatto materiale consiste nell'acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare da terzi. Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquistare significa, secondo alcuni autori, comperare in senso tecnico, mentre, secondo altri autori e per la giurisprudenza prevalente, sarebbe sufficiente qualunque acquisizione conseguente ad un negozio giuridico (anche diverso dalla vendita) idonea a far entrare la cosa di provenienza illecita nella disponibilità dell'agente - ricevere indica una condotta complementare a quella di acquisto che, secondo alcuni autori, consiste nell'acquisire il possesso o la materiale disponibilità della cosa; - occultare significa nascondere la cosa dopo averla acquistata o comunque ricevuta; - intromissione consiste in una attività di mediazione e non comporta che la cosa debba poi essere necessariamente acquistata dal terzo, essendo sufficiente, per la sussistenza del delitto in esame, anche solo l'interessamento per fargliela acquistare; - denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto secondo alcuni autori, sono da intendersi per tali non solo il frutto del precedente delitto (c.d. corpo del reato), ma ogni altra cosa che servì o fu destinata a commettere il delitto precedente. Altra parte della dottrina ritiene, invece, che tali siano soltanto le cose ottenute attraverso il reato presupposto, ciò allo scopo di non confondere le cose

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		<p>“provenienti” con quelle “attinenti” al reato. Il delitto è consumato quando l’agente ha compiuto uno dei fatti indicati e, nel caso di mediazione, per il solo fatto di essersi il soggetto intermesso allo scopo di far acquistare, ricevere od occultare la cosa di provenienza delittuosa. È configurabile il tentativo.</p> <p>L’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo specifico, cioè dalla coscienza e volontà dell’agente di compiere il fatto materiale, accompagnata dalla consapevolezza della provenienza della cosa da un delitto e dal fine di procurare a sé o ad altri un profitto.</p> <p>L’art. 648 c.p. non richiede che il profitto sia ingiusto, esso, infatti, può anche essere giusto, ma è necessario che non si concreti in un vantaggio per l’autore del reato presupposto, altrimenti non si tratterebbe di ricettazione ma di favoreggiamento reale.</p> <p>Molto discusso è poi il problema della punibilità della ricettazione anche a titolo di dolo eventuale. Secondo alcuni autori ciò sarebbe certamente possibile, pertanto sarebbe punibile il reato di ricettazione anche nel caso in cui il reo, pur dubitando della provenienza illecita del bene, abbia comunque deciso di agire, accettando così il rischio di commettere il reato.</p>
<p><i>RICICLAGGIO</i></p> <p>Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l’identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.</p>	<p>Art. 648 bis c.p.</p>	<p>Si tratta di un reato qualificabile come plurioffensivo. I beni tutelati sono tanto l’amministrazione della giustizia, quanto l’ordine pubblico e l’ordine economico.</p> <p>Le condotte tipiche della fattispecie sono la sostituzione (di denaro, beni o altra utilità di provenienza delittuosa), il trasferimento o il compimento di qualsiasi operazione (al di fuori delle precedenti condotte) rivolta ad ostacolare l’identificazione della provenienza.</p> <p>La sostituzione si identifica con l’attività volta a separare ogni collegamento con il delitto. Può trattarsi di un’attività bancaria, finanziaria o commerciale (es. investimento di denaro in titoli di stato, azioni, gioielli o altri beni di lusso).</p> <p>Il trasferimento coincide con lo spostamento da un soggetto ad un altro dei valori di provenienza illecita (es. cambiamento di intestazione di un immobile o di un pacchetto di titoli).</p> <p>Infine, la formula più generale di qualsiasi attività rivolta ad ostacolare la identificazione della provenienza illecita.</p> <p>Il richiamo all’ultimo comma dell’art. 648 c.p. prevede che il riciclatore risponda del delitto <i>de quo</i> anche quando l’autore del delitto presupposto non è imputabile o non è punibile,</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
		ovvero in caso di mancanza di una condizione di procedibilità. La fattispecie è applicabile anche quando ci si riferisca a proventi di un reato commesso all'estero.
<p>IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA</p> <p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.</p>	Art. 648 ter c.p.	<p>Il termine "impiego" ha una portata ampia, ricomprendendo ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, indipendentemente dall'eventuale utile percepito.</p> <p>La condotta si riferisce a qualsiasi settore idoneo a far conseguire profitti (attività economiche o finanziarie), quale ad es. le attività di intermediazione o quelle relative alla circolazione del denaro o dei titoli.</p> <p>Come per il riciclaggio l'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.</p> <p>È riprodotta la medesima aggravante in caso di commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale.</p> <p>Viene, altresì, richiamata l'attenuante prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. se il fatto è di particolare tenuità.</p>
ART. 25 NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE		
<p>() [Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]</p> <p>Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</p> <p>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</p> <p>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione</p>	Art. 171 Legge n. 633/1941	

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
dell'autore.		
<p>1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p> <p>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	Art. 171 bis Legge n. 633/1941	<p>La condotta tipica è, rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la duplicazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la detenzione a scopo commerciale, la locazione effettuate in modo abusivo (e cioè violando i diritti di autore riconosciuti dalla legge sul software) al fine di trarne profitto di un supporto contenente software privo del contrassegno SIAE; - la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, la presentazione o dimostrazione pubblica del contenuto di una banca dati in violazione dei diritti di autore previsti dalle specifiche norme, ovvero l'esecuzione della estrazione o del reimpiego della banca dati in violazione del diritto sui generis previsto dalle specifiche norme, ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca dati: al fine di trarne profitto. <p>Il dolo richiesto dalla norma è specifico: la coscienza e volontà di compiere abusivamente le azioni sopra descritte al fine di trarre da ciò un profitto.</p> <p>I reati previsti si consumano nel luogo e nel momento in cui le azioni descritte vengono compiute.</p>
<p>1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</p> <p>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,</p>	Art. 171 ter Legge n. 633/1941	<p>L'elemento soggettivo è costituito dal dolo specifico. Più precisamente il dolo specifico è composito: esso è definito (in positivo) dallo scopo di lucro e (in negativo) dalla assenza della finalità dell'uso personale.</p> <p>Il reato si consuma nel luogo e nel momento di compimento delle azioni indicate.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</p> <p>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</p> <p>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</p> <p>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</p> <p>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</p> <p>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la</p>		

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</p> <p>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</p> <p>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</p> <p>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</p> <p>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</p> <p>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico</p>		

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</p> <p>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</p> <p>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</p> <p>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</p> <p>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</p> <p>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</p> <p>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</p> <p>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</p> <p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>		
<p>1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.</p>	<p>Art. 171 septies Legge n. 633/1941</p>	<p>Per quanto riguarda la lettera a), il reato si configura come proprio, essendo previsto solo per il compimento delle azioni da parte di soggetti dotati di una specifica qualifica (produttori e importatori), mentre resta comune per la lettera b), salvo in quest'ultimo caso, il fatto non costituisca più grave reato.</p> <p>Il dolo è generico, non essendo previsto uno scopo ulteriore e più specifico in relazione alla condotta. I reati si consumano nel momento e nel luogo in cui le azioni descritte sono compiute.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</p> <p>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</p>	<p>Art. 171 octies Legge n. 633/1941</p>	<p>La condotta tipica, realizzata a fini fraudolenti, è rappresentata dalla vendita, importazione, promozione, installazione, modificazione o utilizzazione di decoder per la ricezione di trasmissioni ad accesso condizionato (vale a dire di trasmissioni visibili unicamente da gruppi chiusi di utenti selezionati dall'emittente, indipendentemente dalla corresponsione di un canone).</p> <p>Il dolo richiesto per l'integrazione del reato ha natura diretta: l'evento non è l'obiettivo dell'azione dell'agente. L'agente tuttavia prevede l'evento come conseguenza certa o altamente probabile della sua condotta e lo accetta come strumento per perseguire un fine ulteriore.</p> <p>Il reato si consuma nel momento in cui le azioni descritte vengono ad essere compiute.</p>
ART. 25 NOVIES - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA		
<p><i>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	<p>Art. 377 bis c.p.</p>	<p>Si tratta di un reato comune, a forma vincolata (violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità), che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell'ambito di un procedimento penale.</p> <p>Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale.</p> <p>Ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente la potenziale idoneità della condotta del soggetto agente, ma è necessario che si verifichi l'evento previsto (il comportamento del soggetto chiamato a rendere le dichiarazioni).</p> <p>Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (ad esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319 <i>ter</i> c.p.).</p> <p>E' richiesto il dolo generico ed è configurabile il tentativo.</p>
REATI TRANSNAZIONALI - LEGGE 16 MARZO 2006, N. 146, ART. 10		

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p style="text-align: center;"><i>ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	Art. 416 c.p.	<p>Perché possa configurarsi un'ipotesi di associazione per delinquere è necessario che sussista un minimo di organizzazione a carattere stabile, ma non anche una distribuzione gerarchica di funzioni.</p> <p>La stabilità postula la presenza di un'unione permanente, che risulti idonea allo svolgimento di un programma delinquenziale.</p> <p>L'interesse tutelato dalla norma è l'ordine pubblico (messo in pericolo anche dalla semplice esistenza di stabili organizzazioni dedite alla realizzazione di programmi criminosi).</p> <p>L'elemento soggettivo previsto è il dolo specifico (la volontà di entrare a far parte di un'associazione con lo scopo di contribuire alla realizzazione del piano criminoso).</p> <p>Il delitto si consuma con la costituzione dell'associazione, indipendentemente dalla commissione dei cc.dd. "reati-fine" del programma illecito.</p> <p>Il semplice accordo tra tre o più persone diretto alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti fermatosi allo stato embrionale di mero accordo viene ricompreso nell'ambito di operatività della diversa fattispecie di cui all'art. 115 c.p. ("Accordo per commettere un reato").</p>
<p style="text-align: center;"><i>ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO</i></p> <p>Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la</p>	Art. 416 bis c.p.	<p>Lo schema del delitto in esame riproduce la fattispecie dell'associazione semplice di cui all'art 416 c.p. Un'associazione può definirsi mafiosa ove sia caratterizzata dal c.d. "metodo mafioso", ovvero dalla forza intimidatrice nascente dal vincolo utilizzato dagli associati, nonché dalla condizione di assoggettamento e omertà nei confronti dell'associazione per effetto dell'intimidazione da questa esercitata.</p> <p>La forza intimidatrice consiste nella capacità di suscitare nei consociati il terrore, tale da provocare nel soggetto passivo uno stato di sudditanza psicologica.</p> <p>Non è necessario, ai fini della configurabilità del reato, che l'obiettivo criminoso sia stato raggiunto. E' sufficiente la costituzione del vincolo associativo tra almeno tre persone in vista della realizzazione di una pluralità di illeciti.</p> <p>L'associazione armata rappresenta una circostanza aggravante del reato base e si caratterizza esclusivamente per l'elemento accessorio della disponibilità, da parte degli associati, di armi e materie esplodenti (anche se occultate o depositate in specifici luoghi).</p> <p>Ulteriore circostanza aggravante è rappresentata dal "riciclaggio".</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.</p>		
<p><i>ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI</i></p> <p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del</p>	<p>Art. 291 quater DPR 43/73</p>	<p>Anche per questa ipotesi di reato è richiesta l'esistenza di una sottostante struttura organizzativa stabile ed articolata. Il numero minimo dei partecipanti è fissato in tre unità. Questa disposizione, oltre a quelle introdotte dalla L. 19 marzo 2001, n. 92 (artt. 291 <i>bis</i> e 291 <i>ter</i>), intende dare ulteriore incisività alla lotta al contrabbando di tabacchi esteri. E' stata introdotta una nuova condotta di partecipazione "qualificata", consistente nel "finanziare" l'organizzazione (accanto a quelle già contemplate della promozione, costituzione, direzione e organizzazione). Sono previste due ipotesi aggravate in relazione al numero dei partecipanti all'associazione (10 o più) e alla circostanza che l'organizzazione criminosa si avvalga di armi o materie esplodenti.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p>		
<p>ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di</p>	<p>Art. 74 DPR 309/90</p>	<p>L'articolo in esame delinea le fattispecie associative nell'ambito dei reati di produzione e commercio degli stupefacenti. Rispetto alla precedente normativa (art. 75 L. n. 685/75 ora abrogato), si assiste ad un inasprimento delle pene, all'individuazione della figura di colui che dirige l'associazione, alla previsione di una associazione "attenuata", rivolta cioè al traffico illecito di lieve entità, all'individuazione di una nuova circostanza aggravante quando l'attività illecita è rivolta al commercio di sostanze stupefacenti adulterate o tagliate in modo pericoloso ed alla introduzione della diminuzione del ravvedimento operoso. Si tratta di un'ipotesi speciale rispetto a quella più generale della associazione prevista dall'art. 416 c.p. e ne riproduce, pertanto, lo schema e la disciplina.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo</p>		
<p><i>DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona. 3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante. c bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. 3 ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla</p>	<p>Art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.Lgs. 286/1998</p>	<p>Si tratta di reati comuni, a forma libera, la cui previsione è diretta a tutelare le norme sull'immigrazione e a contrastare il fenomeno della clandestinità.</p> <p>L'ipotesi base è costituita da qualsiasi atto che, finalizzato al profitto (anche indiretto) del soggetto agente, sia diretto a procurare l'ingresso illegale di taluno nel territorio italiano, oppure nel territorio di uno Stato estero di cui egli non abbia né la cittadinanza, né la residenza (permanente).</p> <p>Sono previste circostanze aggravanti legate al numero dei soggetti coinvolti, alla modalità della condotta, al successivo sfruttamento dei soggetti introdotti (prostituzione e sfruttamento minorile). E' punita quale condotta autonoma, sempre che non integri un reato più grave, l'ipotesi in cui sia favorita la permanenza illegale nel territorio dello Stato dei soggetti illegalmente introdotti.</p> <p>Le condotte previste dall'articolo in esame hanno carattere sussidiario, in virtù della clausola di riserva a favore di eventuali reati più gravi.</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di € 25.000,00 euro per ogni persona. (omissis) 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. (omissis)</p>		
<p><i>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA</i></p> <p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.</p>	Art. 377 bis c.p.	<p>Si tratta di un reato comune, a forma vincolata (violenza, minaccia, offerta o promessa di utilità), che punisce l'induzione a non rendere dichiarazioni o a dichiarare il falso nell'ambito di un procedimento penale.</p> <p>Soggetto passivo del reato è soltanto chi, chiamato davanti all'autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero) a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, ha la facoltà di non rispondere ai sensi della normativa processuale.</p> <p>Ai fini dell'integrazione del reato non è sufficiente la potenziale idoneità della condotta del soggetto agente, ma è necessario che si verifichi l'evento previsto (il comportamento del soggetto chiamato a rendere le dichiarazioni).</p> <p>Trattasi di reato a carattere sussidiario, essendo inserita la clausola di riserva a favore di reati più gravi (ad esempio, qualora ne ricorrano tutti i presupposti, la corruzione in atti giudiziari prevista dall'art. 319 <i>ter</i> c.p.).</p> <p>E' richiesto il dolo generico ed è configurabile il tentativo.</p>
<p><i>FAVOREGGIAMENTO PERSONALE</i></p> <p>Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le</p>	Art. 378 c.p.	<p>Presupposto del reato in esame è che sia già stato commesso un reato, a cui il soggetto che attua il favoreggiamento non abbia concorso, né sia per esso ricercato o indagato. Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque.</p> <p>La condotta di favoreggiamento consiste in qualsiasi attività tendente a ostacolare l'attività investigativa diretta all'accertamento del reato</p>

Descrizione Illecito	Fonte	Commenti
<p>investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 16,00. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.</p>		<p>presupposto. La persona favorita non deve necessariamente essere quella che ha commesso il reato presupposto.</p> <p>Non precludono la configurabilità del favoreggiamento, né le cause soggettive di non punibilità dell’autore del reato presupposto, né la mancanza di condizioni di procedibilità dello stesso né l’estinzione del reato presupposto intervenuta dopo la condotta favoreggiatrice.</p> <p>A seconda della pena prevista per il reato presupposto – ergastolo o reclusione da un lato; multa, arresto o ammenda dall’altro – sono previsti due diverse specie di pene per il reato in esame (reclusione o multa).</p> <p>Il favoreggiamento personale è un reato di pericolo, a forma libera, per il quale è richiesto il dolo generico.</p>